

*LUIGI FIRPO*

*Il processo di Giordano Bruno,*  
“Rivista storica italiana” (Napoli), LX, 1948, pp. 542-597.  
Continua in: *Il processo di Giordano Bruno,*  
“Rivista storica italiana” (Napoli), LXI, 1949, pp. 5-59.

Estratto congiunto: Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1949, pp. 120, (“Quaderni della Rivista storica italiana”, n. 1).  
[Versione qui presentata].

## 1. VECCHI E NUOVI DOCUMENTI

Il più diligente tra i recenti biografi del Bruno, Vincenzo Spampanato, dopo aver con paziente acume raccolto e messo a frutto le disperse testimonianze dell'avventurosa vita del Nolano, dovette lamentare nella documentazione disponibile una incolmabile lacuna, che non gli consentì di narrare in maniera particolareggiata le vicende del settennale processo romano, conclusosi col supplizio del Filosofo<sup>1</sup>. Quattro anni dopo, mons. Enrico Carusi traeva copia di 26 estratti dai verbali della Congregazione del S. Uffizio relativi al Bruno e poteva così dare in luce 21 nuovi documenti di grande interesse, oltre a cinque differenti stesure di testi già noti da molti anni; egli stesso rivedeva pure e ristampava in migliorata collazione la sentenza definitiva del processo bruniano, pubblicata sin dal 1889 in trascrizione malsicura, mentre della stessa Giovanni Gentile forniva poco dopo il fac-simile fotografico<sup>2</sup>. Facendo tesoro del nuovo materiale, lo Spampanato, che meditava una edizione rifatta della sua *Vita*, adunava le antiche e nuove testimonianze nell'elegante raccolta dei *Documenti della vita di G. Bruno*, che lo stesso Gentile licenziava alle stampe, postuma, essendo lo Spampanato prematuramente scomparso il 22 novembre 1928, senza aver potuto dar compimento alla sua rinnovata fatica di biografo<sup>3</sup>.

Più tardi un nuovo e cospicuo ritrovamento di documenti bruniani fu operato da mons. Angelo Mercati, che il 15 novembre 1940 rintracciò nell'archivio personale di Papa Pio IX un volume di carte del S. Uffizio, messo insieme tra la fine del Cinque ed i primi del Seicento dal canonista Francesco Peña e contenente, fra molte altre scritture, alle carte 202-231, il sommario del processo bruniano, compilato non prima del 1597 ad uso del più alto funzionario della Congregazione, l'assessore, nonché probabilmente di altri componenti del tribunale romano. Già venuto tra le mani del benedettino Gregorio Palmieri durante il 1886, il codice era stato riposto sin d'allora in quella sede estranea, senza che ne trapelasse notizia di sorta: ora è stato dal Mercati restituito alla collocazione originaria nella *Miscellanea* dell'Archivio Segreto Vaticano (Armadio X, 205) ed il ritrovatore stesso ne ha fornito una diligente trascrizione diplomatica, venuta in luce con largo commento<sup>4</sup>. Si tratta di una serie di estratti, parte trascritti, parte riassunti, dedotti dal volume degli atti processuali, la cui paginazione, per facilitare i riscontri, fu quasi costantemente annotata a margine del sommario e consente perciò di ricostruire, almeno in parte, disposizione e contenuto del

---

<sup>1</sup> Cfr. V. SPAMPANATO, *Vita di G. Bruno*, Messina, 1921; in particolare i capi XI (*Soggiorno e processo veneto*) e XII (*Estradizione, condanna e morte*). Lo citerò d'ora innanzi come: *Vita*.

<sup>2</sup> Cfr. E. CARUSI, *Nuovi documenti sul processo di G. Bruno*, "Giornale crit. della filos. ital.", VI, 1925, pp. 121-139; per il fac-simile, ivi, VIII, 1927, p. 321.

<sup>3</sup> Pubblicò i *Documenti* l'Olschki, Firenze, 1933. Trovò posto fra questi (docc. rom. XX<sup>3</sup>, pp. 180-181) una nuova trascrizione, da fonte diversa e più ricca, di un documento già noto (XX, pp. 177-179), trascrizione conservata nel cod. *Borghese*, 1, 49 A dell'Archivio Segreto Vaticano e pubblicata da L. von PASTOR, *Storia dei Papi* (versione di P. Cenci), vol. XI, Roma, 1929, pp. 754-6; ciò è chiarito dal MERCATI nell'opera cit. nella nota seguente p. 2, n. 3, che rettifica una svista del GENTILE in *Documenti*, p. 231.

<sup>4</sup> Cfr. A. MERCATI, *Il sommario del processo di G. Bruno*, ecc., Città del Vaticano, 1942.

volume originale: questo è purtroppo da ritenersi perduto senza remissione, come rende noto il Mercati stesso (pp. 1-3).

Tutta la materia del sommario è compresa entro 261 paragrafi, opportunamente numerati dall'editore e raccolti sotto 34 titoli preposti ai singoli gruppi di enunciazioni concordi. Di tali gruppi i primi 31, abbracciati 225 capoversi, ordinano le singole accuse mosse al Bruno, cavandole dalle deposizioni sue e dei testimoni; il 32° (nn. 226-241) raccoglie ulteriori risultanze dei costituiti bruniani; il 33° (nn. 242-251) spunti di difesa di cui il Nolano avrebbe potuto giovare contro i testi dell'accusa; l'ultimo infine (nn. 252-261) un riassunto delle difese bruniane contro le censure apposte dal tribunale a proposizioni estratte dai suoi libri.

A questi materiali già disponibili è oggi da aggiungere un manipolo, esiguo purtroppo, di nuovi documenti, frutto di una mia indagine più paziente che fortunata nell'assai depauperato Archivio del S. Uffizio romano. Dei cospicui fondi cinquecenteschi posteriori all'incendio del palazzo di via Ripetta, devastato nell'agosto 1569, ben poco pare che si sia salvato dalla sciagurata vendita al macero che il prefetto Marino Marini autorizzò a Parigi tra il 1815 e il 1817: oggi altro non resta che qualche largamente incompleto carteggio con le Inquisizioni periferiche<sup>1</sup> e la serie, discretamente ordinata e folta, ma estremamente laconica, dei verbali delle sedute della Congregazione<sup>2</sup>. Si tratta d'una collezione ordinata cronologicamente, con qualche rara trasposizione e lacuna nei volumi più antichi, messa insieme con criteri tutt'altro che uniformi. Si hanno ad esempio, nei verbali dell'ultimo decennio del '500, vere e proprie minute di prima stesura, vergate durante lo svolgimento stesso delle sedute con procedimento quasi stenografico e larga omissione delle formule d'uso; sovente della causa trattata non resta altro che il nome dell'inquisito seguito da uno spazio bianco, che il notaio<sup>3</sup> si riprometteva poi di colmare a memoria. Altri fascicoli presentano invece la trascrizione in bella copia, con la stessa grafia minuta, accurata, nitidissima, delle notazioni suddette, qui largamente integrate dai prescritti formulari e con aggiunte e precisazioni notevoli. Si tratta, nell'uno e nell'altro caso, di documenti preziosi per la loro aderenza al vivo svolgersi del dibattito, poiché di tanto in tanto, nei momenti cruciali di determinati processi, forniscono distintamente i voti o pareri dei singoli componenti del consesso giudicante; frequenti sono le sedute dedicate alla "visita" dei carcerati, con la relativa "Nota carceratorum", che elenca in ordine cronologico rispetto alla data d'ingresso nella prigione romana tutti i detenuti presenti. Più tardi, a partire dal 1599, la documentazione dell'Archivio trova una sistemazione differente: le scritture si ordinano cronologicamente con tutto rigore, la trascrizione è affidata a fogli di normale

---

<sup>1</sup> Relativo di solito, per quel poco che potei vederne, a questioni amministrative: i carteggi riguardanti le singole cause dovevano trovar luogo nei volumi dei rispettivi "processi", purtroppo distrutti.

<sup>2</sup> Carattere extravagante ha la disordinata e massiccia miscellanea di *Strumenti e sentenze (1582-1600)*, che accoglie copie e minute di sentenze (fra cui quella del processo bruniano), abilitazioni, concessioni, ecc.

<sup>3</sup> Durante tutto il processo bruniano tenne costantemente tale ufficio Flaminio Adriani.

larghezza<sup>1</sup> ed a grafie nitide ed ampie di copisti, ma tutte le notazioni risultano sistematicamente compendiate, scompaiono i singoli pareri, gli elenchi dei carcerati, molti formulari non di rado preziosi per le qualifiche dei personaggi nominati; il raffronto diretto fra i due metodi, reso possibile da una parziale sovrapposizione dei documenti, non può che far deplorare l'abbandono del più antico criterio di trascrizione. Per giunta, la qualità dell'inchiostro usato nella seconda serie di scritture ha operato una quasi sistematica corrosione della carta, che restauri tardivi hanno qua e là tentato di riparare con scarsa fortuna. Si è provveduto perciò di recente a curare una trascrizione sistematica dei volumi pericolanti, ma questa, malgrado la diligenza volonterosa dell'amanuense, rivela lacune non rare ed errori di lettura: il raffronto con gli originali, operato da un occhio esperto, potrebbe ancora qua e là emendare ed integrare la nuova copia, ma spesso le vecchie pagine si sbriciolano letteralmente sotto la mano più cauta.

Uno spoglio sistematico dei verbali suddetti per gli anni 1593-1600 mi ha consentito di estrarre tredici nuovi documenti del processo bruniano sfuggiti all'attenzione del Carusi: si tratta in parte di testimonianze del tutto inedite, in parte di prime stesure più complete e diffuse dei riassunti finora noti<sup>2</sup>. Va unita ai suddetti un'altra decina di documenti relativi a Fra Celestino da Verona ed a Francesco Graziano, acri accusatori del Bruno, che gioveranno a gettar luce su due personaggi di primo piano della vicenda. Fuor dell'Archivio del S. Uffizio due soli nuovi documenti mi son venuti tra mano, relativi all'estradiizione del Bruno da Venezia: il primo è un passo dell'anonima *Raccolta di alcuni negozi e cause spettanti alla S. Inquisizione nella città e dominio veneto dal principio di Papa Clemente VIII al presente mese di luglio 1625*, che si conserva alla Vaticana, in duplice copia, nei codd. 5195 e 5205 del fondo Barberiniano; l'altro è un estratto dal cod. 1369 dello stesso fondo, disordinata miscellanea di scritture del S. Uffizio sotto il pontificato di Clemente VIII.

Comunque si voglia giudicare l'importanza della documentazione riesumata nell'ultimo quarto di secolo e non utilizzata perciò nella *Vita* dello Spampanato<sup>3</sup>, la constatazione cui occorre inchinarci è che con l'avvenuto spoglio dell'Archivio del S. Uffizio posson dirsi tramontate le speranze di metter mano su fonti inedite ampie e risolutive; nuovi ritrovamenti in altre sedi, possibili sempre,

---

<sup>1</sup> L'Adriani usava piegare il foglio due volte nel senso della lunghezza, scrivendo su strisce verticali d'una decina di centimetri di larghezza. Il mancato taglio della prima piega fece sì che spesso le facciate utilizzate del foglio fossero sei soltanto, anziché otto.

<sup>2</sup> Molti volumi sono privi di indici e debbono venir letti riga per riga, e gli indici stessi, quando ci sono, non danno garanzia di completezza: ad es. il documento del 9 settembre 1599, che riprodurrò a suo luogo, sfuggì al Carusi perché l'indice del volume omette il rinvio. Si pensi d'altronde che quando, nel 1849, Giacomo Manzoni penetrò nell'Archivio ed effettuò lo spoglio dei verbali dal novembre 1598 al febbraio 1600, omise in quel periodo di poco più d'un anno cinque documenti pubblicati poi dal Carusi e nove di quelli qui dati in luce.

<sup>3</sup> Qualche critico si abbandona a eccessi di pessimismo, come il Troilo, che a proposito d'uno scritto ufficiale e diffuso come il *Sommario*, inedito per tre quinti, afferma con troppa sicurezza: "tutto rimane del tragico processo al punto in cui eravamo prima del rinvenimento e nessuna luce nuova cade sulla vita e sul pensiero del Nolano" (cfr. E. TROILO, *Il sommario del processo di G. Bruno*, "Atti dell'Istit. Veneto" ecc., vol. 102, 1942-3, p. 473).

non debbon certo dirsi probabili, sicché non sembra fuor di luogo accingersi a trarre finalmente le somme, cavando tutto il partito consentito dalle testimonianze disponibili. C'è in questo campo non poco da fare.

Anzitutto, essendosene il Mercati occupato soltanto di sfuggita (pp. 39-41), può dirsi impresa intentata quella di connettere i verbali della Congregazione con le deposizioni e gli interrogatori documentati nel *Sommario*, soprattutto ricavando dai primi quei riferimenti cronologici che mancano invece quasi totalmente nel secondo: operazione punto agevole né sicura, talora audacemente congetturale, ma pur sempre indispensabile per legger chiaro nella lunga e intricata vicenda del processo. Dai verbali ben si ricava che solo di tanto in tanto, a intervalli talora non brevi, Cardinali e Consultori venivano informati della situazione processuale e chiamati a disporre gli sviluppi nei momenti più delicati e salienti: all'ordinaria procedura provvedevan d'ufficio il Padre Commissario, l'Assessore e il Fiscale; ma è proprio questo carattere direttivo degli interventi, questa funzione decisiva della Congregazione, a renderci certi – or che la serie disponibile dei verbali può dirsi pressoché completa – della corrispondenza cronologica fra le sedute in cui la causa del Bruno fu discussa con le svolte essenziali della sua vicenda d'inquisito, col sopravvenire delle denunce, delle ripetizioni, delle censure. Se il *Sommario* fornisce la materia del processo, i *decreta* della Congregazione ne scandiscono il ritmo nel tempo.

Un secondo elemento prezioso è fornito dalla presenza, in margine agli estratti del *Sommario*, del rinvio alla paginazione del volume originale degli atti processuali, che consente di ricostruire, in parte almeno, la primitiva composizione: e ben lo ha fatto il Mercati (pp. 30-32), senza tuttavia giovare d'una considerazione ovvia sì, ma non per questo meno rivelatrice. È palese infatti, come molte coincidenze confermeranno, che nel volume del processo la disposizione delle scritture seguiva un ordine cronologico pressoché rigoroso<sup>1</sup>, come l'uso cancelleresco ed il naturale accrescimento dell'incarto volevano, sicché l'arida serie dei numeri di pagina segna invece la progressione d'una drammatica vicenda.

In terzo ed ultimo luogo, in difetto di testimonianze specifiche, molte lacune possono venir colmate ricorrendo alla ben nota procedura del S. Uffizio, illustrata in monumentali trattati<sup>2</sup>, improntata a grande rigore formale e rispettata scrupolosamente in tutti i processi, sicché non v'è ragione di

---

<sup>1</sup> Qualche eccezione riscontrabile è ben giustificata dalla tendenza a raggruppare scritture affini (ad es. i sette costituiti veneti del Bruno).

<sup>2</sup> Mi giovo in particolare del diffuso *Directorium Inquisitorum*, redatto al cadere del Trecento dal domenicano spagnolo Niccolò EYMERIC, nella ristampa accresciuta di Francesco Peña (Roma, 1585); utili anche i minuziosi formulari del *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Offizio della S. Inquisizione* di Eliseo MASINI, che ho sott'occhio nella "terza impressione" (Roma, 1716), nonché le 197 *quaestiones* del *Tractatus de haeresi* di Prospero FARINACCI (Roma, 1616).

dubitare che si facesse eccezione proprio per Bruno<sup>1</sup>. Non poche indicazioni utili verranno in luce per questa via.

## 2. IL RITORNO IN ITALIA DEL BRUNO

(agosto 1591)

Una questione preliminare da chiarire è quella dei moventi che indussero il Bruno a rivarcare le Alpi, affrontando i rischi che attendevano lui, frate apostata e fuggiasco, in paesi soggetti all'intransigenza cattolica. Problema di sommo rilievo, perché quello stato d'animo iniziale ha certamente determinato tutta la successiva condotta processuale del Nolano, ma posto solo di recente in una luce più penetrante. Lo Spampanato infatti, dopo aver narrato la vicenda esteriore del rimpatrio, determinato da un allettante invito del Mocenigo, e pur smentendo la romantica ipotesi del Bartholmèss, secondo il quale la nostalgia della terra nativa avrebbe attratto verso il patrio Regno l'esule stanco, si accontentò di rilevare lo stupore dei contemporanei per il gesto temerario; a giustificarlo, fece opportunamente osservare che la posizione sociale del Mocenigo pareva assicurare al Filosofo sicura protezione, garanzia non minore gli offrivano le libere istituzioni di Venezia, buone speranze apriva la fama di mitezza goduta dal regnante pontefice Gregorio XIV, infine 15 anni di vagabondaggio, di dispute, di ripulse sofferte ovunque dovevano aver suscitato nell'esule un bisogno sincero di ravvedimento, di stabile sistemazione, di revisione intima e pacata della propria dottrina<sup>2</sup>.

Ma una ipotesi nuova, tutta seducente ed in gran parte persuasiva, è stata in proposito avanzata di recente dal Corsano<sup>3</sup>, che ha fruttuosamente studiato le cosiddette opere inedite del Nolano, ed in particolare il *De magia* e il *De vinculis*. Attraverso di esse egli ha messo in luce come l'antico atteggiamento strettamente teoretico del Bruno venisse via via sopraffatto da un crescente impulso all'azione, quasi che la finalmente conseguita chiarificazione dei propri concetti, depositata nei poemi francofortesi, gli imponesse di uscire dall'astratta sfera speculativa per diffondere ed imporre la riconosciuta verità. Il costante fervore didattico del Bruno segna appunto il ponte di passaggio tra il pensiero e l'azione, la teoria e la prassi. Nella propria filosofia il Nolano era venuto riconoscendo sempre più distintamente un valore etico-sociale, una significazione di annunzio evangelico e di universale rigenerazione: l'insegnamento diveniva predicazione e apostolato, e la sua opera di rinnovatore della scienza – tollerata, se non applaudita, in Germania – si espandeva in una azione di

---

<sup>1</sup> Un utile riscontro è fornito dal processo di eresia subito dal Campanella in Napoli pochi anni più tardi (aprile 1600-gennaio 1603), largamente illustrato e documentato in L. AMABILE, *Fra T. Campanella, la sua congiura, i suoi processi*, ecc., Napoli, 1882, vol. II, pp. 119-326, e vol. III, pp. 194-546 e 621-643; dello stesso un utile contributo in *Fra T. Campanella ne' castelli di Napoli*, ecc., Napoli, 1887, vol. I, p. 481.

<sup>2</sup> Cfr. *Vita cit.*, pp. 460-2 e 509-13.

<sup>3</sup> Cfr. A. CORSANO, *Il pensiero di G. Bruno nel suo svolgimento storico*, Firenze, 1940, pp. 275-294. La tesi è stata sostanzialmente accolta dal CROCE (cfr. *L'orgoglio del filosofo*, "La critica", XLI, 1943, p. 230).

riforma religiosa, che le Chiese protestanti mostravano di reprimere con intransigenza non meno rigorosa di quella che lo stesso impulso avrebbe trovato in paese cattolico. La religione che il Bruno propugna è una religione intellettualistica, naturalistica, semplificata, spoglia di dommatismi, al fine di sgombrare il terreno da ogni appiglio alle disquisizioni ed alle eresie; un deismo fondato sulla carità concorde degli uomini, che più nulla ha di comune con la dottrina rivelata del Cristianesimo. Risolta in questa visione etico-religiosa la sua tormentosa indagine dialettica e cosmologica, Bruno è trascinato all'azione e concepisce il proposito di ridurre tutto il mondo ad una religione, traendone per sé, di conseguenza, quell'autorità politica, di cui la propria dottrina lo fa degno. Analogia perfetta con la parallela evoluzione della giovinezza campanelliana, che porta lo Stilese, dallo schietto interesse speculativo dell'adolescenza, ad un sempre più impaziente e torbido impulso all'azione sovvertitrice, trascinato dalla inebriante certezza, via via più radicata e fervente, di un proprio messianesimo predestinato.

Che Bruno abbia concepito questo ambizioso proposito pare ormai certo, dopo che il Corsano ha posto in rilievo quelle testimonianze disperse ma altamente significative, che a tal riguardo trapelarono durante il processo; il Garin non ha esitato ad accogliere la nuova tesi, sottolineando come si resti con ciò sulla linea della derivazione ficiniana e pichiana, nella corrente ormai esigua del platonismo rinascimentale, che aveva pur vagheggiato l'ideale della religione comune a tutte le genti, espressione suprema dell'unico Logo animatore dell'universo<sup>1</sup>. Si tratta in sostanza dell'antico motivo erasmiano della purificazione del culto, che al giovane Bruno come al maturo Campanella parve potesse operare ancora fruttuosamente dall'interno del pensiero cattolico, senza violare alcuno dei confini della sostanziale ortodossia; aspirazione che aveva altre radici remote nel profetismo del millennio e che trovava d'altronde, anche più tardi e fra i riformati – si pensi al Grozio, – echi sinceri in un desiderio di palingenesi del genere umano e di ritorno all'universale concordia al di là delle barriere politiche e dei rancori di setta.

Affascinato da questa utopistica visione, Bruno pensò certo a tradurla in realtà: impresa assurda per chicchessia, ma tanto più per un uomo che un'ormai lunga e triste esperienza doveva aver rivelato a se stesso come incapace di relazioni socievoli, facile all'ira, più caustico che persuasivo, dommatico in ogni asserzione, tanto impulsivo quanto intollerante. Ben più adatto alla bisogna potrà ravvisarsi il Campanella: cordiale, caloroso, entusiasta, oratore travolgente, ricco di irresistibile fascino personale. Ma Bruno contava su altri mezzi: aveva studiato nel *De vinculis* l'arte del successo, l'oscuro fascino che avvince le anime e le fa strumenti del dominatore, fidava nei segreti di un'arte magica capace di operare sulle coscienze piegandole alla propria volontà, sentiva inoltre che la grande fede poteva trascinare l'inerzia della materia e del senso e compiere miracoli. Studiando e

---

<sup>1</sup> Cfr. E. GARIN, Recensione al vol. del Mercati, "Annali della Scuola Normale Sup. di Pisa", Classe di Lettere, Ser. II, vol. XIII, 1943, pp. 224-228.

professando fervidamente in quegli anni l'arte divinatoria e magica, accostandosi con invincibile curiosità alla un tempo disprezzata astrologia, egli crede di procacciarsi gli strumenti del dominio; ha mature in sé e definite sia la concezione della nuova religione universale, sia la visione della natura e del cosmo, che gli forniscono la base teologica e speculativa del verbo da bandire; infine l'intuizione fatalistica di una vicenda cosmica alterna di perenni ritorni gli ispira la convinzione che alle sue sventure ed umiliazioni debba seguire una felice età di potenza.

È a questo punto che lo raggiunge a Francoforte l'invito del Mocenigo. Anche la situazione politica gli par propizia, mentre in Francia progredisce l'energico e realistico Bearnese, promettendo rivolgimenti di vasta portata per l'Europa cristiana; sa che a Venezia, tutelatrice gelosa delle proprie giurisdizioni, vige una tolleranza aperta alle voci religiose d'Oltralpe; spera nella bonarietà del Pontefice, cui ha in animo di dedicare un suo grande lavoro, nel segreto disegno di assoggettarlo alla sua arte fascinatrice, riducendo così alla conquista di un uomo capitale il suo programma di persuasione ecumenica. E l'aristocrazia veneta, già notoriamente spregiudicata, dischiude un campo fertile al suo impaziente proselitismo, facendogli balenare il miraggio di poter tenere in pugno, in caso di successo, le forze compatte di uno Stato disciplinato e potente.

Con non minore acume indaga poi il Corsano le cause del suo totale fallimento: prima e diretta la bassezza morale e l'ottusità intellettuale del Mocenigo, avidamente curioso di mirabolanti segreti, ma pronto a scandalizzarsi dinnanzi alla sovvertitrice dottrina del Nolano; ma causa più sostanziale e profonda l'im maturità stessa del Bruno all'impresa, quella sua cieca fede in arti occulte di cui non aveva la minima esperienza, la sua stessa condizione di straniero, ignoto se non sospetto, palesemente inadeguato a dare l'avvio a sì gran flusso di eventi. Ma soprattutto l'intima debolezza del proposito, tanto fervido quanto indeterminato, fluttuante fra l'estremismo della "setta di Giordanisti", nuova religione naturalistica che avrebbe avuto nel Nolano il suo profeta-legislatore, ed un assai più moderato disegno di riforma interiore del Cristianesimo, sdogmatizzato e razionalizzato, ma pur sempre attuabile – nell'illusione bruniana – partendo da quella dottrina cattolica in cui egli riconosceva finalmente la meno imperfetta delle religioni positive, sotto l'aspetto teologico, e la più disciplinata ed organica compagine di credenti, sotto l'aspetto gerarchico e sociale.

Certe discordanze della documentazione, che in qualche punto non essenziale rendono non del tutto persuasiva la tesi del Corsano, possono conciliarsi, a mio avviso, intendendo che il progetto di sovvertimento totale costituisse l'intima e più sincera aspirazione del Nolano ed insieme rappresentasse un'impresa palesemente assurda anche per il suo più ottimistico entusiasmo. Questo programma massimo non apparve mai, nella sua mente, come praticamente realizzabile: se egli ne parlò con estranei, lo fece sempre con somma cautela o – meglio – trasportato da un suo ormai ben



noto piglio di spregiudicata protervia, da una compiaciuta tracotanza di rivoluzionario, lungi sempre dall'intento di avviare un'opera di propaganda e di persuasione. Invece sul piano pratico egli pose seriamente il progetto di rientrare in grembo alla Chiesa e di conseguirvi, con le arti che si credeva di possedere, una posizione autonoma ed influente, tale da consentirgli di agire progressivamente nel senso desiderato. Il ritorno in Italia è dunque un tentativo vago e cauto insieme, quasi una puntata di avanscoperta intesa a saggiare le reazioni dell'avversario da una posizione che rendesse ancora agevole la ritirata ed insieme a tentare *in loco* i primi esperimenti del proprio illusorio potere.

### 3. INIZIO DEL PROCESSO: DENUNCIA E PRIME TESTIMONIANZE

(maggio 1592)

Il contegno del Bruno nei primi mesi del soggiorno veneto ben rivela questa incertezza: egli non si ferma subito in casa del Mocenigo e passa invece qualche tempo fra Venezia e Padova, quasi a sondare luoghi ed ambienti diversi; ritrova il Besler e con lui continua con particolare fervore gli studi magici, cabalistici e divinatori allo scopo di impadronirsi appieno di segreti destinati a servirgli come essenziali strumenti per l'azione. Solo in un secondo tempo, forse deluso altrove, accetta l'ospitalità del patrizio veneto ed inizia su di lui l'opera di persuasione, mentre frequenta l'accademia filosofico-letteraria di Andrea Morosini, vagheggiando di guadagnarsi per quel tramite influenze e simpatie nella cerchia della aristocrazia repubblicana; presto una delusione completa lo aspetta anche qui per l'ottusa grettezza del giovane, avido di imparare chissà quali misteriose dottrine, ma sgomento per le temute novità bruniane. Allora il Nolano deve convincersi che l'ultima via aperta al suo impulso riformatore è quella diretta, coincidente altresì con il programma minimo e l'azione più cauta, quella cioè che conduce al Pontefice di Roma; concepisce allora il proposito, e lo manifesta senza alcun sospettabile secondo fine ad un antico confratello, di tornare a Francoforte per dare alle stampe un vasto suo libro recente che intende deporre in umile omaggio, insieme ad una formale professione di ravvedimento, ai piedi di Clemente VIII, il Papa di recente eletto.

Pur nel fallimento dell'abbozzato tentativo, non sarebbe riuscito vano il soggiorno veneto del Bruno, avendogli esso mostrato l'impossibilità di avviare in Italia, neppure nello Stato più avverso alle interferenze ecclesiastiche, una riforma religiosa capace di affiancarsi all'autonomia politica e di instaurare una di quelle Chiese di Stato di cui aveva a sue spese saggiato il rigore fra i Calvinisti di Ginevra, gli Anglicani di Oxford, i Luterani di Helmstädt e di Wittenberg. Nell'accingersi a tornare temporaneamente in Germania egli portava dunque con sé una preziosa esperienza, destinata a rivolgere il suo impulso all'azione riformatrice verso un programma meno utopistico e

più moderato, per quanto di senso pratico e di cautela fosse compatibile con l'astratto speculare e l'intransigenza focosa del Nolano.

Questo nuovo sviluppo dell'evoluzione bruniana, che avrebbe certo fruttificato un ulteriore ripensamento del suo sistema, almeno per la parte teologico-religiosa, fu bruscamente troncato da un caso stolto, impreveduto, gravido di conseguenze esiziali. Accadde che Giovanni Mocenigo, rimasto in gran parte deluso nelle sue vacue speranze, furente pel proposito di partire espressogli dal Bruno, impotente a trattenerlo con la persuasione, decise di ricorrere alla violenza: né si accontentò di irrompere, la notte del 22 maggio 1598, nella stanza dell'ospite, e di farlo rinchiudere in luogo sicuro, ma, dopo aver invano usato allettamenti e minacce, diede sfogo al suo vendicativo livore e il dì seguente presentò contro di lui all'Inquisitore veneto una denuncia scritta di estrema gravità. La sera stessa gli sbirri trasferivano l'accusato nelle carceri del S. Uffizio, mentre due e sei giorni più tardi il Mocenigo rilasciava due nuove, ma assai meno rilevanti deposizioni<sup>1</sup>.

Nel valutare la testimonianza del Mocenigo non par che si possa dubitare della sincerità delle sue affermazioni: il successivo contegno del Bruno, non meno delle sue anteriori opere a stampa forniscono ampie conferme ai capi d'accusa proposti, sicché non tanto si dovrà andar cauti per discernere quanto il Mocenigo insinuò o aggravò sotto lo stimolo d'un astioso risentimento, ma occorrerà piuttosto leggere il vero pensiero e la eco del Nolano attraverso le deformazioni che il denunziante introdusse per mera insufficienza intellettuale, per volgarità e rozzezza nativa.

Sei anni più tardi il compilatore del *Sommario*, che fu quasi certamente per ragioni d'ufficio il bolognese Giulio Monterenzi, assunto nell'estate del 1597 alla carica di procuratore fiscale<sup>2</sup>, ricavò dalla disordinata esposizione offerta dalla prima lettera del Mocenigo non meno di dodici capi d'accusa contro il Nolano, qualcuno di più di quanti ne aveva raccolti tre anni prima il Filonardi, suo predecessore, nel compilare gli articoli del Fisco per le ripetizioni<sup>3</sup>. Nell'elencare queste e le successive imputazioni verrò raggruppandole e scernendole alquanto, non senza affiancare a ciascuna le parole delle deposizioni su cui esse riposavano<sup>4</sup>.

Il Bruno veniva dunque accusato:

---

<sup>1</sup> Cfr. *Vita*, pp. 461 segg. e in particolare le pp. 481-4: delle deposizioni del Mocenigo si ha il testo integrale in *Documenti*, ven. I, II e IV, pp. 59-68.

<sup>2</sup> Conservando la stessa carica, fu appunto il Monterenzi che, nella primavera del 1600, compilò il sommario dei processi ecclesiastici condotti in Calabria contro il Campanella ed un anno dopo fornì contro il medesimo una serie di articoli addizionali (cfr. L. AMABILE, *Fra T. Campanella, la sua congiura*, ecc. cit., vol. II, pp. 127 e 212).

<sup>3</sup> Come risulta dal fatto che taluni capi d'accusa del *Sommario* non trovano appoggio negli esami ripetitivi, ma solo nella prima denuncia.

<sup>4</sup> Definisco le singole imputazioni secondo la dizione dei titoli del *Sommario* (il MERCATI ne dà il completo elenco alle pp. 5-6), ma le numero con una progressione del tutto indipendente, distinta da parentesi quadre, che rappresenta l'ordine in cui furono successivamente formulate. I numeri [1-8] del mio elenco, tratti dalla deposizione del Mocenigo, corrispondono nel *Sommario*, ai titoli 1, 2, 3, 5, 7 e 9, 22, 23, 18.

[1]. Di avere opinioni avverse alla S. Fede e di aver tenuto discorsi contrari ad essa ed ai suoi ministri<sup>1</sup>.

[2]. Di avere opinioni erronee sulla Trinità, la divinità di Cristo e l'incarnazione<sup>2</sup>.

[3]. Di avere opinioni erronee sul Cristo<sup>3</sup>.

[4]. Di avere opinioni erronee sulla trasustanziazione e la S. Messa<sup>4</sup>.

[5]. Di sostenere l'esistenza di molteplici mondi e la loro eternità<sup>5</sup>.

[6]. Di credere alla metempsicosi ed alla trasmigrazione dell'anima umana nei bruti<sup>6</sup>.

[7]. Di occuparsi d'arte divinatoria e magica<sup>7</sup>.

[8]. Di non credere alla verginità di Maria<sup>8</sup>.

Oltre a questi capi d'accusa di maggior rilievo e destinati ad avere non piccolo seguito nel processo, la denuncia del 23 maggio ne conteneva tre altri ancora, dai quali il Nolano si liberò con relativa facilità: sono quelli che lo imputavano di tenere in dispregio i Dottori della Chiesa, di ritenere che i peccati non vengono puniti e di aver già subito altri processi d'Inquisizione<sup>9</sup>. La prima di queste tre accuse, quantunque un teste affermasse più tardi di aver udito dal Bruno "che S. Geronimo era ignorante", parve respinta a sufficienza dalla dichiarazione del quarto costituito, in cui l'inquisito afferma di aver sempre parlato con rispetto dei Dottori della Chiesa, di aver biasimato solo i teologi eretici e di aver particolarmente tenuto in onore S. Tommaso<sup>10</sup>. Nella stessa occasione negò di aver sostenuto che i peccati non vengono puniti, e citò l'intero dialogo *De la causa* e la p. 19 del *De l'infinito* a testimonianza della sua costante credenza nell'efficacia delle buone opere; sebbene nel

---

<sup>1</sup> Il Bruno avrebbe detto: "che niuna religione gli piace"; che voleva "farsi autor di nuova setta sotto nome di filosofia"; "che la nostra fede cattolica è piena tutta di bestemie contro la maestà di Dio; che bisognerebbe levar la disputa e le entrate alli frati, perché imbratano il mondo; che sono tutti asini e che le nostre opinioni sono dottrine d'asini; che non abbiamo prova che la nostra fede meriti con Dio"; "che si meraviglia come Dio sopporti tante eresie di cattolici".

<sup>2</sup> "Che non vi è distinzione in Dio di persone, e che questo sarebbe imperfezion di Dio" (come si vede il capo d'accusa è più ampio; sarà giustificato in tale forma dagli interrogatori del Bruno).

<sup>3</sup> "Che Cristo fu un tristo e che, se faceva opere triste di sedur populi, poteva molto ben predire di dover esser impicato"; "che Cristo faceva miracoli apparenti e ch'era un mago, e così gli apostoli, e ch'a lui daria l'animo di far tanto e più di loro; che Cristo mostrò di morir mal volentieri, e che la fuggì quanto che poté".

<sup>4</sup> "Che è bestemia grande quella de' cattolici, il dire che il pane si transustanzii in carne".

<sup>5</sup> "Che il mondo è eterno, e che sono infiniti mondi, e che Dio ne fa infiniti continuamente, perché dice che vuole quanto che può". Le accuse di credere nella molteplicità e nell'eternità dei mondi diedero argomento a due diversi titoli del *Sommario* (il settimo e il nono), ma in realtà le due asserzioni hanno un'intima connessione logica, che nel corso delle inquisizioni non fu mai smentita.

<sup>6</sup> "Che le anime create per opera della natura passano d'un animal in un altro; e che, come nascono gli animali brutti di corruzione, così nascono anco gli uomini, quando doppo i diluvii ritornano a nasser".

<sup>7</sup> "Dice di voler attender all'arte divinatoria, e che si vuol far correr dietro tutto il mondo".

<sup>8</sup> "Che la Vergine non può aver parturito"; in verità questo accenno del Mocenigo sfuggì al compilatore del *Sommario*, che elencò l'accusa al 18° posto, cavandola dagli esami ripetitivi; ma in essi è appunto ricordata evidentemente perché a suo tempo il Filonardi l'aveva estratta da questa deposizione e compresa fra i suoi articoli.

<sup>9</sup> "Che S. Tomaso e tutti li dottori non hanno saputo niente a par di lui, e che chiariria tutti i primi teologhi del mondo, che non sapriano rispondere"; "che non vi è punizione di peccati... e che il non far ad altri quello che non voressimo che fosse fatto a noi basta per ben vivere, e che se n'aride di tutti gli altri peccati"; "m'ha detto d'aver avuto altre volte in Roma querelle a l'inquisizione", ecc. Questi tre capi d'accusa diedero argomento ai titoli 14, 24 e 30 del *Sommario*.

<sup>10</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 60 e 106; *Sommario*, nn. 133-135; ivi a p. 89, nota 1, il Mercati raccoglie dagli scritti e dalla vita del Bruno le testimonianze della sua rispettosa considerazione per l'Aquinate.

primo testo non si tocchi l'argomento in questione e nel luogo citato del secondo manchi il preciso riferimento, i giudici non insistettero oltre, neppure quando, un paio d'anni dopo, un nuovo teste ricordò che il Bruno "diceva che li peccati non si punivano altrimenti<sup>1</sup>". Infine, nel quinto costituito il Nolano eluse abilmente l'accusa di essere stato altra volta processato e, mentre il Mocenigo aveva riferito notizie relative al processo aperto contro di lui in Roma, per cause oscure quanto gravi, nel marzo-aprile 1576, egli narrò invece vari particolari sull'anteriore processo istituito nei suoi riguardi in seno all'Ordine, per più tenui motivi, che l'aveva indotto a fuggire da Napoli nel febbraio dello stesso 1576<sup>2</sup>. Nulla risultava a carico del Bruno negli archivi del S. Uffizio, ed a queste spiegazioni i giudici parvero acquietarsi: per conseguenza, altro non contenendo la prima lettera del Mocenigo tranne l'indicazione di tre testimoni nelle persone del senese Giambattista Ciotti e del fiammingo Giacomo Briciano, librai in Venezia, nonché del nobile Andrea Morosini, otto furono le imputazioni principali sulle quali venne aperto il processo.

La seconda lettera del Mocenigo, in data 25 maggio, "fiacca e poco verace difesa dell'accusatore", recò solo una conferma all'accusa [7] di pratiche superstiziose, allegando egli "un certo libretto di congiurazioni, trovato tra certe sue carte scritte<sup>3</sup>". Intanto il tribunale subito costituito agiva senza indugio, iniziando il cosiddetto processo offensivo, vale a dire l'esame di tutte le persone chiamate in causa; già il giorno seguente quattro deposizioni furono raccolte e cioè, con quella insignificante del capitano Matteo d'Avanzo sulla carcerazione del Nolano, quelle del Ciotti, del Briciano e dell'accusato medesimo<sup>4</sup>.

Disse il Ciotti di aver conosciuto il Bruno a Francoforte, di averne parlato col Mocenigo prima della sua venuta a Venezia, di aver spedito una lettera di costui all'inquisito, che in Germania aveva conosciuto come persona che faceva "professione di filosofo" e mostrava "d'aver lettere e letto molte cose"; riferì per sentito dire confuse notizie sulla vita di lui fino a quel giorno ed affermò di conoscere delle sue opere il *De minimo*, gli *Eroici furori* e il *De l'infinito*. Solo dopo averlo fatto parlare su tutti questi punti gli inquisitori gli domandarono: "se sa che 'l detto Iordano sia catolico e vive da cristiano", al che l'esaminato rispose che, per quanto sapeva di certa scienza, il Bruno non era mai uscito seco "a dir cosa per la quale abbi potuto dubitar che non sia catolico e buon cristiano"; solo dietro insinuazioni recenti del Mocenigo egli aveva fatto in tal senso "qualche diligenza" nella sua andata ultima a Francoforte "la Pasqua prossima passata" ed in tale occasione gli era stato detto da qualche scolare di quello Studio, che il Bruno in quelle parti "era tenuto per omo che non abbi alcuna religione". Licenziato il Ciotti, si chiamò il suo collega Briciano, che

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 60 e 107; *Sommario*, nn. 198-200, ed ivi, p. 102, nota 3.

<sup>2</sup> Cfr. *Vita*, pp. 224-243 e 262-266; *Documenti*, pp. 60 e 124; *Sommario*, nn. 216-217.

<sup>3</sup> Cfr. *Vita*, p. 489, e *Documenti*, p. 64.

<sup>4</sup> Le deposizioni del 26 maggio si hanno nei *Documenti*, ven. V-VIII, pp. 68-81.

narrò analogamente di aver incontrato il Bruno a Francoforte e a Zurigo, riferì senza esattezza qualche cenno biografico, rammentò di aver visto dei suoi libri il *Cantus Circaeus*, “un altro *De memoria* stampato in Parigi<sup>1</sup>” e il *De Lampade combinatoria*; interrogato infine: “se sa che ‘l detto Iordano sia buon cristiano o no”, rispose, appunto come il Ciotti, di non aver udito nulla in tal senso direttamente, ma che il Priore dei Carmelitani di Francoforte gli aveva detto che il Bruno “aveva bel ingegno e delle lettere ed era omo universale, ma che non aveva religione alcuna” a suo credere, avendolo anche sentito affermare “che sa più che non sapevano li Apostoli e che gli bastava l’animo de far, se avesse voluto, che tutto il mondo sarebbe stato d’una religione”. Gli esami dei due librai dovettero apparire ai giudici tutt’altro che conformi alla deposizione del denunziante, il quale aveva pur scritto di aver saputo dal Briciano che il Bruno “era nemico di Cristo e della nostra fede e che gli aveva sentito dire di gran eresie”. È vero che restava tuttavia da interrogare il Morosini, terzo testimone dell’accusa, ma a lui si ricorse solo più tardi e le sue risposte furono anche più recisamente negative, nessun teste nuovo fornì il costituito del Ciotti, uno soltanto ed incerto – il Priore di Francoforte – né facilmente esaminabile, emerse da quello del Briciano: accingendosi ad interrogare l’accusato, il tribunale avrebbe potuto nutrire fondati sospetti sulla veridicità del denunziante, le cui accuse trovavano solo vaghe e generiche conferme; quanto al Bruno, la massima della giurisprudenza del S. Uffizio, per cui “unus testis, nullus testis”, pareva promettergli non ardua via di salvezza.

Sussisteva in realtà un ben più serio pericolo, costituito dalla incancellabile ed anche troppo eloquente testimonianza de’suoi libri stampati, documenti che nessun diniego avrebbe potuto smentire: ancora ignote in gran parte ai giudici, ma incombenti minacciosamente sul capo dell’inquisito, furono quelle pagine ad imporgli una condotta diversa dalla semplice ostinazione negativa, spingendolo ad escogitare un piano difensivo meno rigido, consistente nel negare il negabile, nel giustificare – mediante opportune attenuazioni – quanto si poteva destramente conciliare col dogma cattolico, nell’ammettere infine taluni non altrimenti riducibili errori, ripudiandoli ed invocando per essi clemenza. In questo stato d’animo, il 26 maggio 1592, il Bruno comparve per la prima volta davanti al tribunale dell’Inquisizione.

#### 4. LA FASE VENETA DEL PROCESSO OFFENSIVO

(maggio-luglio 1592)

In quella prima seduta il Filosofo narrò succintamente le sue disavventure recenti, la venuta da Francoforte a Venezia, gli insegnamenti impartiti al Mocenigo, il suo proposito di partire, la cattura subita a tradimento; fu poi interrogato sulla sua famiglia, patria, età, professione e vita ed intraprese

---

<sup>1</sup> Non può essere che il *De umbris idearum*, stampato appunto a Parigi da Egidio Gourbin nel 1582, l’anno stesso in cui vi usciva il *Cantus Circaeus*.

un racconto che, per la varietà dei casi occorsigli e le spiegazioni qua e là richieste dagli Inquisitori, si protrasse per spazio non breve, tanto da occupare per intero anche il secondo costituito, tenuto quattro giorni più tardi, il 30 maggio. Procedette il racconto “in modo piuttosto sommario ne’ punti più scabrosi e più difficilmente indagabili, e in tutto il resto con bastante chiarezza e fedeltà<sup>1</sup>”, ma nell’intervallo fra i due interrogatori era intanto pervenuta all’Inquisitore la terza lettera del Mocenigo, colla data del 29, nella quale il denunziante non solo forniva ulteriori, diffusi e sempre più compromettenti particolari relativi alle due prime accuse sopra elencate<sup>2</sup>, ma poneva altresì il fondamento di una imputazione del tutto nuova, quella cioè:

[9]. Di indulgere al peccato della carne<sup>3</sup>.

Nel secondo costituito il Bruno concludeva intanto il racconto dei suoi travagli e se ne disimpegnava in modo più che soddisfacente, tacendo soltanto i particolari più compromettenti – l’adesione al calvinismo ginevrino, ad esempio – ma ponendo in luce la dirittura della propria condotta per ogni paese d’Europa fra cattolici e fra eretici; mostrò di essere uscito dalla religione non in cerca di sfrenate licenze, ma della propria libertà di filosofo, e concluse dichiarando che la sua meditata partenza per Francoforte, sì brutalmente impedita, aveva lo scopo di farvi stampare la sua recente opera *Delle sette arti liberali*, che egli intendeva con altri scritti a stampa da lui approvati – alcuni intendeva respingerli e disconoscerli – “presentar alli piedi de Sua Beatitudine”: dal lungo errare per tanti paesi e tante dottrine egli intese mostrarsi così già avviato sulla via del ritorno, non umiliato né pentito, ma coerente con una intima e conquistata maturazione. A suffragio della sincerità di queste affermazioni dichiarò di aver messo a parte del suo proponimento un padre domenicano del Regno incontrato a Venezia in occasione del capitolo ivi tenuto, fra Domenico da Nocera. Subito invitato a

---

<sup>1</sup> Cfr. *Vita*, p. 491; i primi due costituiti si vedano in *Documenti*, ven. VIII-IX, pp. 76-88.

<sup>2</sup> Sull’accusa [1] di avere opinioni avverse alla Santa Fede, ecc., il Mocenigo dichiarò che il Bruno sosteneva: “che il proceder ch’usa adesso la Chiesa non è quello ch’usavano gli Apostoli; perché quelli con le predicationi e con gli esempi di buona vita convertivano la gente, ma che ora chi non vuol esser cattolico bisogna che provi il castigo e la pena, perché si usa la forza e non l’amore; che questo mondo non poteva durar così, perché non v’era se non ignoranza, e niuna religione che fosse buona; che la cattolica gli piaceva ben più de l’altre, ma che questa ancora avea bisogno di gran regole; e che non stava bene così, ma che presto il mondo avrebbe veduto una riforma generale di se stesso, perché era impossibile che durassero tante corrottele; e che sperava gran cose sul Re di Navarra, e che però voleva affrettarsi a metter in luce le sue opere e farsi credito per questa via, perché, quando fosse stato tempo, voleva esser capitano; e che non sarebbe stato sempre povero, perché averia goduto i tesori degli altri”; “che, sicome riputava per altro saviissima questa Republica [di Venezia], così non poteva fare che non la dannasse a lasciar così ricchi i fratti; e che doveriano fare come hanno fatto in Francia, che le entrate dei monasterii se le godono i nobili, e li fratti mangiano un poco di prodo; e che così sta bene, perché quelli che entrano frati al dì d’oggi sono tutti asini, a’ quali il lasciar godere tanto bene è grandissimo peccato”. Quanto all’accusa [2], di avere opinioni erronee sulla Trinità, ecc., il Mocenigo avrebbe sentito: “che, adesso che fiorisse la maggior ignoranza che abbi avuto mai il mondo, si gloriano alcuni di aver la maggior cognizione che sia mai stata, perché dicono di saper quello che non intendono, che è che Dio sia uno e trino, e che queste sono impossibilità, ignoranze e bestemie grandissime contra la maestà di Dio”; alle rimostanze dello scandalizzato uditore il Bruno avrebbe risposto ridendo: “Oh, vederete quello ch’avancierete del vostro credere! Aspettate il giudizio, quando tutti ressussiteranno, che vederete allora il premio del vostro merito!”.

<sup>3</sup> Avrebbe detto il Bruno: “che gli piacevano assai le donne, e che non avea arivato ancora al numero di quelle di Salomone; e che la Chiesa faceva un gran peccato nel far peccato quello con che si serve così bene alla natura; e che lui lo avea per grandissimo merito”. A questo argomento fu dedicato il 25° titolo del *Sommario*.

rilasciare una dichiarazione scritta, il nuovo teste, in data 31 maggio, confermò sostanzialmente la deposizione del Bruno, sicché per questo riguardo i giudici dovettero ricevere una favorevole impressione e la sincerità delle concomitanti asserzioni dell'inquisito ne trasse autorevole avallo<sup>1</sup>.

Più tardi il racconto dei casi occorsi al Filosofo nel decennale vagabondaggio diede argomento al Monterenzi, meno tenero del suo predecessore, per istituire nel sommario quattro nuovi capi d'accusa a carico del Bruno, imputato di rifuggire dal Sacramento della penitenza, di esser stato in paesi d'eretici ascoltando i loro sermoni, di aver mangiato carne nei giorni proibiti e di aver letto libri non permessi<sup>2</sup>, ma queste imputazioni erano state probabilmente compendiate dal Filonardi in un solo articolo del Fisco e cioè:

[10]. Di aver soggiornato in paesi di eretici, vivendo alla loro guisa,

articolo che ebbe tenui echi nel processo ripetitivo, avendo il Nolano efficacemente difeso e giustificato il suo comportamento fin dal tempo dell'inchiesta veneziana.

Col 2 giugno si iniziò l'interrogatorio dell'inquisito intorno ai capi d'accusa addossatigli: esso richiese quattro consecutive sedute del tribunale, due in quel giorno stesso e un'altra in ciascuno dei seguenti, ma poiché il brevissimo costituito del 4 giugno può ritenersi trascurabile, risulta che due intense giornate furono sufficienti per condurre quegli esami di tanta importanza<sup>3</sup>. Com'era prevedibile, il tribunale si interessò subito agli scritti del Bruno, tanto frequentemente nominati in processo e dai quali era lecito ripromettersi una decisiva illuminazione sugli atteggiamenti spirituali dell'accusato: quasi antivedendo la domanda, il Nolano aveva preparato di suo pugno una lista di tutte le sue opere, elencando prima quelle pubblicate, quindi le inedite, e poté subito consegnarla ai giudici, riconoscendo come da lui composti e contenenti proprie dottrine tutti i testi enumerati, ad eccezione dell'ultimo, quel *De sigillis Hermetis, Ptolemaei et aliorum*, che, preso da crescente interesse per l'astrologia, si era fatto trascrivere in Padova dal Besler.

Ammise che parte di quei libri erano apparsi sotto falso nome di luogo (Venezia o Parigi invece di Londra) ed, interrogato sul loro contenuto, rispose con una dichiarazione che riassume ed illumina tutta la sua futura condotta nel processo, dalla iniziale impostazione delle difese, fino alla suprema ostinazione che lo trasse al rogo. Egli dichiarò infatti: "La materia di tutti questi libri, parlando in generale, è materia filosofica e, secondo l'intitulazion de detti libri, diversa, come si può veder in essi: nelli quali tutti io sempre ho diffinito filosoficamente e secondo li principii e lume naturale, non avendo riguardo principal a quel che secondo la Fede deve essere tenuto; e credo che in essi non si ritrova cosa per la quale possa esser giudicato, che *de professo* più tosto voglia impugnar la

---

<sup>1</sup> Si veda la deposizione di fra Domenico in *Documenti*, ven. X, pp. 88-9.

<sup>2</sup> Cfr. i titoli 19, 27, 28 e 29 del *Sommario* (p. 6) ed i nn. 157 e 208-215, tratti non solo dal secondo, ma anche dal quarto e quinto costituito veneto (cfr. *Documenti*, pp. 82-6, 104, 106 e 115 segg.).

<sup>3</sup> I costituiti III, IV, V e VI in *Documenti*, ven. XI-XIV, pp. 90-128.

religione che esaltar la filosofia, quantunque molte cose impie fondate nel lume mio naturale possa aver esplicato<sup>1</sup>”.

Negò poi di aver mai, tanto in pubblico che in privato, insegnato dottrine avverse alla Santa Fede direttamente; solo ammise, in coerenza con la dichiarazione che precede, di averlo potuto fare indirettamente nell’espore la propria filosofia, così come altri esponevano le dottrine aristoteliche o platoniche, ben più avverse alla Fede delle proprie. Additò poi ai giudici come depositari del suo definitivo pensiero i tre poemi latini recentemente stampati a Francoforte ed in parte il *De compositione imaginum*: e, quasi per darne un compendio, espone in una pagina di singolare vigore la teoria dell’universo infinito popolato dagli innumerevoli mondi e governato dalla provvidenza universale identificata con la “natura, ombra e vestigio della divinità”; quanto all’eternità del mondo, lo riconobbe implicitamente “causato e prodotto” nella guisa in cui ogni ente dipende dalla Prima Causa, eludendo il contrasto non rimediabile fra la propria dottrina ed il dogma cattolico, fondato sul *Genesi*, della creazione nel tempo. È comunque fatto singolare che i giudici veneti non siano più tornati su questo punto, che corrispondeva ad una delle accuse del Mocenigo [5], quasi convinti di trovarsi di fronte ad una opinione filosofica irrilevante sotto il loro angolo visuale: ben più vigile ed esigente, il tribunale romano riporterà in primo piano questo aspetto dell’eterodossia bruniana.

Tutto il resto della seduta fu dedicato al secondo capo d’accusa del Mocenigo. Spontaneamente il Bruno dichiarò che, quanto all’incarnazione del Verbo, egli non era riuscito a superare i suoi dubbi in proposito “stando nelli termini della filosofia”, pei quali non aveva potuto intendere quel mistero che non “si può provar per raggion e conchiudere per lume naturale”. Egli aveva perciò dubitato “con incostante fede”, senza però mai mostrarne pubblico segno, ed allo stesso modo non gli era venuto fatto di intendere lo Spirito Santo come Terza Persona, ma solo “secondo il modo pittagorico”, come “anima dell’universo”, dalla quale – sempre filosoficamente – aveva immaginato promanare la vita e l’anima di tutte le cose, fondamento della loro immortalità.

Non colsero i giudici il nesso fra quest’ultima affermazione e la sesta accusa del Mocenigo e si accontentarono di richiedere all’inquisito una professione esplicita in merito al dogma cattolico della Trinità, intesa come unica essenza distinta in tre persone. Con calma e lucidità ammirevoli il Bruno ripeté quanto aveva già detto, riconobbe di aver dubitato “da disdotto anni della sua età sino adesso” nel senso sopra esposto, sostenne essere il nome di *persona* ignoto ai primi Padri, ed aver egli semplicemente inteso il Figliuolo e lo Spirito come l’Intelletto e l’Amore del Padre, affermò la sua piena ortodossia nei riguardi della Prima Persona, dichiarò di aver sempre creduto all’unità

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 91-2.



dell'essenza trinitaria e precisò i limiti della sua dubitante incredulità intorno al modo della incarnazione e passione di Cristo.

Così si concludeva il terzo costituito sopra una questione complessa e insoluta, poiché ancora nelle due sedute seguenti l'argomento venne ripreso, né il Bruno si stancò di ripetere che i suoi dubbi non erano mai stati manifestati ad alcuno, che aveva “creduto che vi sia un Dio distinto in Padre, in Verbo ed in Amore, che è il Spirito divino”, e solo non aveva potuto capire “che queste tre possino sortir nome di persone”, parendogli il termine non conveniente alla divinità, usato dubitosamente da S. Agostino, non citato nelle Scritture. Con coerenza chiesero allora i giudici qual fosse stata la sua opinione su Cristo, visto che aveva dubitato dell'incarnazione del Verbo, ed il Bruno rispose che aveva “vacillato nel modo inefabile di quella”, non circa la reale incarnazione, e precisò di aver ritenuto, stante l'incomunicabilità della natura divina con quella umana, che questa unione fosse avvenuta “per modo di assistenza” della prima alla seconda<sup>1</sup>. Più tardi confermò ancora spontaneamente tali deposizioni, ribadendo di non aver manifestato in veruna guisa i suoi dubbi, e di averne parlato nel terzo costituito a sgravio della propria coscienza: dubitando poi, o di non esser stato bene inteso, o di non essersi bene spiegato, ripeté un'ultima volta e compendiosamente la natura e i limiti dei suoi dubbi, generati dall'incomunicabilità delle due nature, per cui era stato indotto a credere che nella Trinità l'umanità del Figlio fosse stata “come un quarto subsistente”, senza perciò dedurne una quaternità. “Il che stante”, concluse “me rimetto poi a quel tanto che ne crede la Santa Madre Chiesa”. Gli si obiettò allora che da quel suo dubbio nasceva un altro grave errore: quello cioè di ritenere che in Cristo vi fosse la personalità umana, ma a questa illazione, una volta per sempre, il Bruno rispose con una frase incisiva, colla quale, assumendo con fermezza le proprie responsabilità, respingeva non meno recisamente tutte le deduzioni che altri avrebbe potuto ricavare ad arbitrio dai propri concetti. Disse: “Conosco e concedo, che questi ed altri inconvenienti possono seguire; e non ho referito questa opinione per deffenderla, ma solamente per esplicarmi e confessar il mio errore tale e tanto, quale e quanto è; e s'io avesse applicato l'animo a questo inconveniente addotto ed altri che ne possono seguire, non avrei dedotto queste conclusioni, perché posso aver errato nelli principi, ma non già nelle conclusioni<sup>2</sup>”.

Non meno di altre sette fra le maggiori accuse diedero argomento al quarto costituito, aperto con una nuova dichiarazione del Bruno, che ammise di aver potuto scrivere o dire cose contrarie alla Fede, ma non mai per opposizione o in dispregio di essa, bensì solo ragionando da filosofo o riferendo opinioni di eretici. Ripreso poi ed esaurito l'esame sulla seconda accusa nei termini sopra riassunti, si passò alla terza, e stavolta il Bruno oppose una decisa negativa, con atteggiamenti che anche la sconnessa prosa dei verbali rivela improntati a grande sincerità. A tre riprese, quasi per saggiarlo a

---

<sup>1</sup> Così nel quarto costituito; cfr. *Documenti*, pp. 99-101.

<sup>2</sup> Nel quinto costituito; cfr. *Documenti*, pp. 117-8.

fondo, i giudici toccarono l'argomento e per tre volte il Bruno negò di aver mai detto cosa alcuna in spregio dei miracoli, azioni e morte di Cristo, di averlo trattato da tristo, incapace di predire la propria morte, non disposto a morire, di aver sostenuto che i miracoli di lui erano apparenti o magici e di sentirsi in grado di farne dei maggiori<sup>1</sup>. Come in tutti i punti in cui egli si mantenne decisamente negativo, qui la sua buona fede pare indiscutibile. Se nel caso precedente era stato spontaneamente confesso circa i suoi dubbi relativi alla Trinità ed alla seconda persona, andando anche ben oltre i termini del capo d'accusa imputatogli, non v'è motivo di negare attendibilità a negazioni espresse con tanto commosso calore. Di fronte alle accuse il contegno del Bruno fu infatti improntato ad una norma rigorosa: quando la questione mossagli toccava un serio tema filosofico o teologico egli non esitò ad aprire il suo pensiero, spesso non curandosi delle conseguenze giudiziarie di tale sua sincerità: difese anzi questo suo pensiero e lo giustificò più o meno efficacemente ricorrendo, quando poté, alla Scrittura, ai Padri, ai Dottori, o almeno al lume naturale del filosofo. Quando questa difesa gli parve impossibile e l'eterodossia insanabile, ammise liberamente di aver errato, dichiarò il suo pentimento, chiese senza timore di esser castigato secondo giustizia. Ma ogni volta che l'accusa toccava argomenti futili e volgari, enunciazioni grossolane, insulti turpi alle cose sacre, egli si mostrò scandalizzato e contristato e negò ostinatamente. L'esame delle successive vicende processuali mostrerà come anche questo secondo genere di accuse non fosse tutto frutto della maligna fantasia del Mocenigo: gli anni dell'adolescenza trascorsi senza alcuna tutela in una città corrotta come la Napoli del primo Cinquecento, i più lunghi anni dell'esilio in continue peregrinazioni per terre lontane fra gente d'ogni ceto, la vivacità del temperamento, l'alto concetto di se medesimo, il risentimento per le persecuzioni subite entro e fuori dell'Ordine, tutto contribuì a distaccare il Nolano da quella castigatezza di linguaggio e di modi, che meglio sarebbe convenuta ad un religioso. Sempre perseguitato e sempre fuggiasco, malcontento di sé e degli altri, egli assunse non di rado atteggiamenti irriverenti, indulse agli stimoli del senso, prese l'abitudine di bestemmiare e non di rado dovette venirgli fatto di discorrere delle cose sacre con poco rispetto, talora con la sufficienza di chi si sente uomo di scienza di fronte alle superstizioni del volgo. Ma tutto ciò faceva in lui parte di un abito esteriore, d'una consuetudine inconscia, non d'un proposito determinato, e pertanto egli poté sinceramente negare e respingere quelle accuse, che gli venivano mosse con esagerazioni brutali, talora deviando in mal senso talune sue frasi non volgari. Il Bruno voleva insomma essere ascoltato e giudicato sulla sostanza del suo pensiero, conciliando fin che era possibile una nuova intuizione filosofica con una millenaria costruzione dogmatica, ed i piccoli detti come i piccoli gesti gli parve indegno ricordare in quel supremo dibattito di dottrine, perché, se il tribunale poteva

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 101-2, 103 e 110-111.

trovarli vergognosi per la sua persona di religioso professo e di cristiano, egli già li aveva ripudiati nella sua qualità di filosofo. D'altronde quei detti e quei gesti che egli, ripeto, aveva indubbiamente pronunciato e compiuto in forma attenuata, ripugnano addirittura alla sua stessa filosofia, che, negando ogni religione positiva, non aveva cessato mai di propugnare l'altissimo valore sociale di ciascuna. Bruno stesso, assiso sul seggio dei suoi giudici, sarebbe stato molto severo contro i seminatori di scandali: ciò avrebbe dovuto essere per il tribunale il miglior suggello della sua sincerità.

Interrogato circa la quarta accusa del Mocenigo, il Nolano si mantenne ancora sulla negativa, affermando la sua piena ortodossia nei riguardi della transustanziazione, il che ripeté succintamente nel costituito seguente<sup>1</sup>; spiegò poi di non aver mai parlato di cose teologiche con eretici e di non aver mai “comunicato né accettato la religione di alcuno di loro”; e tacque sulla sua opportunistica adesione al calvinismo ginevrino, ma fu sostanzialmente sincero nel mostrare come il suo astenersi da ogni esteriores di culto l'avesse fatto giudicare uomo senza religione. Negò poi l'ottava accusa circa la Concezione, protestandosi un'altra volta rigorosamente ortodosso, e lo stesso ripeté nel quinto costituito<sup>2</sup>; negò ancora di aver parlato male del sacramento della penitenza, spiegò con la sua apostasia la sua lunga astinenza da quello, ricordò il suo intento non potuto mandare ad effetto di rientrare nel grembo della Chiesa; ma la sua professione di credere che le anime dei dannati espiano nell'Inferno richiamò l'attenzione dei giudici sulla sesta accusa del Mocenigo.

L'argomento era particolarmente delicato poiché toccava uno dei motivi centrali della filosofia del Nolano: egli seppe disimpegnarsi con sufficiente disinvoltura, affermando di credere, “catholicamente parlando”, che le anime “non passino da un corpo all'altro, ma vadino o in paradiso o in purgatorio o in inferno”; ragionando però col lume naturale egli aveva considerato che, se l'anima può sussistere senza il corpo, può alla stessa guisa passare da un corpo all'altro: “il che se non è vero, par almeno verisimile l'opinione di Pittagora”. Ma pare evidente che in quelle strettoie il Bruno mascherasse il suo schietto pensiero intorno all'anima individuale, ch'egli tendeva a negare come entità distinta per ravvisare in ogni essere una operazione della comune anima universale. Pericolose asserzioni de'suoi libri stampati – basti pensare alle tesi di Onorio nella *Cabala* – potevano da un momento all'altro cader sotto l'attenzione inquisitoria ed egli tentò probabilmente di giocare sull'equivoco, lasciando che gli venisse attribuita una credenza nella metempsicosi, che una interpretazione superficiale del suo pensiero poteva suggerire: si trattava per lo meno d'una

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 101-3 e 119.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 104 e 117; come ha già osservato il Mercati (p. 93, nota 1) al compilatore del *Sommario* sfuggì la presenza di questa accusa nella denuncia del Mocenigo e questi passi dei costituiti; consultando il *Sommario* soltanto si avrebbe l'impressione erronea che questa imputazione fosse emersa solo nel corso del processo ripetitivo.

dottrina che salvava l'individualità (e la conseguente responsabilità) delle anime umane, d'una posizione meno estrema e – se è lecito istituire raffronti fra l'una e l'altra eterodossia – meno repugnante al dogma cattolico. La sesta accusa del Mocenigo veniva così ammessa in forma cautamente attenuata, mentre le annesse affermazioni del denunziante circa l'opinione bruniana sulla generazione dell'uomo da un processo di decomposizione organica furono categoricamente smentite nel quinto costituito<sup>1</sup>.

In materia disciplinare Bruno ammise poi di non essersi confessato da sedici anni, essendogli stata negata l'assoluzione per due volte in quell'intervallo, a Tolosa e a Parigi, da parte di confessori Gesuiti, a causa della sua condizione di apostata; affermò di aver sempre nutrito il desiderio “di uscire una volta da queste censure e di viver cristianamente e da religioso” e di aver “sempre domandato perdono al Signor Iddio”. Ammise pure di aver letto libri di Melantone, Lutero, Calvino e altri eretici, non per imparare le lor dottrine e valersene, “stimandoli io più ignoranti di me”, ma solo per curiosità, e riconobbe altresì di aver tenuto presso di sé libri proibiti, ma non di argomento teologico, bensì scritti del Lullo e d'altri, “che hanno trattato di materie filosofiche”<sup>2</sup>.

Interrogato poi in merito al primo capo d'accusa, uno dei più gravi pur nella sua formula alquanto generica, Bruno tornò alla più recisa negativa. Dichiarò che nella sua lunga pratica con gli eretici aveva sempre e soltanto disputato su argomenti filosofici, guadagnandosi fama di uomo “de nessuna religione” proprio per non aver mai “comunicato né accettato la religione di alcuno di loro”; negò di aver mai vituperato i religiosi né biasimato le loro ricchezze; levò le mani al cielo con sdegno e stupore quando gli fu contestato di aver asserito che la vita dei religiosi non era conforme a quella degli Apostoli, che “niuna religione era buona”, che “ciascaduna aveva bisogno de gran regola, particolarmente la Catolica”, e che “presto si sarebbe veduto una reforma generale”. Solo ammise di aver detto che più ottenevano un tempo gli Apostoli con la vita esemplare, la predicazione e i miracoli, di quanto oggi ottenga la Chiesa con la repressione e la costrizione, ma attenuò destramente il concetto – certo pungente pel tribunale giudicante – sottolineando che la sua approvazione del modo antico non suonava in alcuna guisa censura del moderno, e finì con l'eludere l'insistenza delle interrogazioni, risolvendo il suo detto in un candido paragone tra l'evangelizzazione apostolica, accompagnata e favorita da tanti miracoli, e i metodi contemporanei, certo più duri “per la malignità del mondo e di questi tempi”. Da ultimo tornò a negare di aver deriso la dottrina cattolica e la santa Fede, ripetendo ancora nel quinto costituito: “Non ho mai detto male de Cristo, né della fede catolica cristiana”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 105 e 119.

<sup>2</sup> Si tratta di argomenti che rientrano nell'accusa [10]; cfr. *Documenti*, pp. 104-6.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 103, 108-111 e 118.

L'ultimo argomento dell'interrogatorio fu la nona accusa, relativa al peccato della carne, ed anche in quel caso l'inquisito introdusse attenuazioni sapienti, ammise di aver considerata tale trasgressione come "il minor peccato delli altri", quasi "vicino al peccato veniale", e riconobbe di aver errato, ma "per leggerezza", ragionando in larga compagnia "di cose oziose e mondane", lungi da ogni intento di criticare il magistero ecclesiastico e il fondamento scritturale, a lui ben noto, del comandamento<sup>1</sup>.

A questo punto, "*cum hora esset tarda*", la seduta fu sospesa: su ben nove dei dieci capi d'accusa era stata raccolta la deposizione dell'imputato, ma solo in parte egli aveva soddisfatto il desiderio dei giudici di veder chiaro nel suo passato tumultuoso e nei suoi riposti pensieri.

Prima di rimandarlo alla sua cella gli fu pertanto rivolta una raccomandazione a "scaricarsi la coscienza e a dir la verità", nella quale accenni di comprensione e benevolenza quasi affettuosa si accompagnano a minacce d'ogni più severo castigo. Il tribunale invitò il Bruno a non meravigliarsi pel fuoco di fila delle domande, gli comunicò di essere in possesso di una "informazione" relativa al suo lungo soggiorno in paesi d'eretici, elencò i più gravi fra i capi d'accusa che la sua vita passata e le sue parziali ammissioni rendevano credibili e, preso atto del suo ravvedimento "in alcune cose", lo pregò "con ogni affetto" di riscattarsi con la più ampia e completa confessione, promettendogli "ogni sorte di amorevolezza possibile". Né tralasciò di ammonirlo delle gravi conseguenze cui andava incontro rifiutandosi di confessare "cosa della quale fosse poi convinto", ricordando "quelli termini di giustizia" che il S. Uffizio "suol e può usar contra li impenitenti". Umilmente il Bruno rispose di aver già detto tutta la verità, di confidare di non poter mai essere convinto d'altro, di voler tuttavia ripensare con ogni attenzione ai suoi atteggiamenti passati per dire "liberamente... il giusto e vero"<sup>2</sup>.

La notte non fece mutar consiglio al prigioniero. Ricondotto davanti ai giudici la mattina seguente, giorno 3 di giugno, dopo aver ascoltato la lettura del verbale della precedente seduta, fu interrogato per la quinta volta ed a lungo circa il suo comportamento nei paesi degli eretici<sup>3</sup>. Egli subito ammise di avere abitualmente trascurato il precetto del digiuno, non per disprezzo della Chiesa, ma "per non parer scropoloso" e riuscirne burlato; riconobbe di aver spesso ascoltato per pura curiosità prediche e dispute di eretici, senza mai partecipare alla distribuzione del pane "al modo della loro cena"; chiarì il mero significato temporale del titolo del suo libro *La Cena de le Ceneri*, prudentemente ammettendo che "può esser che in questo libro vi sia qualche errore"; spiegò di aver lodato molti eretici ed anche i loro sovrani, ma per le virtù loro e non in quanto eretici; ammise di aver errato nell'incensare Elisabetta d'Inghilterra, spiegando che l'attributo di "diva", che aveva

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 111-112.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 112-114.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 115-117 e 121-126. Siamo in genere nell'ambito dell'accusa [10].

congiunto al suo nome<sup>1</sup>, era un epiteto classico, usato alla corte inglese, privo d'ogni significato religioso; negò di aver mai conosciuto Enrico di Navarra, spiegando destramente di aver confidato in lui solo per quanto si riferiva alla conferma dei favori ottenuti a Parigi “dal re passato circa le lezioni pubbliche”, e negò altresì di averlo lodato, aggiungendo acute e preveggenti considerazioni circa l'opportunismo del sovrano, pronto a mutar confessione per convenienza politica. Recisamente negò poi di aver ambito ad autorità e ricchezze terrene, non volendo “far altra professione che di filosofo”, e concluse la deposizione fornendo, in risposta ad una precisa interrogazione, notizie copiose quanto vaghe in merito ai giovanili processi subiti in seno all'Ordine domenicano nel corso del 1576. Precedentemente i giudici avevano riaperto l'inchiesta su quattro almeno delle più gravi accuse del Mocenigo, certo insoddisfatti delle risposte ottenute nel quarto costituito, specie intorno alla Cristologia ed alla dottrina dell'anima del Bruno<sup>2</sup>, ma egli ripeté con precisione e sicurezza le precedenti affermazioni sulla divinità del Cristo, la verginità di Maria, i miracoli degli Apostoli, la dignità sacerdotale, la penitenza, il peccato della carne, la generazione dell'uomo dalla decomposizione organica, e confermò il suo dubbio sul mistero dell'incarnazione, delineando con rigore i limiti di quella esitazione. Dal tono asciutto e reciso delle risposte trapela la sicurezza di sé dell'inquisito, che applica con esattezza un meditato piano difensivo: nei giudici dovette formarsi il convincimento che poco v'era ormai da sperare di ottenere da lui per via di interrogatori diretti. Breve fu pertanto l'inchiesta in merito all'ultima accusa del Mocenigo, la settima, non contemplata ancora nei costituiti precedenti; ma anche stavolta il Bruno negò recisamente di aver mai posseduto libri di pratiche demoniache, magiche o superstiziose, e solo ammise di aver avuto intenzione, negli ultimi tempi, come “curioso in tutte le scienze”, di esaminare i fondamenti dell'astrologia giudiziaria “per vedere se aveva verità o conformità alcuna”: i suoi travagli non gli avevano consentito di porre in atto il proposito. Il dì seguente, nel sesto costituito, nuovamente interrogato in argomento, aggiunse soltanto di essersi fatto copiare in Padova il *De sigillis*, incuriosito dalle lodi tributate al libretto nientemeno che da Alberto Magno, ma di non averlo neppur letto<sup>3</sup>. Il quinto costituito si sarebbe concluso così con ben scarse risultanze, se il Bruno, conscio ormai dell'esaurirsi del fuoco di fila delle accuse, non avesse provveduto a rilasciare una deposizione che può dirsi decisiva in questa fase del processo: sospettato gravemente, ma non giuridicamente convinto e solo in minima parte confesso, egli si trovava di fronte ad una precisa alternativa: l'ostinazione o il ripudio delle opinioni censurate, e senza esitare scelse la seconda via, quella della salvezza. “Tutti gli errori che io ho commessi fino al presente giorno” dichiarò egli,

---

<sup>1</sup> Nella chiusa del primo dialogo *De la causa*. L'ammissione del Bruno induce a credere che tale scritto fosse uno dei “tre libri a stampa” consegnati dal Mocenigo all'Inquisizione.

<sup>2</sup> Si tratta, come sopra già ho accennato, delle accuse [2], [4], [6] e [8]. Si vedano nei *Documenti* le pp. 117-119.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 120 e 127-8.

“pertinenti alla vita cattolica e professione regolare come io sono, e tutte le eresie che io ho tenute, e li dubbii che ho avuti intorno alla fede cattolica ed alle cose determinate dalla S. Chiesa, ora io le detesto ed aborrisco, e ne sono pentito d’aver fatto, tenuto, detto, creduto o dubitato di cosa che non fosse cattolica; e prego questo sacro Tribunale che, conoscendo le mie infirmità, vogli abbracciarmi nel grembo di S. Chiesa, provvedendomi di remedii opportuni alla mia salute, usandomi misericordia<sup>1</sup>”. Si tratta indubbiamente di una formula assai ampia, nella quale non è facile individuare intenti restrittivi: dichiarandosi pronto ad abiurare non solo eresie e dubbi in materia di fede, ma gli stessi errori in “cose determinate dalla S. Chiesa”, non sembra che Bruno mirasse a salvare i punti controversi del suo sistema filosofico, quelle dottrine dei molteplici mondi e dell’anima universale, che a lui, dotto in teologia, dovevano apparire palesemente inconciliabili con la dogmatica cattolica. Può darsi che egli sperasse che non si sarebbe approfondita l’indagine dei suoi testi e che la formula dell’abiura non l’avrebbe costretto a ripudiare troppe tesi a lui care, ma certo si è che egli all’abiura si dichiarò pronto e disposto, sicuro in tal modo di aver salva la vita<sup>2</sup>.

Il giorno seguente, 4 di giugno, ebbe luogo il sesto costituito, quasi interamente dedicato alla lettura dei verbali precedenti, che il Bruno approvò e confermò, dichiarando di non aver cosa da togliere o aggiungere; allegò poi una breve spiegazione in merito al *De sigillis* e fu infine interrogato circa l’esistenza di “alcun inimico o altra persona malevole” ne’ suoi riguardi; colta la palla al balzo, egli fu pronto a pronunciare il nome del Mocenigo, allegando a giustificazione il rabbioso risentimento del giovane per i mancati insegnamenti, tentando in questa guisa di invalidare l’intera deposizione del suo unico accusatore<sup>3</sup>.

Ormai l’inchiesta languiva; quasi tre settimane trascorsero prima che il terzo ed ultimo teste nominato, il chiarissimo Andrea Morosini, fosse chiamato a deporre, ed il 23 giugno egli affermò soltanto che aveva ricevuto il Bruno in casa sua, invogliato dal Ciotti, durante le adunanze accademiche ch’era solito accogliere per “trattenersi in ragionamenti di lettere e principalmente di filosofia”; mai l’ospite aveva dato luogo al menomo sospetto di non essere buon cattolico. Lo stesso giorno comparve anche, per la seconda volta, il Ciotti, ma altro non fu in grado di aggiungere al suo precedente costituito, se non un accenno all’intento manifestatogli dal Nolano di recarsi a presentare in omaggio a Clemente VIII il suo nuovo libro sulle arti liberali. Tutti i testimoni erano schierati

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, pp. 123-4.

<sup>2</sup> Trattandosi di un inquisito per la prima volta, non ostinato, la giurisprudenza del S. Ufficio escludeva la pena di morte qualunque fosse la gravità delle eresie riconosciute; questa influiva invece sulla durata del carcere da scontare dopo l’abiura.

<sup>3</sup> La domanda in merito ai nemici personali era strettamente prescritta, e se qualche teste era come tale nominato dall’inquisito, si doveva accertare la pretesa inimicizia con indagine extragiudiziale; se questa dava esito positivo, si apriva un’inchiesta contro il teste per riconoscere eventuali menzogne tendenziose nella sua deposizione. Occorreva però che l’inimicizia fosse fondata su gravi accuse o, come si diceva, “capitale”, e questo nel caso del Bruno non si poté certo provare (cfr. N. EYMERICUS, op. cit., pp. 479-482 e 656-9; P. FARINACCI, op. cit., pp. 420-2; E. MASINI, op. cit., p. 164).

ormai a difesa del Bruno. Disorientati e insoddisfatti i giudici, che certo intuivano la gravità della causa, non riuscivano ad accertare chiare prove giuridiche di colpevolezza fuor delle reticenti ed evasive ammissioni dell'inquisito<sup>1</sup>.

Più di cinque settimane trascorsero nell'attesa di qualche intervento rivelatore, finché il 30 di luglio si deliberò di interrogare l'inquisito un'ultima volta<sup>2</sup>. Invitato, secondo il solito, a “dire meglio la verità” dopo i molti giorni avuti per riflettere, il Bruno ostentò un'immutata sicurezza, dichiarò di aver già riferito ogni cosa “a pieno”, affermò che le confessioni e gli scritti suoi sufficientemente dimostravano “l'importanza del suo eccesso”, riconobbe “de non aver data mediocre sospizione de eresia”; a prova del suo ravvedimento aggiunse di non aver mai insegnato in Venezia dottrine eretiche e ricordò il suo costante rimorso, l'antica intenzione di mutar vita, contrastata solo dall'insofferenza della “strettura dell'obediencia regolare” e dal “timor del rigor del S. Offizio”. Torna in luce il movente primario del rimpatrio, il desiderio di farsi grato al Pontefice “onde impetrare di vivere più liberamente che si potesse in stato catolico e religioso”, e insieme è sottolineata l'avversione a rientrare nell'Ordine, non solo per la ragione addotta del generale disprezzo che avrebbe circondato l'apostata pentito, quanto e più perché l'opera di riforma cattolica nebulosamente vagheggiata certo non poteva prendere l'avvio da un piccolo convento di provincia, relegazione oscura del penitente, ma solo da un grande centro politico e culturale, dove il Bruno ingenuamente sperava di essere autorizzato a soggiornare, vivendo “nel secolo religiosamente *extra claustra*”. Riprendendo una sua affermazione recente, i giudici tentarono a questo punto di disorientarlo con una menzogna, contestandogli risulter loro “dalla deposizione d'alcuni” ch'egli aveva diffuso in Venezia false dottrine; ma l'inquisito non cadde nel tranello e proclamò di non credere potersi trovar persona in grado di asserire cosa tale all'infuori del suo presunto accusatore, il Mocenigo. Fu quello l'ultimo tentativo del tribunale veneto per leggere nell'animo del Nolano: il processo era giunto ad un punto morto. Il gesto finale del prigioniero, ch'è come il coronamento di questa prima fase delle indagini, ben conclude la duttile e sapiente tattica difensiva adottata: è un gesto vistoso, un po' teatrale, probabilmente commovente. Dapprima, ritto di fronte ai giudici, egli proclamò di aver confessato e confessare ora i suoi errori prontamente, di esser nelle loro mani per ricever rimedio alla propria salvezza, di non poter esprimere con efficacia l'animo suo per esternare tutto il pentimento cocente pei suoi misfatti. Poste quindi le ginocchia a terra, con accento di profonda contrizione, chiese umile perdono a Dio ed al tribunale per tutti gli errori commessi, si disse pronto ad eseguire quanto fosse per venirgli comandato, impetrò pena “che ecceda più tosto nella gravità del castigo, che in far dimostrazione tale publica dalla quale potesse ridondare alcun

---

<sup>1</sup> Le due deposizioni in *Documenti*, ven. XV-XVI, pp. 128-131.

<sup>2</sup> Il settimo costituito si veda in *Documenti*, ven. XVII, pp. 131-136.



disonore al sacro abito della Religione che ho portato<sup>1</sup>”, promise infine di far “riforma notabile” della sua vita e di ricompensare lo scandalo dato con altrettanta edificazione, se la misericordia divina e terrena gli avesse risparmiato la pena capitale. Bruno sapeva bene che quella sua professione lo faceva esente, *ipso iure*, dalla pena di morte, ma la frase ben si adeguava al tono retorico, alla sapiente forzatura del gesto. Più e più volte lo si dovette invitare a risollevarsi prima ch’egli lasciasse la posa del penitente: il processo veneziano era finito.

## 5. L’ESTRADIZIONE

(agosto 1592-febbraio 1593)

Un decreto generale della Congregazione del S. Ufficio del 18 settembre 1581 stabiliva che gli Inquisitori inviassero al tribunale centrale un sommario di tutti i processi istruiti ed attendessero disposizioni prima di emanare la sentenza, che doveva anch’essa venir trasmessa a Roma: non era prescritto per contro l’invio dell’intero processo, “nisi in causis arduis<sup>2</sup>”. Ma ardua apparve per certo la causa bruniana all’Inquisitore fra Giovan Gabriele da Saluzzo, che preferì spedire al cardinale di S. Severina copia integrale degli atti sino a quel momento compiuti: il 12 di settembre il porporato rispondeva da Roma avocando la causa al tribunale centrale e disponendo “che questo reo sia mandato, con la prima occasione di buon passaggio, in Ancona, di dove quel Governatore averà poi pensiero d’inviarlo a Roma”: cinque giorni dopo i giudici veneti deliberavano di dar corso quanto prima all’ordine ricevuto<sup>3</sup>. In realtà la gelosa tutela esercitata dalla Serenissima sulle proprie giurisdizioni non consentiva agevolmente siffatte estradizioni: il 28 settembre il vicario del Patriarca, il Padre Inquisitore e Tomaso Morosini, uno dei tre Savi all’eresia, comparvero dinnanzi all’eccellentissimo Collegio<sup>4</sup> ed esposero che “li giorni passati” era stato carcerato un tal Giordano Bruno da Nola, eretico ed eresiarca, apostata ed autore di libri empi, già altre volte inquisito in Napoli ed altrove; lessero parte della missiva del S. Severina che chiedeva la traduzione a Roma del reo; supplicarono sollecita “spedizione”, avendo buona occasione “di mandarlo sicuramente”. Il Doge prese atto della richiesta e assicurò che il caso sarebbe stato convenientemente considerato, congedando così i postulanti, e a nulla valse che fra Giovan Gabriele, trepidante per la “barca che stava per partire”, si ripresentasse nel pomeriggio di quello stesso giorno “per intender quello che si era risoluto”, poiché i Savi presero tempo per far matura riflessione e gli dissero, “che poteva per

---

<sup>1</sup> Questa rispettosa devozione all’Ordine domenicano non contrasta colla personale avversione a rientrarvi; certo è lecito sospettare che Bruno temesse il pubblico castigo soprattutto pel grave pregiudizio che una clamorosa ed umiliante abiura avrebbe arrecato al suo prestigio personale ed alla vagheggiata azione futura (cfr. A. CORSANO, *Il pensiero di G. Bruno* cit., pp. 297-8).

<sup>2</sup> Cfr. L. von PASTOR, *Allgemeine Dekrete der Römischen Inquisition aus dem Jahren 1555-1597*, Freiburg im B., 1912, p. 37.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, ven. XVIII, p. 137, nonché a p. 138 il passo citato.

<sup>4</sup> L’alto collegio, presieduto dal Doge, era composto di 25 membri e cioè i sei Consiglieri, i tre Capi delle quarantie, i sei Savi grandi, i cinque Savi di terraferma e i cinque Savi di mare.

ora licenziar la barca<sup>1</sup>”. Pochi giorni dopo, il 3 ottobre, fu dato conto al Senato della richiesta romana e del parer contrario del Collegio, che non intendeva creare un precedente pericoloso e intaccare la pienezza della giurisdizione del tribunale veneziano; con voto quasi unanime i Pregati approvarono tanto il cortese ma fermo diniego opposto all’Inquisitore, quanto le istruzioni da inviarsi a Roma all’ambasciatore straordinario Leonardo Donato, affinché egli potesse “risponder opportunamente nell’istessa sostanza<sup>2</sup>”. Già il 10 ottobre il Donato assicurava che avrebbe informato l’ambasciatore ordinario, ritenendo impossibile che d’un caso tanto particolare si facesse parola con gli ambasciatori straordinari inviati soltanto per prestare l’usuale ossequio al nuovo Pontefice e per comporre la grave questione dei fuorusciti. In realtà il futuro doge ebbe tosto a ricredersi, perché durante uno dei suoi colloqui con Clemente VIII il discorso fu condotto sull’estradiizione del Bruno ed egli dovette difendere il comportamento della Serenissima, allegando che in Venezia si esercitava “buona giustizia con l’autorità di Sua Santità medesima”, essendo il tribunale formato dal Nunzio e da altri religiosi; aggiunse che si potevano da Roma molto più agevolmente mandare a Venezia istruzioni, anziché far percorrere all’inquisito la strada inversa; dichiarò infine che si trattava di una “osservanza mai stata interrotta”. Il Papa sembrò appagarsi della risposta, ma non mancò di ricordare di bel nuovo la questione agli ambasciatori prima della loro partenza<sup>3</sup> e provvide nel frattempo a far reiterare le istanze in Venezia con nuovo fondamento di argomentazioni. Ricerche effettuate negli archivi dell’Inquisizione permisero infatti di accertare che l’osservanza attestata dal Donato non risultava affatto costante, sicché ai primi di novembre<sup>4</sup> il S. Severina inviò nuove istruzioni all’Inquisitore veneto, suggerendogli di suffragare una seconda

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, ven. XIX, pp. 137-9.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, ven. XX, pp. 139-40. Si ebbero 117 voti favorevoli e 8 contrari.

<sup>3</sup> Il Donato lasciò Roma il 10 novembre (cfr. E. CICOGLIA, *Delle iscrizioni veneziane*, Venezia, vol. IV, 1834, p. 416). Cfr. *Documenti*, ven. XXI e XXII, pp. 140-2.

<sup>4</sup> Nei due documenti che sotto riproduco la data è discorde, poiché uno indica il giorno 2, l’altro il 7 novembre.

petizione col citare i non pochi casi di estradizione concessa per l'addietro “senza nessuna difficoltà<sup>1</sup>”. Per meglio sottolineare quanto in Roma si tenesse ad aver soddisfazione, la reiterata domanda non fu presentata dall'Inquisitore, ma dal Nunzio Apostolico in persona: fu infatti Ludovico Taverna, che il 22 dicembre si presentò al Collegio e ripeté le ragioni addotte due mesi innanzi dal suo collega del tribunale inquisitorio, aggiungendo trattarsi di “publico eresiarca, e non già intorno ad articoli leggieri, ma intorno alla incarnazione del Salvator nostro ed alla santissima Trinità”. Si levò allora a parlare il Donato, reduce da Roma, che ripeté le ragioni già addotte a Clemente VIII, ma il Nunzio, facendo tesoro delle istruzioni ricevute, fu pronto a replicare; anzitutto il Bruno era “napolitano e non suddito di questo Stato”, religioso regolare e come tale soggetto all'autorità pontificia, “eresiarca convinto”; inoltre egli era pronto a riconoscere “che nelli casi ordinari, quando s'inquisisce e forma processo qui, si devono li rei spedir qui” – e l'ammissione dovette riuscir gradita ai magistrati veneti – ma il caso del Bruno era differente, avendo l'Inquisizione “cominciato a formar processo in Napoli e poi in Roma”; infine le estradizioni per causa di S. Ufficio non erano affatto inusitate, avendo avuto luogo per l'addietro dal territorio della Serenissima “più di due dozene di volte in casi straordinari”. La nuova argomentazione del Taverna non mancava di efficacia: soprattutto l'appello ai casi precedenti e il carattere di giustificata eccezione riconosciuto al caso bruniano erano certo leve efficaci per rimuovere gli ostacoli frapposti dal governo a tutela della giurisdizione ordinaria; quello che invece faceva difetto nel discorso del Nunzio era la sincerità, poiché il Bruno non era stato per nulla “convinto” di eresia dall'unico teste e poteva semmai dirsi parzialmente confesso; inoltre i giovanili processi di Napoli e di Roma riguardavano l'Ordine domenicano e non già l'Inquisizione<sup>2</sup>; infine, se il Donato era stato imprudente nell'asserire l'assoluta mancanza di precedenti casi d'extradizione, questi non raggiunsero certo il cospicuo numero di 24 ed oltre: molti anni più tardi il dotto card. Albizzi,

---

<sup>1</sup> Ecco il testo dei due documenti inediti: il primo (cod. *Barberin.* 1369, fol. 171) suona: “De carceratis in statu Venetiarum ad Urbem trasportandis. (tomo 5). Die 2 novembris 1592, fol. 86, scriptum fuit Inquisitori Venetiarum ut tractet cum Clarissimis, ne aliquo modo impediatur transmigrationem fratris Iordani Bruni ad hoc S. Officium, prout Sanctissimus dixit oratoribus reipublicae quando obedientiam praestiterant, essendosi senza nissuna difficoltà sempre essequito il contrario, ancora che li delinquenti siano stati laici, come successe particolarmente nella causa del Spatafora siciliano, che, con tutto che fosse per privilegio gentiluomo di cotesta città, fu nondimeno rimesso a questa Santa Inquisizione in tempo di Pio 4°, ed il medesimo si è osservato in altre persone secolari e religiose a tempo di Pio V e Gregorio 13°, et anco ne' prigioni d'altri luoghi del dominio ancora, senza difficoltà veruna.

Die 9 iunii [*si legga: ianuarii*] 1593, fol. 138, scriptum fuit Inquisitori Venetiarum, quod, cum Clarissimi perseverarent in negativa, ne frater Iordanus ad hoc S. Officium asportaretur, curaret omnino removere tale impedimentum; et de li esempi non ne mancano: di Guido da Fano fatto venir da Venezia al tempo di Pio V, e de' fratti fatti venir da Padova al medesimo tempo, e doppo spesse volte altri da Venezia e dal Stato al tempo di Gregorio 13° e di Sisto V; anzi, poco tempo è, mandati a Roma da cotesta Inquisizione, non sudditi o sudditi”.

Il secondo documento (cod. *Barberin.* 5205, fol. 12) ricorda più laconicamente “Da Venetia... Fra Giordano Bruno fu condotto da Venezia a Roma del 1593 dopo essersi fatti molti ufficii e parlato da Papa Clemente di gloriosa memoria con gli ambasciatori veneti venuti qua per render obediencia; e con questa occasione si scrisse all'Inquisitor di Venezia ai 7 di novembre allegandosi il consueto sin dal tempo di Pio V e di Gregorio XIII, e in specie l'esempio di tal Spatafora siciliano, gentiluomo veneziano di privilegio, fatto venir carcerato a Roma da Venezia sotto Pio 4°”.

<sup>2</sup> Come appar chiaro dal *Sommario*, che non rinvia ad atti anteriori al 1592.

ch'ebbe agio di percorrere gli archivi dell'Inquisizione in traccia di argomenti da porre in campo nella sua *Risposta* al Sarpi, riuscì ad elencare otto casi soltanto anteriori a quello del Bruno ed i moderni storici ne conoscono cinque appena di più<sup>1</sup>. Comunque il Collegio, assicurando la sua volontà “di dar sempre a Sua Santità ogni possibile soddisfazione”, prese tempo per deliberare e congedò il Taverna, che il giorno stesso si affrettò a render conto del suo operato al card. Cinzio Aldobrandini, segretario di Stato, ed al cardinale di S. Severina<sup>2</sup>.

L'abile intervento del Nunzio segna la svolta decisiva delle trattative: aggirata la posizione rigida del diniego per ragioni di principio, il Collegio veniva condotto alla considerazione del caso specifico, al giudizio di merito; con la cautela consueta l'alto consesso non si accontentò delle assicurazioni della curia ed ordinò una inchiesta diretta, affidandone l'incarico a Federico Contarini, uno dei 24 procuratori vitalizi. Questi, malauguratamente per Bruno, assolse il suo compito con evidente leggerezza e, chiamato a riferire dinnanzi al Collegio, il 7 gennaio 1593, confermò l'apostasia e la fuga giovanile del Nolano, la sua “vita licenziosa e diabolica” in paesi d'eretici, le sue “colpe gravissime in proposito d'eresie”, l'effettivo inizio del processo in Napoli e in Roma, colorando confusioni e inesattezze con un tono di palese ostilità; aggiunse poi che l'inquisito stesso, temendo una rapida e severa condanna, aveva fatto sapere “che intendeva di presentar una scrittura, nella quale, per quanto si era potuto sottrarre per buona via”, avrebbe egli stesso postulato la remissione della propria causa a Roma; concluse dichiarando l'opinione sua, “che fosse conveniente satisfacer a Sua Santità, come si è fatto anco altre volte in casi simili<sup>3</sup>”. L'intervento del Contarini, superficiale e credulo<sup>4</sup> quanto autorevole, fu decisivo: incline ormai ad accondiscendere, il Collegio mise ai voti la proposta quel giorno stesso in Senato, e i Pregati l'approvarono con 142 voti favorevoli e 30 contrari, sicché la nuova istanza inoltrata da Roma il 9 gennaio<sup>5</sup> batteva ormai ad una porta aperta, ché simultaneamente da Venezia si informava il Paruta, nuovo ambasciatore a Roma, del favorevole esito della pratica e dell'avvenuta remissione del Bruno “alla giustizia di Roma” in segno di “reverente e filiale ossequio verso Sua Beatitudine”; dall'Urbe, il 16 gennaio, il distinto diplomatico dava conto del colloquio avuto con Sua Santità a quel riguardo e delle parole “molto cortesi e officiose” con le quali Clemente VIII gli aveva manifestato il suo gradimento<sup>6</sup>. Per oltre un mese ancora dopo quella data rimase il Bruno nelle carceri di S. Domenico di Castello,

---

<sup>1</sup> Cfr. *Vita*, pp. 536-7.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, ven. XXI-XXII, pp. 141-144.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, ven. XXIII, pp. 144-146.

<sup>4</sup> La supposta volontà del Bruno di “esser rimesso alla giustizia di Roma” per sfuggire la severità del tribunale veneto è manifestamente un'invenzione escogitata per facilitare la concessione ambita: troppo era nota la relativa mitezza dell'Inquisizione veneta e d'altronde il poco credibile intento è presentato in forma ipotetica e futura. Della pretesa “scrittura” del Nolano non resta infatti veruna traccia in processo; piuttosto si potrà col CORSANO (op. cit., pp. 298-9) supporre ch'egli sperasse di trovare comprensione e protezione nel Pontefice.

<sup>5</sup> Cfr. il documento pubblicato nella nota alla p. 26. [in originale p.37].

<sup>6</sup> Cfr. gli ultimi *Documenti* veneti, nn. XXIV-XXVI, pp. 146-149.

forse in attesa della “sicura occasione di buon viaggio”, che non si presentò fino al 19 febbraio, data in cui il prigioniero salpò da Venezia alla volta di Ancona; dopo otto giorni di viaggio, il 27 di quel mese, egli varcava la soglia del severo edificio che il grande inquisitore di Paolo IV, salito a sua volta al trono papale col nome di Pio V, aveva fatto ultimare nel 1569, rifacendo il palazzo del cardinal Pucci, poco lungi da S. Pietro, accanto alla caserma dei cavalli leggeri, per accogliervi il supremo tribunale dell’Inquisizione<sup>1</sup>.

È di prammatica a questo punto nelle biografie bruniane un tratteggio a tinte fosche del nuovo carcere romano: neppur lo Spampanato seppe rinunciarvi e, riprendendo una descrizione punto obbiettiva dell’Amabile, vi unì una interpretazione arbitraria d’un sonetto del Campanella, ch’è sì pervaso d’orrore per la “tirannia segreta” che nel severo edificio si esercitava sulle coscienze, ma che non fa cenno a condizioni materiali di particolare durezza. Anche nel percorrere i decreti generali della Congregazione relativi al governo di quelle carceri lo Spampanato non si mostrò imparziale, poiché se è vero che il detenuto non poteva parlare coi reclusi in altre celle, leggere o scrivere cose non riguardanti la propria causa, spedir missive dentro e fuori del palazzo, era pur da rilevarsi che i reclusi potevano discorrere coi compagni di cella<sup>2</sup>, avevan letto e tavola, con lenzuola, tovaglie e asciugamani da mutarsi due volte la settimana<sup>3</sup>, venivan di sovente condotti davanti la Congregazione per riferire in merito alle loro necessità materiali<sup>4</sup>, avevan comodità di barbiere, bagno, lavanderia e rammendatura<sup>5</sup>, provvista di capi di vestiario<sup>6</sup>, vitto non scadente e financo il vino<sup>7</sup>. Non a torto il Mercati volle perciò spezzare una lancia contro queste fantasticherie, commiste di romantico orrore e di acredine polemica<sup>8</sup>.

Col trasferimento del Bruno a Roma cessa purtroppo la più sicura guida per lo storico del processo, rappresentata dalla documentazione pressoché integrale degli atti compiuti in Venezia, che si conserva nell’Archivio dei Frari: per le ulteriori vicende occorre affidarsi soltanto al *Sommario* ed

---

<sup>1</sup> Per la data della partenza del Bruno, cfr. *Vita*, pp. 543-4; per l’arrivo a Roma, cfr. *Documenti*, rom. XX, pp. 177, nonché gli inediti del 23 dicembre 1597 e del 5 aprile 1599 che pubblico più innanzi.

<sup>2</sup> Ho visitato le antiche prigioni al piano terreno: si tratta di stanze assai ampie e luminose, con la consueta inferriata alla finestra, ma certo non lugubri né malsane. Tenuto conto dell’ampiezza delle celle, della non imponente vastità dell’edificio e del fatto che non di rado i detenuti superavano la cinquantina (53 furon visitati ad es. il 1° aprile 1596), v’è da credere che spesso fossero riuniti almeno a gruppi di quattro. D’altronde fra l’ottobre 1594 e il maggio 1595 Campanella in quel carcere tenne lezioni a Paolo Attilii e Vincenzo Miliani, discorse di filosofia con G. B. Clario, ascoltò per tre mesi, allora o poco più tardi, gli ultimi ammaestramenti di Francesco Pucci.

<sup>3</sup> Cfr. L. von PASTOR, *Allgemeine Dekrete* cit., pp. 55-56 (decreto del 14 marzo 1595).

<sup>4</sup> Un decreto del 18 giugno 1564, ribadito da un altro dell’aprile 1591 (*Allgemeine Dekrete* cit., pp. 26 e 47), prescriveva che la *visitatio* avvenisse al principio d’ogni mese, ma nei verbali da me scorsi tali sedute son registrate solo due o tre volte per anno, quasi sempre nell’imminenza della Pasqua e del Natale.

<sup>5</sup> Cfr. le liste di spese mensili e varie pubblicate dal Mercati, pp. 122 e segg.

<sup>6</sup> Cfr. pel Bruno stesso: *Documenti*, rom. I, p. 154.

<sup>7</sup> La spesa abituale di quattro scudi mensili non era eccessivamente modesta; quanto al vino, un curioso documento del 14 marzo 1595 mostra un carcerato che protesta dinanzi alla Congregazione per non poter godere della razione fornitagli, essendo astemio; e i Cardinali “mandaverunt quod custos dictorum carcerum, loco vini... suppleat in aliis cibis”.

<sup>8</sup> Per la descrizione dello Spampanato, cfr. *Vita*, pp. 544-6; la replica del Mercati è nel *Sommario*, pp. 37-40.

agli scarni *decreta*. Certo si è comunque che non può parlarsi d'un autonomo processo romano, aperto dopo l'ottenuta estradizione dell'imputato, ma d'una semplice continuazione del procedimento iniziato presso il magistrato periferico: il *Sommario* rinvia ai verbali degli interrogatori svoltisi in Roma, citandoli come costituito ottavo, nono, ecc., considerandoli cioè seguito diretto dei primi sette costituiti veneziani<sup>1</sup>.

Prima di procedere oltre, è pertanto opportuno rispondere ad un interessante quesito: qual'era ai primi del 1593 la composizione dell'incarto processuale, del volume di atti, verbali, lettere e protocolli, che documentavano l'attività del tribunale veneto? Dal *Sommario* sappiamo che i primi documenti a noi noti, le tre lettere del Mocenigo, vi occupavano le carte 9-11, due facciate per ciascuna<sup>2</sup>; nessuna indicazione possediamo circa il contenuto delle otto carte precedenti, ma, fra queste, tre almeno dovettero accogliere copia delle lettere del cardinal Santori, mente direttiva della Congregazione romana, indirizzate in Venezia al Nunzio, al Patriarca ed all'Inquisitore per deputarli a costituire il tribunale competente<sup>3</sup>. Anzi, non è improbabile che tutte le prime sedici facciate serbassero copia del carteggio preliminare, poiché non si spiegherebbe diversamente il trovare tanto innanzi nel volume la denuncia che mise in moto la macchina processuale. Mi par comunque da escludere la presenza di atti dei remoti processi del 1576, perché, come sopra accennavo, il *Sommario* non mancherebbe di menzionarli. Segue alle denunce una nuova lacuna di ben 22 carte (12-33), che doveva accogliere ovviamente un allegato alle denunce stesse: con ogni probabilità quella "opereta di sua mano, di Dio, per la deduzion di certi suoi predicati universali", consegnata dal Mocenigo all'Inquisitore, insieme a tre opere a stampa del Bruno, al momento della denuncia<sup>4</sup>. Si succedevano poi nel volume, alle carte 34 e 35r., le deposizioni del Ciotti e del Briciano rilasciate il 26 maggio<sup>5</sup> e quindi, dalla carta 35v. alla 57 almeno, i sette costituiti bruniani<sup>6</sup>; prima dell'ultimo di questi, alla c. 55, era inserita quella "Lista librorum Fratris Iordani", menzionata nel *Sommario* al n. 234, che è certo da identificarsi con quella presentata dal Bruno all'inizio del terzo costituito, ma che manca fra i documenti veneti e non ci è purtroppo pervenuta.

---

<sup>1</sup> Cfr. il MERCATI cit., p. 31. Il *Sommario* abbraccia ovviamente, con gli atti della fase romana, anche quelli compiuti in Venezia, e fornisce perciò in settanta dei suoi capoversi – poco più di un quarto dell'estensione totale – nulla più di un sunto o duplicato di testimonianze già note nella loro completa lezione.

<sup>2</sup> Cfr. nel *Sommario* i nn. 1, 24, 41, 65, 82, 101, 133, 178 e 198 per la c. 9r. ed i nn. 190, 216 e 242 per la c. 9v. (lettera I); il n. 243 per la c. 10r. ed il n. 190 per la c. 10v. (lettera II); i nn. 2 e 25 per la c. 11r. ed il n. 201 per la c. 11v. (lettera III).

<sup>3</sup> Sui carteggi preliminari cfr. *Vita*, pp. 486-7, e, per analogia, L. AMABILE, *Fra T. Campanella, la sua congiura*, ecc. cit., vol. III, pp. 256-7.

<sup>4</sup> Cfr. *Documenti*, p. 61.

<sup>5</sup> Cfr. i nn. 7, 246 e 10 del *Sommario*.

<sup>6</sup> Nel processo il costituito I era alle carte 35v.-37 (nn. 153, 226); il II alle cc. 38-40 (nn. 69, 210, 227-8); il III alle cc. 41-43 (nn. 28-31, 92, 108, 229-30); il IV alle cc. 43v.-48 (nn. 17-19, 32-36, 61-3, 70, 135, 157, 185, 200, 205, 215, 231); il V alle cc. 49v.-53 (nn. 20, 37-8, 71, 186, 194, 211-4, 217, 232); il VI alla c. 54 (nn. 195, 233); il VII alle cc. 56-7 (nn. 235-7) occupando probabilmente anche la c. 58.

Nulla ci sa dire il *Sommario* circa il contenuto delle 25 carte successive, fino all'ottantesima terza, ma è certo che in esse dovevano trovar luogo anzitutto i restanti documenti veneti non ancora menzionati, le deposizioni di Matteo d'Avanzo, fra Domenico da Nocera e Andrea Morosini, insieme alla seconda del Ciotti: quindi il folto carteggio e i protocolli in tema di estradizione: ancora gli atti dell'ingresso nelle carceri romane con la relativa, prescritta "ricognizione"<sup>1</sup>: infine qualche altra eventuale scrittura di scarso rilievo, ma certo nessuna nuova deposizione o interrogatorio.

Quasi che il tribunale romano fosse pago di avere finalmente l'inquisito in proprio potere, la causa dovette per qualche tempo languire, finché non si verificò un evento impreveduto e del tutto ignorato prima della riesumazione del *Sommario*, che venne ad infliggere un colpo gravissimo alla situazione processuale del Nolano: alludo alla nuova denuncia a suo carico, contenente almeno tredici capi d'accusa per la maggior parte non formulati ancora da altri testi, che venne presentata all'Inquisizione da un ex compagno di fra Giordano nel carcere veneto, il cappuccino Celestino da Verona.

## 6. LA SECONDA DENUNCIA

(estate 1593)

Di questo frate eretico conoscevasi per l'addietro la fine sciagurata che gli toccò in Roma il 16 settembre 1599, allorché "ostinatissimo", "con soperba presunzione", "legato a un palo ignudo, fu bruciato vivo" in Campo di Fiori, giusto cinque mesi prima del Bruno, dopo essere stato "otto anni carcerato per l'Inquisizione". Si tratta di notizie tratte dalla collezione Urbinate degli *Avvisi di Roma*, dai carteggi di un informatore toscano nell'Urbe, da registri dell'archivio del Governatore di Roma e della Confraternita di S. Giovanni Decollato<sup>2</sup>, che debbono venir vagliate con cautela. Se è vero che l'agente d'Urbino scrisse che il Veronese vestiva "habito di frate cappuccino", e che, "se bene non era religioso, da sé si aveva preso il detto habito" e "fingendosi religioso, era perfido heretico", ebbe torto il Pastor<sup>3</sup> a menzionarlo come un "eretico travestito da cappuccino", quando già l'Amabile aveva pubblicato la nota di pagamento di scudi due e baiocchi cinquanta corrisposti il 5 ottobre 1599 al Vescovo di Sidonia "per mercede della degradatione di fra Celestino da Verona capuccino". I documenti autentici del S. Uffizio mostrano che Giovanni Antonio figlio di Lattanzio Arrigoni di Verona, chierico professo e – almeno dal 1599 – suddiacono nell'ordine dei Minori Cappuccini col nome di fra Celestino da Verona, aveva già subito in Roma un grave processo

---

<sup>1</sup> Cfr. L. AMABILE, *Fra T. Campanella, la sua congiura*, ecc. cit., vol. III, pp. 246-7.

<sup>2</sup> Cfr. L. AMABILE, *Fra T. Campanella, la sua congiura*, ecc. cit., vol. I, p. 69; A. BERTOLOTTI, *Martiri del libero pensiero*, ecc., Roma, 1891, pp. 127 segg.; L. AMABILE, *Il S. Offizio dell'Inquisizione in Napoli*, Città di Castello, 1892, vol. I, p. 346; D. ORANO, *Liberi pensatori bruciati in Roma dal XVI al XVII secolo*, Roma, 1904, pp. 86-87; A. MERCATI, *Sommario* cit., p. 5.

<sup>3</sup> *Storia dei Papi*, cit., vol. XI, 1929, p. 467.

d’Inquisizione, conclusosi il 17 febbraio 1587 con l’abiura *de vehementi*; qualche anno dopo fu nuovamente carcerato in Venezia come *relapsus* e certo si trovò nella prigione di S. Domenico di Castello in compagnia del Bruno a partire dal settembre 1592<sup>1</sup>, rimanendovi almeno fino al settembre successivo, quando la Congregazione romana, “lecto processu contra eum formato”, dispose il suo trasferimento alla provincia Romana o a quella Marchigiana del suo Ordine<sup>2</sup>. Non si trattava – a mio avviso – di un espediente per facilitare l’estradizione del prigioniero, ma di un provvedimento che preludeva alla sua liberazione, con la conseguente, usuale assegnazione ad un soggiorno obbligato, che il S. Ufficio intendeva per ovvie ragioni designare in territorio soggetto allo Stato ecclesiastico. È certo infatti che per quasi sei anni la Congregazione romana più non ebbe ad occuparsi di fra Celestino: mai egli figura nelle frequenti “notae carceratorum” dell’Inquisizione dell’Urbe e infine nel maggio 1599 egli si trovava, forse confinato, nella borgata marchigiana di S. Severino; occorre perciò interpretare diversamente l’accento degli *Avvisi* ad una sua carcerazione di otto anni, non più computabili, come il Mercati vorrebbe, dal 1592 al 1599, ma suddivisi probabilmente nelle tre detenzioni subite dal frate rispettivamente pel processo concluso nell’87, per la ripresa veneta delle inquisizioni nel 1592-3, ed infine, come tosto vedremo, dal luglio al settembre 1599.

La fine di fra Celestino, pur nell’incertezza dei numerosi ma sibillini documenti, sembra provocata da un gesto di follia suicida: mentr’egli si trovava, come dissi, in S. Severino, il 6 maggio 1599 scrisse al S. Ufficio romano una lettera in cui manifestava il desiderio di essere chiamato a deporre su imprecisate, ma certo gravi materie di fede, e da Roma, il 3 giugno successivo, fu invitato a presentarsi per aprir l’animo suo<sup>3</sup>. Egli invece, il 20 di giugno, indirizzò all’Inquisitore veneto una lettera anonima, contenente affermazioni che il tribunale romano – avuta copia del documento – dovette ritenere di estrema gravità, se l’8 luglio Clemente VIII in persona ordinava una immediata perizia calligrafica, da eseguire presso gli archivi dell’Ordine dei Minori e con l’ausilio degli autografi conservati nell’incarto processuale di fra Celestino, sospetto autore della missiva<sup>4</sup>. Questi intanto, subito arrestato e tradotto a Roma (o forse ivi spontaneamente presentatosi in precedenza,

<sup>1</sup> Cfr. il n. 59 del *Sommario*.

<sup>2</sup> Si veda il lungo decreto relativo nel cit. volume di *Strumenti e sentenze (1582-1600)*, fol. 1125v., nell’Archivio del S. Ufficio, di cui trascrivo l’esordio: “Die VIII mensis septembris, feria IV, 1593... F. Celestini, quondam Lactantii Arigoni de Verona, clerici professi ordinis minorum congregationis Cappucinatorum, qui die XVII februarii 1587 abiuravit in hoc S. Officio ut vehementer suspectus de haeresi, nunc vero carceratus in Officio S. Inquisitionis Venetiarum ac inquisitus de et super haeretica pravitatem et pretensa reincidentia in haereses” ecc.

<sup>3</sup> Tutti i documenti che sotto trascrivo son tratti dalla consueta serie dei verbali delle sedute della Congregazione: “Feria V, 3 iunii 1599. Fratris Celestini de Verona, ordinis Cappucinatorum, lectis litteris datis in civitate Sancti Severini, ad hoc S. Officium scriptis, die sexta maii, decretum quod veniat ad S. Officium et deponat quae sibi occurrunt”.

<sup>4</sup> “Feria V, 8 iulii 1599. Fratris Celestini, filii quondam Lactantii Arigoni de Verona, subdiaconi ordinis fratrum minorum congregationis Cappucinatorum, lecta copia litterarum ab ipso, ut creditur, scriptarum 20 iunii proxime praeteriti Inquisitori Venetiarum, Sanctissimus mandavit fieri diligentiam pro reperiendo autore dictarum litterarum per comparisonem scripturae, et apud superiores Cappucinatorum, nec non ex scripturis eiusdem fratris Celestini in processu”.



subì il 9 e l'11 luglio due interrogatori, i cui verbali, letti per disteso quattro giorni più tardi di fronte alla Congregazione, dovevano contenere vere e proprie enormità, se il Pontefice ritenne di dover ricordare ai membri del consesso l'obbligo del più rigoroso segreto<sup>1</sup>. Venti giorni dopo, con inusitata procedura sommaria, lo stesso Clemente VIII ordinava che fosse pronunciata la sentenza e che fra Celestino, come eretico relasso, impenitente e pertinace, fosse consegnato al braccio secolare<sup>2</sup>. Gli atti formali furon compiuti a ritmo celere: dopo 48 ore, il 17 agosto, la minuta della sentenza, già pronta, fu letta e ritoccata; il 19, per pura formalità, tutto essendo ormai deciso, si ordinò di invitare l'inquisito a far le sue difese; il 24 fu firmata la sentenza<sup>3</sup>. L'ostinazione del morituro dovette apparire tenacissima, se si dispose che per indurlo a penitenza *in extremis* operassero tentativi di persuasione religiosi Cappuccini, Domenicani e Gesuiti, succedendosi in quest'ordine, a tutti venendo imposto l'obbligo severissimo del segreto<sup>4</sup>. Delle sue opinioni trapelò soltanto quel che l'agente toscano Vialardo scriveva al suo principe il 17 settembre, giorno successivo all'esecuzione, informandolo della fine di quell'"uomo sceleratissimo, che ostinava che Cristo Nostro Signore non ha redento il genere umano". Anche i suoi ultimi giorni furono avvolti di oscure cautele; una deliberazione apposita del 2 settembre stabilì modifiche alla procedura ordinaria: fra Celestino non fu consegnato all'autorità civile subito dopo la sentenza, secondo l'uso, per esser custodito nel carcere del Governatore in Tor di Nona, dove i confortatori si recavano a visitare i condannati, ma rimase fino all'ultimo nel palazzo del S. Uffizio, nell'interno del quale fu letta senza pubblicità alcuna la sentenza<sup>5</sup>, che per solito veniva recitata di fronte alla folla in Campidoglio o in altro pubblico luogo; persino il rogo fu acceso di notte tempo, perché l'ambasciatore francese, dal suo palazzo fastoso in Campo di Fiori, non voleva "sentir né veder quello orrore".

Da questa tragica, frammentaria biografia dev'esser per contro cancellato un episodio che l'Amabile dubitativamente, il Mercati con sicurezza, vorrebbero in essa inserire: l'intervento cioè di

---

<sup>1</sup>"Feria V, 15 iulii 1599. In causa fratris Celestini de Verona, ordinis Cappuccinorum, retenti in carceribus huius S. Officii, fuerunt lecta per extensum eius constituta facta IX et XI praesentis mensis. Sanctissimus renovavit praeceptum servandi secretum, ne quisquam audeat loqui de causa praedicti fratris Celestini".

<sup>2</sup>"Feria V, 5 augusti 1599. In causa fratris Celestini de Verona, Sanctissimus decrevit quod contra eum feratur sententiam, ac uti relapsus, impenites et pertinax haereticus relaxetur brachio curiae saeculari, et sibi intimetur sententiam".

<sup>3</sup>"Feria III, 17 augusti 1599. In causa fratris Celestini de Verona, carcerati in hoc S. Officio, fuit lecta minuta sententiae contra eum ferendae; Illustrissimi Domini dixerunt quod exprimatur in ea quem ordinem sacrum habeat". "Feria V, 19 augusti 1599. In causa fratris Celestini de Verona, Cappuccini, carcerati in S. Officio, fuit ordinatum quod ei dentur defensiones, et in sententia exprimatur ordo subdiaconatus quem habet".

<sup>4</sup>"Feria III, 24 augusti 1599. In causa fratris Celestini de Verona, carcerati in S. Officio, fuit servatus terminus ad sententiam, conclusum et pronunciatum. Fuit ordinatum quod prius accedant pro eius conversione aliqui fratres Cappuccini, deinde fratres ordinis Praedicatorum, postremo aliqui presbiterorum Societatis Jesu, eisque imponatur silentium de non revelando. Circa modum traditionis curiae saecularis fiat verbum coram Sanctissimo".

<sup>5</sup>"Die 2 mensis septembris, feria V, 1599. Fratris Celestini... Sanctissimus D. N. ordinavit quod sententia contra eum legatur in S. Officio ac tradatur locumtenentis R. P. D. Gubernatoris; religiosi theologi accedant ad S. Officium pro eius conversione, ac postea a carceribus S. Officii ducatur ad locum iustitiae et exequatur in Campo Flore".

fra Celestino, in veste di protagonista, nel processo d'Inquisizione subito dal Campanella, in Padova e in Roma, tra il 1594 e il 1597. Si sa che il Campanella era stato “ex dicto unius Iudaizantis molestatus”, cioè arrestato, a suo dire, “perché non rivelò un fuggitivo hebraizzante con cui disputò *de Fide* in Padova e quello fu poi carcerato in Verona<sup>1</sup>”, ma è certo che l'ignoto giudaizzante – che nella terminologia del S. Uffizio sta ad indicare un ebreo convertito e tornato poi all'antica fede – non può identificarsi col cappuccino veronese. Basti pensare che Campanella giunse a Padova (dopo aver lasciato Firenze il 16 ottobre 1592 ed essersi per qualche tempo trattenuto in Bologna) non prima del gennaio 1593<sup>2</sup>, mentre fra Celestino era carcerato in Venezia almeno dal settembre precedente; d'altronde nelle carte del S. Uffizio non v'è traccia di connessione fra i due processi. Se fu dunque innocente delle traversie dello Stilese, fra Celestino ebbe invece parte di protagonista nella tragedia del Nolano: la data del suo intervento non risulta dai documenti e il fatto ch'egli abbia deposto contro il Bruno “in scriptis”, anziché a voce<sup>3</sup>, potrebbe far pensare ch'egli fosse già riuscito a liberarsi (settembre 1593) dal carcere veneziano, che aveva diviso per alcuni mesi con la sua vittima; ad una data alquanto avanzata del 1593 fa pensare anche il fatto che più d'uno dei testi chiamati in causa dal Cappuccino ripetutamente rispose di non ricordare i fatti asseriti dal denunziante, ed uno di essi, riferendo un detto bruniano, aggiunse: “mi pare che questo fu di settembre 1592<sup>4</sup>”: parecchio tempo doveva dunque essere trascorso. Non è lecito d'altronde spingersi molto innanzi, perché ai primi d'aprile 1594 già era ultimato – come si vedrà – non solo il processo offensivo, ma anche il ripetitivo: un termine ragionevole sembra perciò l'estate del '93. Accadde dunque che nell'animo torbido di fra Celestino germogliasse il sospetto di essere stato danneggiato da deposizioni compromettenti del Bruno: la supposizione era certamente infondata, poiché nei costituiti veneti non v'è il minimo cenno allo sciagurato Cappuccino, ma questi, preso da impulso vendicativo, presentò all'Inquisizione una dichiarazione spontanea, nella quale addossava al Bruno imputazioni di estrema gravità e invocava la testimonianza di altri tre detenuti nel carcere veneziano: fra Giulio da Salò, Francesco Vaia e Matteo de Silvestris. È verosimile che il nuovo documento, data la sua decisiva importanza, sia stato trascritto pressoché integralmente nel *Sommario*, attraverso il quale è lecito ricostruirlo come segue:

<sup>1</sup> Cfr. T. CAMPANELLA, *Lettere*, Bari, 1927, p. 60, e, dello stesso, *l'Informazione sul processo per la congiura di Calabria*, in L. AMABILE, *Fra T. Campanella ne' Castelli*, ecc. cit., vol. II, p. 124. Qualche dubbio sull'identificazione in *Vita*, p. 584, nota 2.

<sup>2</sup> Secondo l'AMABILE (*Fra T. Campanella, la sua congiura*, ecc. cit., vol. I, p. 63) lo Stilese giunse a Padova “verosimilmente nel novembre 1592”, ma poiché sappiamo che il Campanella fu accusato di aver commesso un grave affronto contro il Generale dell'Ordine “in conventu patavino, ubi triduo quasi ante deveneram” (*Lettere*, cit., p. 61), se ne deduce che il suo arrivo in città dovette coincidere con la presenza di quel P. Ippolito Maria Beccaria, che era stato eletto generale dei Domenicani nel capitolo romano del 2 maggio 1589. Orbene, dai registri del Beccaria nell'Archivio generale dell'Ordine (IV, 46-47) risulta che egli si trattenne a Padova dal 4 al 18 gennaio 1593, e poi ancora dal 22 marzo al 22 aprile, sicché in quei due intervalli va posto l'arrivo del Campanella.

<sup>3</sup> Cfr. il n. 247 del *Sommario*.

<sup>4</sup> Cfr. il n. 59 del *Sommario*.

## DENUNCIA DI FRA CELESTINO DA VERONA

*Dicit se deponere contra Iordanum, quia suspicatur se calumniose delatum fuisse ab ipso, et detulit omnia contra Iordanum in scriptis. Detulit Iordanum dixisse:*

1. Che Cristo peccò mortalmente quando fece l'orazione nell'orto recusando la volontà del Padre, mentre disse: *Pater, si possibile est, transeat a me calix iste*.
2. Che Cristo non fu posto in croce, ma fu impiccato sopra dui legni a modo d'una crozzola, che allora si usava, e chiamavasi forca.
3. Che Cristo è un cane becco fottuto can: diceva che chi governava questo mondo era un traditore, perché non lo sapeva governar bene, ed alzando la mano faceva le fiche al cielo.
4. Non ci è Inferno, e nissuno è dannato di pena eterna, ma che con tempo ognuno si salva, allegando il Profeta: *Nunquid in aeternum Deus irascetur?*
5. Che si trovano più mondi, che tutte le stelle sono mondi, ed il credere che sia solo questo mondo è grandissima ignoranza.
6. Che, morti i corpi, l'anime vanno trasmigrando d'un mondo nell'altro, dei più mondi, e d'un corpo nell'altro.
7. Che Mosè fu mago astutissimo e, per essere nell'arte magica peritissimo, facilmente vinse i maghi di Faraone; e ch'egli finse aver parlato con Dio nel monte Sinai, e che la legge da lui data al popolo Ebreo era da esso imaginata e finta.
8. Che tutti li Profeti sono stati uomini astuti, finti e bugiardi, e che perciò hanno fatto mal fine, cioè sono stati per giustizia condannati a vituperata morte, come hanno meritato.
9. Che il raccomandarsi ai Santi è cosa redicolosa e da non farsi.
10. Che Cain fu uomo da bene, e che meritamente uccise Abel suo fratello, perché era un tristo e carnefice d'animali.
11. Che, se sarà forzato tornar frate di S. Domenico, vuol mandar in aria il monasterio dove si troverà, e, ciò fatto, subito vuol tornare in Alemagna o in Inghilterra tra eretici per più comodamente vivere a suo modo ed ivi piantare le sue nuove ed infinite eresie. Delle quali eresie intendo produrre per testimoni Francesco Ieronimiani, Silvio canonico di Chiozza e fra Serafino dell'Acqua Sparta.
12. Quel c'ha fatto il breviario, ovvero ordinato, è un brutto cane, becco fottuto, svergognato, e ch'il breviario è come un leuto scordato, e ch'in esso molte cose profane e fuori di proposito si contengono, e che però non è degno d'esser letto da uomini da bene, ma dovrebbe essere abbrugiato.

13. Che quello che crede la Chiesa, niente si può provare. *Allegat in contestes fratrem Iulium de Salò, Franciscum Vaia et Matthaeum de Orio, conarceratos*<sup>1</sup>.

Di queste tredici accuse, tre soltanto trovavano riscontro nella denuncia del Mocenigo e precisamente quelle dei nn. 2, 5 e 6, rispondenti alle accuse di avere opinioni erronee sul Cristo [3], e di sostenere l'esistenza di molteplici mondi [5] e la metempsicosi [6]. Le rimanenti diedero motivo a dieci formulazioni del tutto nuove del *Sommario*, con le imputazioni:

[11]. Di aver sostenuto che Cristo abbia peccato (cfr. n. 1).

[12]. Di avere opinioni erronee sull'Inferno (cfr. n. 4).

[13]. Di avere opinioni erronee su Caino ed Abele (cfr. n. 10).

[14]. Di aver parlato male di Mosè (cfr. n. 7).

[15]. Di aver parlato male dei Profeti (cfr. n. 8).

[16]. Di aver negato attendibilità ai dommi della Chiesa (cfr. n. 13).

[17]. Di aver riprovato il culto dei Santi (cfr. n. 9).

[18]. Di aver parlato con spregio del breviario (cfr. n. 12).

[19]. Di essere blasfemo (cfr. n. 3).

[20]. Di avere prave intenzioni, qualora fosse costretto a rientrare nel suo Ordine (cfr. n. 11)<sup>2</sup>.

Giunta in un momento in cui la causa contro il Bruno era temporaneamente sospesa e poteva lasciar sperare in una soluzione non troppo severa, dopo le efficaci difese e la viva contrizione mostrata dall'imputato, la denuncia di fra Celestino rimise subitamente in moto la macchina giudiziaria, recando un incalcolabile aggravio alla posizione del Nolano. A prescindere dal nuovo cumulo di imputazioni che gli rovesciava addosso, il documento spezzava irreparabilmente i due più saldi pilastri della sua difesa: l'esistenza dell'unico teste e l'ostentata sincerità del pentimento.

---

<sup>1</sup> La deposizione di fra Celestino occupava sicuramente nel processo tre sole facciate (84-85r.): infatti la dichiarazione sui moventi del suo gesto (*Sommario*, n. 247), che era certo nell'esordio del documento, si leggeva alla c. 84; seguivano i nn. 1-7 alla c. 84v., il n. 8 alle cc. 84v. - 85r., infine i nn. 9-12 alla c. 85r., dov'era pure probabilmente il n. 13 (pel quale il *Sommario* non indica la paginazione), poiché su di esso fu interrogato il Bruno nel XIII costituito, quello stesso nel quale rispose in merito al n. 12. I tredici numeri da me apposti corrispondono nel *Sommario* ai nn. 57, 43, 169, 72, 84, 180, 117, 124, 136, 110, 218, 158 e 130: accanto a ciascuno il diligente compilatore ripete l'indicazione dei tre maggiori testimoni citati dal delatore; l'ordinamento che adottato è suggerito anzitutto dalla paginazione, quindi dalla successione delle risposte nei costituiti bruniani e nelle ripetizioni.

<sup>2</sup> Le dieci nuove accuse corrispondono nel *Sommario* ai titoli 4, 6, 10-13, 15, 20, 21 e 31 (cfr. il MERCATI, p. 6).

## 7. CONTINUAZIONE E FINE DEL PROCESSO OFFENSIVO

(ultimi mesi del 1593)

L'Inquisitore veneto dovette subito rimettersi all'opera per l'esame dei testi chiamati in causa, e cominciò ordinatamente dal primo, fra Giulio da Salò, carmelitano<sup>1</sup>. Poiché non risulta che egli sia stato interrogato sui nn. 2, 6 e 10 della deposizione di fra Celestino, ed avendo affermato di nulla ricordare sui punti 7, 8, 9 e 13<sup>2</sup>, egli si ridusse a rispondere sopra sei sole delle accuse messe dal frate veronese.

I nn. 1, 3, 4 e 5 vennero sostanzialmente confermati con queste parole:

1. Ragionando Giordano con fra Celestino carcerato, sentì che disse, che Cristo Nostro Signore avea peccato mortalmente in questo mondo, perché volse contraponersi alla volontà del Padre, quando, orando nell'orto, disse: *Si possibile est, transeat a me calix iste*; e vi era anco Francesco marangon napolitano; ed io dissi: – Sentite che biasteme dice quest'uomo! –; e mi pare che questo fu di settembre 1592 ne la prigione di sopra<sup>3</sup>.

3. Io l'ho sentito in prigione molte volte biastemar: Cristo becco fottuto, puttana di Dio.

4. Ragionandosi una volta, presente il Padre cappuccino, Francesco napolitano ed io, intorno l'Inferno ed il Purgatorio, Giordano disse che non vi era Inferno, ma bene Purgatorio, ch'era quell'istesso che noi chiamiamo Inferno, ma che in effetto era Purgatorio, perché le pene dell'Inferno non erano eterne, ma avevano d'aver fine e tutti si aveano da salvare; ma non mi ricordo s'allegasse autorità della Scrittura.

5. Gli ho sentito dire che tutto era mondo, che ogni stella era un mondo, e che quante stelle si vedevano erano tutti mondi<sup>4</sup>.

Pure confermati, ma con singolari e sostanziali attenuazioni, risultarono i punti 11 e 12 dell'accusa:

11. Non ho inteso, se non che voleva supplicar il Papa o la Signoria di poter stare con l'abito secolare, e, quando fosse sforzato tornare nella Religione, non voleva stare sottoposto né al Generale, né al Priore, se non a questa Signoria.

12. Nelle carceri non diceva mai l'ufficio e, da me ripreso, diceva che era apostata e scomunicato, e che però non occorreva che lui dicesse altro<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> È personaggio noto solo per questo intervento. Il suo esame occupò nel processo almeno tre facciate (85v.-86v.), restando ignoto il contenuto di quella immediatamente seguente (87r.).

<sup>2</sup> Cfr. i nn. 119, 126, 138 e 130 del *Sommario*.

<sup>3</sup> Una ignorata briciola biografica: il carcere del Bruno a Venezia non era in una stanza terrena; come si vedrà, vi stavano rinchiusi fino a sei e più tenuti insieme.

<sup>4</sup> Cfr. i nn. 59, 171, 74 e 86 del *Sommario*.

<sup>5</sup> Cfr. i nn. 220 e 160 del *Sommario*, che dovevano leggersi entrambi alla c. 86v. del processo. Per errore, nel Ms. accanto al n. 220 fu indicata la c. 56v. ed una svista del tipografo fa sì che il Mercati (p. 108, nota 4), invece della correzione opportuna, proponga erroneamente: c. 82v.

Infine fra Giulio aggiunse ancora di aver udito il Bruno affermare, “che S. Girolamo era ignorante” e che “Dio non era creatore del mondo, perché il mondo era così eterno come Dio”: al che avendo obbiettato l’esaminato contrapporsi il *Genesis: In principio creavit Deus*, ecc., il Bruno avrebbe risposto che egli non sapeva quel che si dicesse<sup>1</sup>. Si confermava così una delle più serie accuse [5] del Mocenigo.

Esauritosi in senso non troppo sfavorevole all’imputato l’esame di fra Giulio, si passò a quello del secondo teste citato: il “marangon” Francesco Vaia, un falegname napoletano che venne a morte non molto più tardi e che di fronte all’Inquisitore, sgomento da questioni troppo superiori alla sua levatura, “pro maiori parte dicit nihil scire<sup>2</sup>”. Egli si limitò a confermare, come aveva fatto fra Giulio, i nn. 3, 4 e 5 dell’accusa; confermò pure in forma attenuata il n. 12 con le parole: “Non diceva mai l’ufficio e diceva che il breviario era una confusione e mal fatto”, e ripeté quasi le parole di fra Celestino riguardo al n. 2; avrebbe così concluso la sua deposizione in senso abbastanza favorevole al Bruno, se non avesse aggiunto di sua iniziativa una precisazione che ebbe poi infelicitissime conseguenze. Ricordando le discussioni sulla forma della croce, asserì infatti: “di queste cose parlava con Francesco Graziano, e alle volte parlava latino”. Entrava così in scena in maniera impreveduta un nuovo personaggio, che nell’acredine della delazione può ben dirsi che abbia superato il denunziante medesimo. Il Graziano fu chiamato infatti a deporre senza indugio, ma, prima di considerare il suo esame, è bene rivolgere l’attenzione a quello che immediatamente lo seguì ed ebbe a protagonista il terzo teste chiamato in causa da fra Celestino, un tal Matteo de Silvestris, nativo di Orio<sup>3</sup>. Costui non risulta che fornisse risposta di qualche rilievo ai nn. 7, 8, 10, 12 e 13 dell’accusa; confermò invece senza mutamenti sensibili i nn. 1, 3, 4 e 9; confermò pure il n. 2, ma solo “de auditu a concarceratis”, anziché per conoscenza diretta; attenuò infine sensibilmente, come già aveva fatto fra Giulio, il n. 11, ricordando:

11. Diceva che, se fosse sforzato tornare nella religione, voleva fuggire, e tornare in Alemagna, perché in quelle parti avea stampati molti libri ed era conosciuto<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. i nn. 134 e 104 del *Sommario*.

<sup>2</sup> Manca sul suo conto ogni altra notizia (cfr. il MERCATI, p. 33). Il suo esame occupava nel processo due o tre facciate, certo quelle segnate 87v. e 88r. Per la sua generica risposta negativa cfr. il 249 del *Sommario*, per le altre deposizioni i nn. 45, 172, 75, 87 e 161.

<sup>3</sup> Un altro ignoto, che fu condannato poco dopo a dieci anni di galera (cfr. il MERCATI, p. 33); trovandosi carcerato a Venezia, è più probabile ch’egli fosse nativo di Orio al Serio, alle porte di Bergamo, piuttosto che delle località omonime nelle province di Aosta, Novara e Milano.

<sup>4</sup> Pei capi 1-4, 9 e 11 cfr. il *Sommario* ai nn. 15, 49, 174, 78, 141 e 223. La deposizione del de Silvestris occupava forse tre sole facciate (90r.-91r.), essendo un probabile errore del compilatore l’indicazione della c. 95 a fianco del n. 141; non v’è motivo per ammettere che l’esame del de Silvestris fosse riuscito di tanto più diffuso dei precedenti. Manca d’altronde ogni indicazione per le carte intermedie, ma alla c. 95v. già aveva luogo (*Sommario*, n. 39) l’ottavo costituito bruniano.

Invece i punti 5 e 6 risultarono aggravati dal suo esame, come segue:

5. Del mondo poi diceva ch'era eterno, e che v'erano migliara di mondi, e che quante stelle si vedevano erano tanti mondi.

6. Diceva che l'anime, come erano uscite dei nostri corpi, andavano in un altro corpo umano ovvero d'animali, e che lui si ricordava d'esser stato un'altra volta in questo mondo, e non mi ricordo se asserisse che la sua anima sia stata in corpo umano, ovvero in qualche bestia<sup>1</sup>.

Nel primo caso, insieme alla pluralità dei mondi si veniva a dichiarare la loro eternità, in concordanza con l'asserzione di fra Giulio e la già ricordata accusa [5] del Mocenigo; nel secondo la trasmigrazione delle anime veniva sostenuta non solo fra uomo e uomo, ma anche fra uomini e bruti, confermandosi tal dottrina con una reminiscenza personale. Oltre a ciò, forse interrogato in merito al n. 13, aggiunse ancora: "Della Chiesa non era giorno che non ne parlasse, e dicea ch'era governata da frati e preti ignoranti ed asini", confermando così un'imputazione [1] del Mocenigo, mentre poco oltre poneva in luce un capo d'accusa del tutto nuovo e cioè:

[21]. Di tenere in dispregio le sante reliquie,

asserendo che il Bruno: "negava che le reliquie si dovessero onorare, dicendo che stava in petto di qualunque persona a mettere fuori una testa di qual si voglia morto per reliquie; ma, quando anco le reliquie fossero certe e vere, non si dovevano però onorare<sup>2</sup>".

Dei tre testi citati da fra Celestino il de Silvestris fu certo il meno benevolo pel Bruno, ma, se ad essi si fosse limitata l'indagine inquisitoria, si potrebbe concludere che la deposizione accusatrice era uscita parzialmente sminuita dai raffronti. In particolare, nessuno dei testi aveva confermato quattro delle accuse mosse da fra Celestino, e precisamente quelle relative alle arti magiche di Mosè, alla vituperosa fine dei Profeti, all'anteporre Caino ad Abele ed alla negata attendibilità dei dommi della Chiesa; le espressioni bruniane in merito ai difetti del breviario risultavano sensibilmente attenuate<sup>3</sup>. Invece l'esame di Francesco Graziano arrecò un nuovo, rilevante aggravio alla posizione del Bruno. Sopra due soli punti dell'accusa ci mancano le sue risposte, i nn. 3 e 6, dei quali il primo era stato confermato da tutti e tre gli altri testi concordi ed il secondo era stato anche aggravato dal de Silvestris; su tutti i capi rimanenti egli fornì le più ampie conferme, non di rado inasprite da particolari compromettenti.

Per le notizie che su di lui ha potuto rintracciare il Mercati sappiamo che questo Graziano, udinese, era persona istruita, che sapeva di latino e viveva copiando libri, traducendo in volgare, dando

---

<sup>1</sup> Cfr. i nn. 90 (ripetuto al n. 106) e 183 del *Sommario*: il passo sul governo della Chiesa, citato poco oltre, è al n. 15.

<sup>2</sup> Cfr. il n. 147 del *Sommario*; da questa deposizione trasse origine il titolo 16 del *Sommario* stesso (cfr. la p. 6).

<sup>3</sup> Si tratta dei capi 7, 8, 10, 12 e 13 della deposizione di fra Celestino.

lezioni; era pallido, bruno, un po' zoppo e storpio della mano sinistra, allora sui cinquant'anni; quasi dieci anni avanti aveva già subito in Venezia un processo d'Inquisizione, conclusosi con l'abiura il 4 aprile dell'85, e si era perciò venuto a trovare nella pericolosissima posizione del *relapsus*<sup>1</sup>. Un *decretum* del S. Uffizio romano da me rintracciato mostra ora che il 27 marzo del 1593, poco dopo l'estradizione del Bruno, la sua causa si era conclusa con una condanna al carcere a vita, ma che cinque anni dopo, il 19 febbraio 1598, secondo un uso frequente, la pena gli venne condonata, solo restandogli l'obbligo di risiedere a Venezia e di presentarsi ogni mese davanti l'Inquisitore. Forse per acquistarsi titoli di merito in vista d'un alleviamento della propria pena, forse per vendicarsi della scarsa considerazione in cui Giordano aveva mostrato di tenerlo nelle loro dispute – una volta gli disse ch'era una bestia e capraro e non sapeva niente – il nuovo teste non risparmiò il suo antico compagno di sventura. Il capo 1 dell'accusa, sul peccato di Cristo, fu confermato “de auditu a concarceratis, quia tunc ipse non erat in eodem carcere”; ribadendo il capo 5, sulla pluralità dei mondi, aggiunse: “e riprendendolo io, rispondeva che ragionava come filosofo, perché non vi erano altri filosofi che lui, e che in Alemagna non si adoperava altra filosofia che la sua”; sul capo 2, invece di riferire la disputa sulla forma della croce, disse soltanto: “L'ho sentito dire che Cristo ha fatto una morte vituperosa”; confermò i capi 4 e dal settimo all'ultimo in pieno accordo con fra Celestino, non senza aggiungere fra i Profeti “fatti morire come tristi”, anche Cristo medesimo: che il raccomandarsi ai Santi “era una baia”: che “nel fin del mondo si sariano salvati fin li demonii”: che, “quando l'avessero astretto d'andar in monasterio, lui avria messo fuoco e saria tornato in Germania per finire la sua setta”, ecc.<sup>2</sup>. Dall'esame del Graziano ebbe inoltre nuova conferma l'accusa [1] del Mocenigo, ribadita come si è visto, anche dal de Silvestris<sup>3</sup>, mentre con l'asserzione: “Biasimava l'imagini, e diceva ch'era una idolatria, e se ne burlava con gesti brutti e profani”, una imputazione nuova veniva in luce, quella cioè:

[22]. Di riprovare il culto delle immagini<sup>4</sup>.

Raccolte queste cinque deposizioni, l'Inquisitore veneto le spedì a Roma. Sebbene si ignori il contenuto di tre carte del processo (92-94), è verosimile che esse contenessero scritture protocollari relative alla trasmissione degli atti, anziché altre deposizioni, che avrebbero lasciato qualche traccia nel *Sommario*; in particolare non furono interrogati Francesco Ieronimiani, il canonico Silvio di

<sup>1</sup> Cfr. il MERCATI, pp. 33-34.

<sup>2</sup> L'esame del Graziano occupò nel processo tre pagine esatte, fra quelli del Vaia e del de Silvestris (cc. 88v.-89v.). Cfr. nel *Sommario* i nn. 47, 88, 120, 127, 139, 151 e 162 per la prima pagina; i nn. 12, 60, 76, 112 e 131 per la seconda, ed il n. 221 per la terza.

<sup>3</sup> Disse il Graziano: “Parea che si contraponesse a tutte le cose catoliche, secondo che si ragionava, ma però lui le asseriva costantemente e faceva professione di dire contra ogni fede e indurre una setta nuova; e diceva che in Germania si chiamavano Giordanisti; e disse che una volta, giocando tutti sopra un libro de le sorti, in Germania o in Inghilterra, ad ognuno toccò dei versi dell'Ariosto, e che a lui era tocco questo verso: *D'ogni legge nemico e d'ogni fede*, e di questo lui si gloriava assai, dicendo che gli era toccato il verso conforme alla sua natura” (cfr. il n. 12 del *Sommario*).

<sup>4</sup> Cfr. il n. 151 del *Sommario*, da cui trasse origine il titolo 17.



Chioggia e fra Serafino d'Acquasparta, ricordati da fra Celestino come testimoni della sua undicesima accusa, né comparvero alcuni altri compagni di carcere nominati poi nel processo ripetitivo<sup>1</sup>. Copiosa materia di indagine si offriva così al tribunale romano, che veniva chiamato a giudicare sopra dodici nuovi capi d'accusa: dieci proposti da fra Celestino ed uno ciascuno dal Graziano e dal de Silvestris.

In Roma si provvide a sottoporre l'imputato ai debiti interrogatori, che si protrassero per otto consecutive sedute del tribunale, tenutesi presumibilmente al cadere del 1593; i verbali relativi occuparono nel processo non meno di 47 carte (95-141). In verità nel primo costituito romano, ottavo nel computo complessivo, il Bruno non fu chiamato a rispondere sulle accuse recenti, bensì sopra una delle più gravi mosse dal Mocenigo [2], circa il suo negare l'unità e la trinità divina. Questa ripresa di un antico argomento, mentre i molti nuovi verranno affrontati solo a partire dall'interrogatorio seguente, si potrebbe spiegare pensando che l'ottavo costituito fosse stato tenuto in data anteriore all'arrivo delle denunce veneziane e venisse più tardi annesso al fascicolo dei costituiti posteriori. Comunque di esso il *Sommario* non conserva che un frammento, nel quale il Bruno spiegò, riducendone la portata, i suoi antichi dubbi sulla Trinità, e si professò non solo ossequente alla dottrina della Chiesa, ma "nutrito" in quella di S. Tommaso, concludendo con un *confiteor* in senso rigorosamente ortodosso e confermando nella maniera più ampia le sue dichiarazioni dei costituiti veneti<sup>2</sup>.

L'esame del Nolano in merito alla deposizione del nuovo accusatore si protrasse attraverso i cinque successivi interrogatori, dal nono al tredicesimo. Nel primo di questi egli rispose ai capi 4, 1 e 11 della deposizione di fra Celestino, trincerandosi nella più recisa negativa: affermò di credere che la pena infernale era eterna anche per i demoni e che perciò essi non potevano salvarsi, e respinse le quattro testimonianze concordi<sup>3</sup>, sostenendo che quelli non avevano capito; ugualmente negò, anche di fronte alle conferme dei testi<sup>4</sup>, di aver attribuito a Cristo il peccato di ribellione alla volontà del Padre; non riconobbe infine di aver mai espresso intenzioni di fuggire dal monastero e tornare in Germania. Nello stesso interrogatorio fu ancora chiamato a rispondere all'accusa di ateismo e di ambire a farsi eresiarca, attribuitagli dal Graziano: spiegò allora che il verso dell'Ariosto gli era toccato in sorte durante un gioco fatto "sendo novizio" e che egli l'aveva citato non per gloriarsene,

---

<sup>1</sup> Ad esempio Matteo Zago, ch'era verosimilmente un frate, e Pier Francesco comasco, citati nel *Sommario* ai nn. 13 e 114.

<sup>2</sup> Il frammento costituisce i nn. 39-40 del *Sommario* ed era nel processo alla c. 95v., l'unica di cui si abbia notizia fra le cc. 92-96, spazio ch'era forse tutto quanto occupato dall'ottavo costituito.

<sup>3</sup> Appunto quattro, come dice il n. 81 del *Sommario*, erano i testi, e cioè fra Giulio, il Vaia, il Graziano e il de Silvestris; a torto il MERCATI (p. 78, nota 3) vuol che si corregga in "cinque", poiché fra Celestino non compariva in qualità di teste, ma di denunziante.

<sup>4</sup> Tre soli in questo caso, perché il Vaia nulla ricordava su questo punto.

ma per mostrare come da cagione si lieve fossero nate calunnie sul suo conto: recisamente negò l'esistenza della setta dei Giordanisti e la sua intenzione di capeggiarla<sup>1</sup>.

Altri quattro dei capi di fra Celestino (capi 3, 2, 7, 8) diedero argomento al decimo costituito. L'accusa di essere blasfemo fu negata solo parzialmente: ammise anzi il Bruno di avere “biastemato qualche volta”, ma solo per aver nominato il nome di Dio, senza riferire ad esso quegli epiteti ingiuriosi che egli intendeva rivolgere contro quelli di cui stava parlando; recisamente negò di “extendisse digitum in Coelum”. Lungo discorso richiesero i chiarimenti che il Bruno seppe dare sul tema della forma della croce: con buona efficacia egli sostenne di aver parlato senza alcuna intenzione irriverente, disputando soltanto su un tema storico e lecito ed affermando che Cristo era stato suppliziato sulla *crux commissa*, anziché sull'*immissa*. Con non minore vigoria dialettica l'inquisito mostrò in qual senso avesse parlato della magia di Mosè, richiamando la Scrittura che lo dice dottissimo in tutte le scienze degli Egizi: anzi, riaffermò di credere che Mosè, “avanti che parlasse con Dio”, avesse potuto “operare magicamente”: e della magia fece una difesa di sapore squisitamente moderno, respingendone gli aspetti superstiziosi e peccaminosi e definendola “una cognizione dei secreti della natura con facoltà d'imitare la natura nell'opere sue e far cose maravigliose agli occhi del volgo” negò ancora recisamente di aver parlato male dei Profeti<sup>2</sup>.

Un solo argomento, quello della metempsicosi, fu affrontato nell'undicesimo interrogatorio, che vide il Bruno, attraverso una lunga disputa, sostenere fermamente la propria opinione essenziale<sup>3</sup>. Egli negò infatti di aver ammesso la trasmigrazione delle anime umane nei bruti e di aver rammentato una sua anteriore esistenza mondana, ma sostenne di ritenere “filosoficamente” – e la parola fu sottolineata – che l'anima, avendo sussistenza distinta dal corpo caduco, mentre essa è immortale, non può identificarsi con la inseparabile forma aristotelica, mentre per tale sua indipendenza gode della possibilità ipotetica di trasmigrare ad informare un altro corpo. Tale opinione, enunciata con tanto rigore, è inequivocabilmente eterodossa ed i giudici non mancarono di far presente all'inquisito le conseguenze inconciliabili coi dogmi derivanti dal suo postulato; ma sempre il Bruno replicò che quelle difficoltà erano da risolversi per parte di coloro che avessero asserito la trasmigrazione *de facto*, e non riguardavano lui, che la riteneva meramente possibile.

Altre tre accuse diedero materia al dodicesimo costituito. Cominciò il Nolano col negare di aver espresso quel curioso giudizio su Caino ed Abele: era stato “ridendo” e “festivamente parlando” che egli aveva detto “che Cain era Pitagorico”, perché non si cibava di animali uccisi, come faceva invece Abele; egli si era ben guardato dal sostenere che Caino fosse stato un uomo probò ed Abele

---

<sup>1</sup> Il nono costituito occupò almeno le cc. 97-103; cfr. i nn. 80, 81, 64, 225, 21 e 22 del *Sommario*.

<sup>2</sup> Il decimo costituito occupò almeno le cc. 104-109; cfr. i nn. 176-7, 54-56, 122-3 e 129.

<sup>3</sup> L'undicesimo costituito doveva cominciare assai prima della c. 115, nella quale aveva termine: occupava dunque probabilmente le cc. 110-115; cfr. i nn. 187-9 del *Sommario*.

un carnefice; aveva anzi notato che “se l’uno ammazzando gli animali era tristo, l’altro, ch’aveva animo d’ammazzar il fratello, non poteva esser se non peggio”. L’esame fu poi rivolto alla grossa questione della pluralità dei mondi, ma soprattutto si interrogò l’inquisito sulla sua opinione circa l’eternità del mondo: fra Celestino e il Vaia avevan parlato solo di molteplicità, ma a documentare la tesi dell’eternità si allineavano concordi, accanto alla deposizione del Mocenigo, le testimonianze di fra Giulio, del Graziano e del de Silvestris. Il Bruno, malgrado le obiezioni oppostegli dai giudici, confermò le deposizioni fatte a Venezia nel terzo costituito: non nominando la Scrittura, che espressamente dichiara la creazione nel tempo, egli si richiamò a S. Tommaso, che aveva asserito: “necesse est dicere omne quod quocumque modo est, a Deo esse<sup>1</sup>”, e riaffermò la dipendenza e derivazione del mondo e della natura da Dio, senza riconoscerne espressamente l’origine temporanea *ex nihilo*. Ma fuori della disputa teologica la sua filosofia poteva fare una anche maggiore concessione, quella cioè della caducità del mondo, nato nel tempo, esistente e destinato a perire, come un essere organico:

Io intendo il mondo e li mondi e l’università di quelli essere generabili e corruttibili, e questo mondo, cioè il globo terrestre, aver avuto principio, e poter aver fine similmente le altre stelle, che sono mondi come questo è mondo o alquanto migliori, o anco alquanto peggiori per possibile, e sono stelle come questa è stella: tutti sono generabili e corruttibili come animali composti di contrari principi, e così l’intendo in universale; ed in particolare, creature, e che secondo tutto l’essere dipendono da Dio.

Non solo il Bruno riaffermava così la sua dottrina della pluralità dei mondi, ma, sullo specifico quesito dell’eternità del mondo, tentava di eludere i giudici senza venir meno ai propri convincimenti: ammettere la caducità dei singoli mondi come “composti”, come aggregati di determinata struttura, non significava ammettere la caducità della materia costituente: nel loro nascere e nel loro morire i mondi bruniani altro non erano che composizioni effimere di una sostanza cosmica immutabile.

Il tribunale non mancò di cogliere su questo punto la indubbia eterodossia del Nolano, e fu perciò che l’argomento venne ben presto ripreso in approfondito esame. Ancora in questo costituito, sebbene manchi l’espresso riferimento, il Bruno negò di aver parlato contro l’invocazione dei Santi e di non aver creduto alla loro intercessione; ammise anzi che non solo le religioni rivelate, ma

---

<sup>1</sup> A tale passo della *Summa* (I, q. 44, art. 1) riferisce il MERCATI (p. 84, nota 4) fondatamente l’alquanto vaga affermazione bruniana; né il Bruno poteva ignorare che l’Aquinata aveva pur detto essere la creazione del mondo articolo di fede, non dimostrabile razionalmente (*Summa*, I, q. 46, art. 2).

altresì quelle naturali ammettono l'intervento di simili intermediari, e negò di aver tenuto in ispregio le reliquie e le sacre immagini, richiamandosi perfino ai suoi libri<sup>1</sup>.

Sopra le due ultime accuse di fra Celestino doveva ancora rispondere l'inquisito, al che fu dedicato il tredicesimo interrogatorio<sup>2</sup>. Dapprima si interrogò il Nolano sulla questione grossa del suo dissentire dalla fede cattolica in genere e sulle sue affermazioni "che quello che crede la Chiesa, niente si può provare". L'esame fu tutt'altro che breve, si protrasse anzi per una decina di pagine del verbale (cc. 122-126), ma purtroppo non ci resta che la testimonianza della recisa negativa bruniana. Quindi un'altra decina di facciate (cc. 126v.-131), spazio singolarmente ampio, fu occupato dall'esame circa le critiche al breviario manifestate in modo non certo rispettoso dal Bruno. Anche stavolta egli negò di aver pronunciato frasi irriverenti contro autori, compilatori e contenuto del libro, disse che il paragone col "leuto scordato" era stato fatto dal Graziano anziché da lui, ed ammise solo di aver criticato certi breviari "che non sono al presente approvati", come ad esempio quello che aveva avuto tra le mani nel carcere di Venezia, sgrammaticato e zeppo di favole incredibili.

Così si esaurivano le interrogazioni dei giudici romani sopra gli ultimi capi delle recenti accuse, ma per due argomenti ancora il tribunale ritenne di dover approfondire l'esame: uno già toccato nel dodicesimo costituito, l'altro proposto dal Mocenigo e trattato superficialmente negli interrogatori veneti. Chiamato a rispondere per la quattordicesima volta, il Bruno fu invitato a meglio chiarire il suo pensiero nei riguardi della pluralità dei mondi, e lo fece con notevole ampiezza, affermando l'esistenza di un infinito spazio vacuo popolato da mondi infiniti, e le ragioni da lui addotte a suffragio di tale opinione occuparono nel verbale una decina di facciate (cc. 135-139); seguì ammettendo in ciascuno di questi mondi, per necessaria analogia, la presenza degli elementi fisici che costituiscono il nostro, e la loro organizzazione in esseri vegetali e animali; sul punto delicato dell'esistenza di esseri razionali, la ritenne opinabile "ad arbitrio di chi vuole", ma tuttavia credibile e probabile. Ammessa questa esistenza, restava da chiarire se questi esseri simili all'uomo erano o meno immortali, e su questo punto – occorre ammetterlo – l'esposizione bruniana si fece confusa e faticosa. Con una interpretazione punto persuasiva di un versetto dei Salmi cercò di mostrare che le Scritture ammettevano l'esistenza di animali immortali, propose l'ipotesi di una loro identificazione con gli angeli, attribuendo ad essi una sorte di tenue veste corporea, giusta un altro versetto davidico, interpretato da S. Basilio, ed un'inesatta citazione di S. Tommaso. Venendogli obiettato come potrebbero tali esseri esercitare le funzioni corporali, egli rispose che nulla vietava loro di nutrirsi in modo analogo al nostro e confacente alla loro natura, mentre l'immortalità di cui

---

<sup>1</sup> Il dodicesimo costituito occupò almeno le cc. 116-120 del processo; cfr. nel *Sommario* i nn. 114-116 (su Caino ed Abele), 93 e 109 (sull'eternità del mondo), 143-4, 149 e 154 (sul culto dei Santi, delle reliquie e delle immagini).

<sup>2</sup> Che occupò almeno le cc. 122-131 del processo; cfr. i nn. 23, 132, 165-7.

godevano vietava loro di riprodursi per generazione. Non senza acume i giudici replicarono allora, chiedendo con qual fondamento egli, che tanto si giovava di analogie fra il nostro e gli altri mondi, ammettesse su quelli esseri immortali, mentre l'esperienza ce li mostra sulla terra mortali; ed il Bruno rispose, oltre che riferendo ancora il versetto che nomina la "terra viventium", osservando che anche i nostri progenitori, pur vivendo la vita fisica, sarebbero stati per divina grazia immortali senza il peccato originale<sup>1</sup>. Si concludeva così l'importantissimo esame, nell'esordio del quale il Bruno, come già aveva fatto in Venezia nei riguardi del Mocenigo, non rinunciò al tentativo di infirmare l'intera deposizione di fra Celestino e dei contesti, affermando che quelli avevano agito per astio contro di lui: le ragioni di inimicizia addotte in tale occasione – una volta era anche venuto col Cappuccino a vie di fatto – parvero ai giudici "satis leves", cosicché per quella via la difesa fece poco progresso.

Infine il tribunale romano, ritenendo insufficienti le spiegazioni fornite dal Bruno in Venezia, a due riprese, circa l'accusa [7] del Mocenigo relativa alle pratiche superstiziose, lo chiamò a deporre per la quindicesima volta, perché spiegasse da chi ed a qual fine avesse avuto il *De sigillis*, l'incriminato "libretto di congiurazioni" che era "signatum cum littera A"<sup>2</sup>. Il Bruno ripeté quanto già aveva detto a Venezia, confermando che si era interessato a quell'operetta "per la fama dell'autori antichi nominati da Alberto Magno, S. Tomasso ed altri", escluse con sicurezza che in essa si trovasse "cosa alcuna in onore del demonio e contumelia di Nostro Signore" per la serietà degli autori e fondatezza delle loro teorie astrologiche; solo ammise che quel libro e lo studio stesso di quelle dottrine non fosse "conceduto ad ognuno, per l'abusi che possono accadere", se quelle arti di tanta efficacia venissero applicate dai malvagi: riconobbe perciò il suo torto nell'averlo detenuto senza licenza, spinto solo dal desiderio di approfondire ogni ramo dello scibile; sostenne che ogni scienza è buona di per sé, purché indirizzata a buon fine; riaffermò la sua credenza nella grande serietà ed efficacia delle pratiche astrologiche, specie a sussidio della medicina, negò infine di aver mai avuto intenzione di divulgare quella scienza e di mostrare ad altri il libretto<sup>3</sup>. Il quindicesimo costituito bruniano poneva fine al processo offensivo: le ambiguità, contraddizioni e incertezze che avevano angustiato i giudici veneti e provocata la stasi romana delle indagini potevano dirsi in gran parte superate: la personalità dell'inquisito appariva ormai in una luce più chiara, lo stesso meccanismo formale della procedura aveva trovato articolazioni precise. Il ritmo del processo si fece incalzante.

---

<sup>1</sup> Il XIV costituito si estese almeno dalla c. 134 alla 140; cfr. i nn. 94-97, 251 e 261 del *Sommario*. Il versetto cui si riferiva il Bruno è in *Psal.* XXVI, 13.

<sup>2</sup> Probabilmente perché costituiva l'allegato n. 1 dell'incarto processuale.

<sup>3</sup> Il quindicesimo costituito occupò almeno la c. 141 del processo, e probabilmente la successiva, di cui s'ignora il contenuto; cfr. i nn. 196-7 del *Sommario*.

## 8. IL PROCESSO RIPETITIVO

(gennaio-marzo 1594)

La ripetizione dei testi nella procedura del S. Ufficio veniva formalmente proposta all'inquisito quale efficace strumento difensivo, ed in effetti un reiterato interrogatorio sistematico, a distanza di tempo dalla prima deposizione, poteva certo sorprendere contraddizioni sospette e smascherare calunniatori e mendaci<sup>1</sup>. Tuttavia accadeva in pratica che la ripetizione spesso riuscisse più utile ai fini del Fisco che a quelli della difesa: basti pensare che ciascun teste non veniva interrogato sulla traccia del proprio costituito precedente, ma con la scorta a tutti comune dei cosiddetti articoli del Fisco, cioè di un diffuso elenco di imputazioni estratte dal processo, che il rappresentante dell'accusa redigeva sistematicamente, con gravoso formulario; la massa di testimonianze del processo offensivo, così raccolta ed elaborata, permetteva di esaminare ciascun teste su tutti i punti eventualmente sorvolati od omessi nei primi interrogatori: nel caso del Bruno, ad esempio, la ripetizione stava per rendere possibile l'esame del Mocenigo, e dei testi da lui citati, in merito alla nuova serie di imputazioni emerse in seguito alla denuncia di fra Celestino; dal che l'inquisito non era certo per ritrarre vantaggio. È ben vero che egli avrebbe potuto rifiutare le ripetizioni dei testi, ma doveva in tal caso dichiarare di "averli per repetiti", convalidando *ipso facto* tutte le loro deposizioni e pregiudicando gravemente ogni possibilità della difesa. Anche al Bruno convenne pertanto accettare le ripetizioni ed è probabile che egli, conscio di ben provvedere da sé solo alle proprie difese, non si valesse della facoltà, concessa ai processati in tale circostanza, di consultarsi con l'avvocato o procuratore ordinario del S. Ufficio: Marcello Filonardi, avvocato fiscale, si pose dunque all'opera, estrasse dal processo i prescritti *articuli* per le ripetizioni, dichiarandosi pronto a esibirli, dimostrarli e provarli come veri, manifesti, pubblici e notorii, e li presentò quindi al tribunale, facendosi rilasciare atto di ricevuta autenticato dal notaio dell'Inquisizione. Non possediamo il testo dell'importante documento, ma certo l'enumerazione dei capi d'accusa non dovette allontanarsi di molto da quella che ho sin qui fornita nel corso del racconto e che sappiamo comporsi di ben 22 imputazioni: d'altronde negli atti processuali gli *Articuli dati pro parte Procuratoris Fiscalis pro repetitione testium et interrogatoria fratris Iordani* occuparono non meno di dodici facciate alle carte 143-148<sup>2</sup>. Ricevuti gli *Articuli*, il tribunale provvedeva a farne ricavare una copia integrale, taciuti soltanto i nomi dei testimoni<sup>3</sup>, ed a consegnarla all'incriminato, perché questi, ricalcandone fedelmente le tracce articolo per articolo, attendesse a compilare i cosiddetti *Interrogatoria*, cioè un questionario da proporre ai singoli testi "antequam super articulis pro parte

<sup>1</sup> Cfr. E. MASINI, op. cit., pp. 212 segg., e L. AMABILE, *Fra T. Campanella, la sua congiura*, ecc. cit., vol. II, p. 149.

<sup>2</sup> Cfr. il n. 238 del *Sommario*. La c. 142, di cui s'ignora il contenuto, accoglieva forse (come sopra accennavo) la fine del XV costituito bruniano, oppure l'atto di accettazione delle ripetizioni; la c. 149, ignota anch'essa, accolse quasi certamente l'atto di esibizione degli *Articuli*.

<sup>3</sup> Sostituiti di solito con lettere alfabetiche; trattasi di prescrizione severa, che mirava a tutelare i testi da future vendette.

Fiscalis examinentur”. Si trattava di un vero e proprio strumento difensivo, inteso a far sì che i testi, prima di esser chiamati a convalidare le accuse del Fisco, venissero invitati a illustrare la propria personalità e condotta, gli eventuali precedenti penali, la religiosità e frequenza ai Sacramenti, tutto al fine di invalidare le deposizioni di quanti non potevano attestare un passato irrepreensibile. Inoltre, per ogni articolo del Fisco, l’inquisito forniva uno schema dell’interrogatorio, tale da evitare che la domanda in sé palese suggerisse un’automatica conferma del teste; una risposta negativa ad un quesito generico poneva senz’altro il veto ad un implicito quesito specifico, sempre al fine di evitare suggestioni da parte del tribunale inquirente a danno dell’accusato; ogni qual volta emergeva una testimonianza accusatrice, il testimone doveva minuziosamente precisare le esatte parole udite, le circostanze di tempo e di luogo, i nomi dei presenti, il contegno di ciascuno, i motivi della propria mancata denuncia immediata. Certo il Bruno non rinunciò a giovare di questo complesso di procedurali cautele e vediamo infatti che nel processo, subito dopo gli *Articuli* del Filonardi, si inserì una scrittura di suo pugno, estesa per 16 facciate (carte 150-157), che deve identificarsi con sicurezza con gli *Interrogatoria* da lui elaborati per le ripetizioni<sup>1</sup>. In quel torno di tempo, il 22 dicembre 1593, egli comparve per la prima volta nella periodica “visita” davanti ai porporati della Congregazione, che lo interrogarono in merito ai suoi bisogni materiali e disposero perché egli fosse fornito d’un mantello, d’un berretto – il Bruno era stato arrestato di primavera e forse l’inverno romano andava facendosi rigido – nonché di una edizione in ottavo della *Summa* tomistica, ch’egli intendeva certo consultare nell’elaborazione delle proprie difese<sup>2</sup>.

Verso i primi del 1594 l’Inquisitore veneto fu dunque deputato a condurre gli esami ripetitivi<sup>3</sup>: non tutti i personaggi entrati in scena fino a quel momento furono chiamati a deporre, sia perché l’insignificante testimonianza del Briciano e quelle laconicamente conclusive del Morosini e di fra Domenico da Nocera non parvero abbisognare di conferma, sia perché due dei testi più recenti non erano in grado di comparire, essendo probabilmente scarcerato e irreperibile fra Giulio da Salò<sup>4</sup>, defunto invece il Vaia<sup>5</sup>. Cinque furono pertanto le ripetizioni raccolte e cioè, nell’ordine, quelle del Mocenigo, del Ciotti, del Graziano, del de Silvestris e di fra Celestino.

---

<sup>1</sup> Cfr. il n. 239 del *Sommario*.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. I, pp. 153-4.

<sup>3</sup> Il carteggio con Venezia, insieme a qualche altro protocollo, dovette occupare nel processo le carte 158-162, cui il *Sommario* non fa cenno.

<sup>4</sup> Nel *Sommario*, accanto ai nn. 59, 74, 86, 134, 160 e 171 (relativi alla prima deposizione di fra Giulio) è scritto semplicemente: “non est repetitus”.

<sup>5</sup> La dichiarazione di morte del Vaia fu inserita nel processo al fol. 171, in calce alla ripetizione del Ciotti. Il *Sommario* (nn. 46, 75, 87, 161 e 172) nota: “non est repetitus et mortuus est”.

Dodici facciate (carte 163-168) occupò nel processo il nuovo esame del primo denunziante, che il *Sommario* documenta con molta larghezza<sup>1</sup>. Risulta da esso che il Mocenigo confermò sistematicamente, spesso aggiungendo copia di particolari, tutte le nove accuse avanzate nelle sue tre lettere del maggio 1592<sup>2</sup>, e che nulla seppe dire per contro in merito alla maggior parte delle tredici imputazioni emerse più tardi: più esattamente, egli poté solo confermare l'abitudine del Bruno alla bestemmia, il suo disprezzo pel culto dei Santi, e l'aver asserito "che gli Apostoli mostròno maggior costanza di Cristo, perché loro si mostròno pronti alla morte e Cristo pregava di non morire"<sup>3</sup>. Per contro il patrizio veneto attese col più vivo zelo a ribadire le accuse sue proprie: confermò così che il Nolano aveva detto, "che la fede de' Catolici era piena di dottrina d'asini e che non si potea provare"; che si burlava della risurrezione, asserendo "che tutti si sariano salvati"; che riprovava che in Venezia si "lasciasse godere i beni a' frati"; che "biasmava Lutero e Calvino", ma gli aveva narrato l'episodio del verso estratto a sorte per mostrarsi ostile a qualunque religione; che sperava di essere ben accolto in Roma da Clemente VIII, così come vi era stato "favorito" Francesco Patrizi, "che non crede niente"; che infine aspettava di farsi "conoscere per grand'uomo" e che sperava nel successo del Re di Navarra e nella sua calata in Italia, poiché allora "avria potuto vivere e ragionare liberamente"<sup>4</sup>. A proposito del dogma trinitario confermò che "due volte" il Bruno aveva definito "grande ignoranza e biastema" e "pazzia" la coesistenza delle tre Persone in Dio, e a proposito di Cristo affermò di aver inteso che non v'era da meravigliarsi dei suoi miracoli "perché lui li bastava l'animo di fare cose maggiori", che era ben naturale che Cristo predicesse la propria morte, essendo "necessario che fosse impiccato" per le sue "cattive opere", e che "lui sapea con che arte Cristo avea fatti i suoi miracoli"<sup>5</sup>. Procedendo per questa via, riferì che il Bruno si burlava della Messa; definiva "bestialità, bestemie e idolatria" la transustanziazione; aveva asserito "molte volte" l'eternità e la molteplicità dei mondi, "che Dio avea tanto bisogno del mondo quanto il mondo di Dio, e che Dio non sarebbe niente se non vi fosse il mondo, e che per questo Dio non faceva altro che crear nuovi mondi"; che non si doveva ammazzare nessuna creatura vivente – neppure il "ragnetto" che il Mocenigo gli aveva trovato accanto – perché "in quelli animali poteva esser l'anima di qualche suo amico", e che "lui era stato altre volte in questo mondo e molte altre

<sup>1</sup> Il lungo interrogatorio occupò almeno due sedute, con un intervallo di cinque giorni (cfr. il n. 5 del *Sommario*); in primo luogo il Mocenigo dovette ripetere la narrazione de' suoi rapporti col Bruno e rammentò la delusione provata per i mancati ammaestramenti (cfr. il n. 245 del *Sommario*).

<sup>2</sup> Il n. 244 del *Sommario* avverte che il Mocenigo ratificò soltanto le due prime lettere d'accusa, non già la terza, e non può trattarsi d'una asserzione del denunziante stesso (come vorrebbe il MERCATI, p. 63, nota 3), ma d'una svista del compilatore. La ratifica della terza lettera è palese non solo dal n. 26 del *Sommario*, ma anche e più dal n. 202, relativo a quell'accusa [9] sul peccato della carne, che era stata avanzata appunto nella terza lettera del Mocenigo, senza appoggio di veruna altra testimonianza.

<sup>3</sup> Si tratta delle accuse [19], [22] e [11]; cfr. i nn. 168, 150 e 42 del *Sommario*.

<sup>4</sup> Tutti argomenti accolti nell'ambito dell'accusa [1]; cfr. i nn. 3-6 del *Sommario*.

<sup>5</sup> Si tratta delle accuse [2] e [3]; cfr. i nn. 26 e 42 del *Sommario*.



volte saria tornato doppio che fosse morto, o in corpo umano o di bestia<sup>1</sup>”. Infine il denunciante rammentò ancora di aver consegnato all’Inquisizione il “libretto pieno di caratteri” che documentava le pratiche di magia dell’imputato; confermò che il Bruno, parlando della verginità di Maria, “disse ch’era cosa impossibile ch’una vergine partorisce, ridendo e burlando di questa credenza”; ribadì la sua terza denuncia, asserendo che il Nolano “era molto dedito alla carne”, si meravigliava della proibizione ecclesiastica di un “uso naturale” e asseriva che, “quando lui andava dalle donne, acquistava grandissimo merito<sup>2</sup>”.

All’esame del Mocenigo fece seguito quello assai più breve e pressoché insignificante del Ciotti, che trovò luogo in processo alle carte 169-171. Il modesto libraio, reduce dalla Fiera di Francoforte, riferì soltanto di “aver sentito dire a diverse persone” che il Bruno “era stato lettore in Parigi, in Inghilterra e in Sassonia”, che in quei paesi era reputato eretico, che alcuni padri Carmelitani di Francoforte asserivano esser egli “tenuto per uomo di niuna religione”, mentre altri andavan dicendo “ch’egli voleva in Sassonia istituire nuova setta e che di là fu scacciato<sup>3</sup>”.

Terzo comparve Francesco Graziano, che rilasciò una deposizione assai ampia, estesa in processo per ben dieci facciate (carte 172-176). Delle accuse del Mocenigo il teste ne aveva confermate tre sole nel primo costituito e nel nuovo esame non mancò di convalidarle, riferendo i detti sulla Chiesa “governata da ignoranti ed asini”, sulla vagheggiata setta di Giordanisti, sulla morte vituperosa di Cristo e l’origine pagana del culto della croce, sull’eternità e molteplicità dei mondi<sup>4</sup>. Oltre a queste diffuse conferme, messo sull’avvio dagli articoli del Fisco, egli ribadì altre quattro delle antiche imputazioni, da lui non menzionate nel primo interrogatorio; rammentò infatti aver detto il Bruno, che “la messa è una biastema e una mala cosa, perché il pane in quella non è transubanzionato ne la carne di Cristo”, e che “l’anime, partendo da un mondo, andavano nell’altro”; riferì di averlo veduto in prigione comporre “un libro delle sorti” e far circoli magici con versetti di Salmi al fine di indovinare il futuro; confermò infine la sua convinzione circa la liceità del peccato carnale, ch’era “cosa naturale” a torto proibita dalla Chiesa<sup>5</sup>.

Delle dieci accuse avanzate da fra Celestino, ben nove furono confermate dal Graziano e financo sul tema della bestemmia, su cui non risulta che avesse risposto nel primo interrogatorio, fu severissimo coll’inquisito, parlando di “biasteme molto orrende” e di gesti oltraggiosi al Cielo fatti “più di venticinque volte<sup>6</sup>”. Ripeté così le tesi ben note: il peccato mortale di Cristo; la durata temporale dell’Inferno con la conseguente salvezza dei demoni stessi; l’approvazione del delitto di Caino; la

---

<sup>1</sup> Cfr. le accuse [4] (*Sommario*, n. 66), [5] (nn. 83 e 102) e [6] (n. 179).

<sup>2</sup> Si tratta delle accuse [7], [8] e [9]; cfr. i nn. 191, 155 e 202 del *Sommario*.

<sup>3</sup> Si tratta di testimonianze che poco o nulla aggiungevano all’accusa [10]; cfr. i nn. 8, 9 e 208 del *Sommario*.

<sup>4</sup> Si tratta delle accuse [1], [3] e [5], ribadite ai nn. 13-14, 48, 89 e 105 del *Sommario*.

<sup>5</sup> Si tratta delle accuse [4], [6], [7] e [9]; cfr. i nn. 67, 182, 192 e 203 del *Sommario*.

<sup>6</sup> È l’accusa [19]; cfr. il n. 173 del *Sommario*. Anche nel primo interrogatorio il Graziano aveva confermato nove dei dieci capi, sicché l’unico articolo non ratificato nella ripetizione, il sedicesimo, già vi aveva trovato avallo.

spiegazione magica dei miracoli di Mosè, “astutissimo” autore di “molte finzioni” e d’una “legge tirannica e sanguinolenta”; la mala fine dei Profeti “finti e bugiardi”; il dispregio per l’invocazione dei Santi e per la lettura del breviario “mal fatto” a guisa di “leuto scordato”; l’intenzione infine, tornato in monastero, di fare “per un pezzo il chiotto”, ma poi di dar fuoco al convento e tornarsene in Inghilterra<sup>1</sup>. Da ultimo il Graziano ribadì, com’era naturale, l’accusa [22] da lui stesso avanzata circa il biasimo del Bruno pel culto delle immagini, davanti alle quali “s’inginocchiava in prigione facendo delle buffonerie”; recò altresì la prima conferma all’accusa [21] del de Silvestris circa lo spregio per le reliquie, giustificato dalla considerazione che “si poteva pigliare un braccio di un impiccato, fingendo che fosse di S. Hermaiora”; avanzò infine, a coronamento di una deposizione sì gravemente ostile, una nuova accusa e cioè quella:

[23] Di negare l’adorazione dei Re Magi,

perché “non era vero che li Re avessero adorato Cristo, ma solamente pastori e gente plebea, e che quelli Re si riferivano a Salomone e non a Cristo<sup>2</sup>”.

All’esame del Graziano seguì, per otto facciate (carte 177-180), quello di Matteo de Silvestris, aperto con la notifica della condanna a dodici anni di galera pronunciata contro di lui nell’intervallo di tempo intercorso fra il primo costituito e la ripetizione<sup>3</sup>. Quattro delle accuse del Mocenigo erano state da lui confermate nella prima inchiesta ed anche nel nuovo esame egli ribadì l’incredulità del Bruno, gli accenni alla “dottrina di asini” ed alla Chiesa “governata da ignorantazzi”, le opinioni sui finti miracoli di Cristo, fatti “per arte di nigromanzia”, sulla di lui morte obbrobriosa<sup>4</sup>, sulla molteplicità dei mondi nell’universo eterno e increato, sulla metempsicosi, attestata perfino per esperienza propria<sup>5</sup>. Ricalcando poi fedelmente le orme del Graziano, il teste convalidò tre altre accuse del Mocenigo non menzionate nel suo primo interrogatorio e ricordò che il Bruno riteneva la Messa “cosa superflua”, negava la transustanziazione, “si rideva dei sacerdoti che, detta la Messa, andavano a pacchiare”, faceva pratiche di magia, asseriva che si potevano frequentare donne senza peccato e che i preti avrebbero dovuto aver moglie<sup>6</sup>. Anche le cinque accuse di fra Celestino a suo tempo confermate vennero reiterate ad una ad una dal de Silvestris, che rammentò le affermazioni bruniane circa il peccato mortale di Cristo, la caducità dell’Inferno, la salvezza universale, l’impossibilità dell’intercessione dei Santi (aggravata da un invito a invocare il demonio), e mostrò scandalizzarsi per le “biasteme tanto orrende” e il proposito di bruciare il monastero e fuggire in

<sup>1</sup> Sono nell’ordine tutte le accuse di fra Celestino (dalla [11] alla [20]) esclusa la [19] già illustrata e la [16] taciuta. Si vedano nel *Sommario* i nn. 61, 77, 113, 121, 128, 140, 163 e 222; a complemento dell’accusa [17] sul dispregio pei Santi (n. 140) cfr. anche al n. 13: “si vantava... che non poteva vedere l’immagine de’ Santi”.

<sup>2</sup> Si tratta dei nn. 152, 146 e 98 del *Sommario*, nel quale l’ultima accusa emersa originò il titolo 8.

<sup>3</sup> Cfr. il n. 250 del *Sommario*.

<sup>4</sup> Qui il de Silvestris era in malafede, poiché asseriva di scienza propria quanto nel primo costituito aveva riferito solo “de auditu a concarceratis”.

<sup>5</sup> Si tratta delle accuse [1], [3], [5] e [6]; cfr. i nn. 16, 50, 91, 107 e 184 del *Sommario*.

<sup>6</sup> Son le accuse [4], [7] e [9]; cfr. i nn. 68, 193 e 204 del *Sommario*.

Germania<sup>1</sup>. Confermò pure l'accusa [18], in primo tempo taciuta, circa il breviario spregiato quale "leuto scordato"; rinnovò l'imputazione sua propria [21] circa il burlarsi delle reliquie, "perché si poteva così adorare un osso d'un cane", ed appoggiò quella [22] del Graziano, rammentando che il Bruno "si metteva a urlare e fare molte buffonerie" dinnanzi a un breve appeso nella prigione; insinuò infine una pericolosissima allusione alla tesi "che li peccati non si punivano altrimenti", già menzionata dal Mocenigo e sulla quale i giudici inspiegabilmente non fermarono per gran tempo la loro attenzione [27]<sup>2</sup>. Tranne quest'ultimo accenno e qualche omissione, l'esame poté dirsi un duplicato fin troppo fedele di quello del Graziano.

L'ultima ripetizione fu quella di fra Celestino, che occupò sei pagine del processo (carte 181-183), recando nell'esordio un cenno all'inimicizia fra teste e imputato, cui il Bruno aveva fatto appello nel XIV costituito<sup>3</sup>. Nei riguardi delle accuse del Mocenigo il frate mantenne il suo antico contegno, confermò cioè quanto aveva nella sua delazione asserito circa i mondi innumerevoli ed eterni, la trasmigrazione delle anime, la mala fine di Cristo, non senza attenuazioni sensibili e l'affermazione di mal ricordare "sendo corso molto tempo"<sup>4</sup>; di nuovo aggiunse soltanto un cenno generico alle "molte e molte eresie" dette dal Bruno in prigione ed alla sua incredulità ed insofferenza, da lui dichiarate "conformi a natura", ma non ratificò nessuna delle altre accuse del Mocenigo ed anzi, a proposito d'una fra le più compromettenti [2], asserì di aver inteso l'inquisito trattare *ex professo* e con esempi del dogma trinitario, senza mai negare "la distinzione delle persone"<sup>5</sup>. Mantenendo eguale coerenza, fra Celestino repeté invece punto per punto le accuse proprie, eccezion fatta per la sedicesima soltanto, quella generica menzione dell'incredulità verso i dommi della Chiesa, che nessun teste rammentò nelle ripetizioni, probabilmente perché l'affermazione del denunciante parve al Fiscale rientrare nell'ambito assai vasto del primo capo d'accusa e non costituì pertanto un articolo indipendente<sup>6</sup>. I nuovi elementi addotti nell'ormai trita materia furono scarsi: circa il peccato di Cristo, fra Celestino asserì che il Bruno ne aveva parlato non una, ma "più volte", scandalizzando un altro teste, il canonico Silvio di Chioggia; circa l'approvazione del gesto di Caino, chiari che se n'era parlato "ragionandosi di quei che ammazzavano li animali", e spiegò inoltre che il Bruno riteneva "cosa vana e ridicola" raccomandarsi ai Santi, "perché non potevano dare alcun aiuto". Infine convalidò l'accusa del de Silvestris, confermando che il Nolano "si rideva e burlava della venerazione che li cattolici facevano alle reliquie de' Santi", fornì pochi cenni

---

<sup>1</sup> Cfr. le accuse [11], [12], [17], [19] e [20]; nonché il *Sommario* ai nn. 63, 79, 142, 175 e 224; circa l'accusa [17] cfr. anche il 16: "credo che non creda nei Santi".

<sup>2</sup> Cfr. il *Sommario* ai nn. 164, 148, 68 e 199.

<sup>3</sup> Cfr. il n. 248 del *Sommario*: "Successero tra noi parole, ch'una volta mi diede anco uno schiaffo, ma li perdonai".

<sup>4</sup> Cfr. le accuse [5], [6] e [3], e i nn. 85, 103, 181 e 44 del *Sommario*.

<sup>5</sup> Cfr. le accuse [1] e [2], e i nn. 11 e 27 del *Sommario*.

<sup>6</sup> Si tratta delle accuse dalla [11] alla [20], eccezion fatta per la [16] soltanto; cfr. il *Sommario* ai nn. 58, 73, 111, 118, 125, 137, 159, 170 e 219. L'indicazione della carta 162v. accanto al n. 137 è manifestamente da correggersi in 182v.

all'apostasia e al soggiorno dell'inquisito in paesi di eretici<sup>1</sup>, non confermò l'imputazione del Graziano circa il dispregio per le immagini sacre.

In questa guisa ebbero termine le ripetizioni, con risultanze gravissime per l'inquisito: insignificanti furono le attenuazioni e le rettifiche a suo favore, nulle le ritrattazioni, sistematica la conferma delle prime deposizioni, sempre più fitto il tessuto delle concordanze accusatrici. Malgrado i suoi tenaci dinieghi, il numero minimo delle due testimonianze concordi era ormai largamente raggiunto e superato per quasi tutti gli articoli del Fisco: se i canonisti consultori avessero riconosciuto la piena validità legale dei nuovi testi, il Bruno sarebbe risultato "convinctus" di colpevolezza, con prova giuridica inoppugnabile, nei riguardi di ben sedici fra i ventitre capi d'accusa<sup>2</sup>.

## 9. ULTIMI INCIDENTI, DIFESA E AVVIO DI SPEDIZIONE

(aprile 1594-febbraio 1595)

L'incarto completo delle ripetizioni giunse a Roma non oltre il marzo 1594. Sappiamo infatti che nel corso della visita dei carcerati tenuta il 4 aprile non solo si provvide ad ascoltare il Bruno in merito alle sue necessità materiali, ma fu disposto altresì "che si facciano le copie del suo processo", mentre due mesi dopo, il 31 di maggio, a lavoro quasi ultimato, la Congregazione incalzava: "Dentur copiae processus quanto citius<sup>3</sup>". Era prescritto infatti che, a ripetizioni ultimate, si consegnasse all'imputato copia integrale del processo, taciuti soltanto, *more solito*, i nomi dei testi, affinché egli potesse con larga e sicura informazione elaborare le proprie difese scritte<sup>4</sup>. La copia allestita per il Bruno dovette esser pronta nel giugno 1594, circa la qual data appunto si verificò un nuovo incidente processuale: la presentazione tardiva, "lapso etiam biennio post carcerationem fratris Iordani", d'un nuovo supplemento di denuncia da parte del Mocenigo; l'infaticabile delatore si presentò all'Inquisitore veneto e riferì che nel *Cantus Circaeus*, consegnato da lui fin dal maggio '92 come allegato alla terza lettera d'accusa, il Bruno "aveva avuta intenzione di parlare di tutte le dignità ecclesiastiche, e che per la figura del porco aveva voluto intendere il Pontefice<sup>5</sup>". Oltre che alla nuova accusa, e cioè:

[24] Di aver irriso il Sommo Pontefice,

---

<sup>1</sup> Cfr. le accuse [21] e [10], e i nn. 145 e 209 del *Sommario*.

<sup>2</sup> In realtà, come mostrerò più innanzi, l'integrità dei nuovi testi e la conseguente validità piena delle loro deposizioni era discutibile e fu di fatto invalidata.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, rom. II-III, pp. 154-6. Nella "nota de' carcerati" del 4 aprile il Bruno compare al sesto posto; di solito l'elenco seguiva l'ordine cronologico dell'ingresso nel carcere: presto il Nolano, assoggettato ad un processo di eccezionale lunghezza, occuperà negli elenchi il terzo posto (20 dicembre 1594) e quindi il primo (se non prima, certo dal 16 dicembre 1596).

<sup>4</sup> Cfr. N. EYMERICUS cit., p. 479; P. FARINACCI cit., pp. 309-12; E. MASINI cit., p. 223.

<sup>5</sup> Cfr. il n. 206 del *Sommario*, dov'è notato che il Mocenigo "non est repetitus super hoc articulo"; ciò è ben naturale, poiché le ripetizioni eran terminate alcuni mesi prima della nuova denuncia, che diede origine al breve titolo 26 del *Sommario*.

l'imputato doveva ancora rispondere all'altra recente imputazione del Graziano circa l'adorazione dei Magi, sicché i giudici ritennero necessario chiamarlo ad un sedicesimo interrogatorio, ch'ebbe luogo certamente nell'estate del 1594 e nel corso del quale il Nolano "habuit copiam totius processus offensivi". Esaminato a lungo circa il *Cantus Circaeus*, il libretto con "le coperte rosse", il Bruno se ne riconobbe autore, ma negò recisamente l'interpretazione satirica insinuata dal Mocenigo, giungendo probabilmente a persuadere gli Inquisitori<sup>1</sup>. Non meno efficace fu la sua replica all'accusa del Graziano: egli affermò di non ricordare se aveva interpretato il versetto di *Psalm. LXXI*, 10 parlando in Venezia col Graziano o in Roma col concarcerato Francesco Vialardo, spiegò che aveva sostenuto semplicemente il riferimento letterale a Salomone e che non aveva mai "detto né reputato inconveniente, che figurativamente quelle parole si riferivano a Cristo"; preso infine da collera vendicativa, riferì "parole orrende" e gravi eresie profferite non solo dal Graziano, ma dallo stesso Vialardo, ch'era stato del tutto innocente nella nuova delazione<sup>2</sup>. A questo costituito infine credo debba riferirsi un non meno reciso diniego bruniano circa l'accusa [8] di non credere alla verginità di Maria, già rigettata laconicamente nel quinto interrogatorio. Il passo del *Sommario*, che certo manca nei documenti veneti, è privo di ogni riferimento e potrebbe appartenere perciò ad uno qualsiasi dei costituiti romani; mi sembra tuttavia preferibile assegnarlo al sedicesimo esame, perché solo a ripetizioni ultimate dovette apparir chiaro ai giudici che la grave accusa del Mocenigo, da lui regolarmente ratificata, non aveva trovato veruna testimonianza suffragante. Comunque, ancora una volta il Nolano negò di aver parlato della verginità di Maria, si dichiarò convinto "che la Vergine Beata non ha conceputo fisicamente Cristo" e aggiunse di ritenere "che anco è possibile fisicamente *Virginem concipere*", intrattenendo i giudici con una digressione sulla pratica possibilità di tale fenomeno biologico, che sarà stata forse di dubbia efficacia ai fini della sua discolpa, ma che certo non autorizza a parlare di un suo "gusto depravato di turbare le coscienze in cosa sì delicata" – come fa il Mercati – quand'è palese ch'egli cercava soltanto di schierare in campo una esile pedina di più, un peregrino argomento *a fortiori* nelle sue ardue difese<sup>3</sup>.

Il contenuto delle carte 184-191 del processo ci è per gran parte ignoto: sappiamo solo che il foglio 186 conteneva una scrittura del Bruno, probabilmente un breve memoriale<sup>4</sup>, e il 189 l'ultima

<sup>1</sup> Anche il MERCATI (p. 104, nota 1) giudica oggi inammissibile l'affermazione del denunciante; il Mercati stesso ricorda opportunamente il duro linguaggio contro il Pontefice usato dal Bruno nell'*Oratio valedictoria* del 1588, ma probabilmente quell'opuscolo non giunse mai sotto gli occhi dei giudici romani.

<sup>2</sup> Cfr. i nn. 99-100 del *Sommario*, che non recano indicazione di costituito né di paginazione, ma sono da riferire con certezza al XVI interrogatorio, poiché l'accusa emerse soltanto nel corso delle ripetizioni. Anche qui il MERCATI (p. 83, nota 2) giudica ineccepibile l'esposizione bruniana. Quanto al Vialardo si avverta che una *Nota carceratorum* del 23 dicembre 1592 elenca: "Francesco Maria Vialardi da Vercelli, carcerato a dì 6 di maggio 1592"; egli era ancora detenuto nel novembre 1596 (*Sommario*, p. 123). Liberato poco dopo, egli compilò poi dal 1597 al 1602 gli "Avvisi di Roma" pel Granduca Ferdinando I, che si conservano nella filza 3623 dell'Arch. Mediceo.

<sup>3</sup> Cfr. il n. 156 del *Sommario*. Aveva forse il Bruno intuiva la possibilità della fecondazione artificiale? Per il cenno al MERCATI cfr. la p. 93, nota 2.

<sup>4</sup> Cfr. il n. 239 del *Sommario*.

deposizione del Mocenigo; il resto sarà stato occupato da carteggi e protocolli diversi; seguiva poi, dalla c. 192 (atto di consegna della copia per le difese) fino alla 194 almeno, il verbale del XVI costituito, che coi paragrafi non paginati si estendeva probabilmente per un tratto delle successive ed ignorate carte 195-205, nelle quali trovò luogo certamente anche l'intimazione formale e la fissazione del termine per la presentazione delle difese, atti che debbono collegarsi alla formula usuale: "procedatur ad ulteriora in causa", notata accanto al nome del Bruno in un verbale del 14 settembre 1594<sup>1</sup>. La complessità eccezionale della causa assicurò al Bruno tempo non breve per la redazione delle difese, ed egli ne approfittò elaborando una scrittura di oltre ottanta pagine (carte 206-246 del processo), che in occasione della visita del 20 dicembre 1594 consegnò alla Congregazione cardinalizia<sup>2</sup>. Nulla sa dirci il *Sommario* circa il contenuto di quei "folia scriptorum ad repellendum dicta testium", dal che potrebbe dedursi che essi non fornissero per la cognizione della causa elementi sostanzialmente diversi dalle deposizioni dei sedici costituiti.

Al cadere del 1594, esaurita la procedura ordinaria, la causa del Bruno poteva dirsi ultimata: non restava che da emanare la sentenza. Fino a quel momento l'indagine era stata affidata principalmente alle cure del Padre Commissario, il dotto e benevolo domenicano Alberto Tragagliolo, del fiscale Filonardi, dell'assessore Cosmo de Angelis; nell'imminenza della spedizione toccava ora alla Congregazione dei Cardinali Inquisitori esaminare gli atti compiuti e prendere le decisioni estreme. Senza indugio il consesso si pose all'opera, affrontando l'integrale lettura dell'incarto: il 12 gennaio del 1595 furono così recitate le tre denunce del Mocenigo, il 19 gli indizi emersi a carico del Bruno dopo l'estradizione, vale a dire le deposizioni di fra Celestino e dei contesti, il 9 febbraio un'altra imprecisata parte del processo<sup>3</sup>, identificabile certamente coi primi costituiti del Nolano, or che un documento inedito mostra come il 16 di quel mese si continuasse la lettura di quei verbali<sup>4</sup>; tutto pareva avviato alla rapida conclusione, quando un grave ostacolo venne ad inceppare la macchina processuale. Quasi che l'ordinario *curriculum* degli atti avesse fatto dimenticare al Padre Commissario la personalità singolare del Bruno, la sua qualità di filosofo e di autore di decine e decine di opere, è indubbio che fino a quel momento l'Inquisizione aveva pressoché trascurata la testimonianza aperta, pubblica, incontrovertibile, che sulle opinioni più intime del Nolano era lecito ricavare dai suoi libri stampati. Un qualche avvio di esame in tal senso si era avuto forse negli ultimi tempi, se il *decretum* del 9 febbraio ordinava "quod prosequatur censura librorum", ma il Commissario dovette far presente il numero esiguo dei testi pervenuti nelle

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, rom. IV, pp. 156-7.

<sup>2</sup> Cfr. il n. 239 del *Sommario*, nonché *Documenti*, rom. V, pp. 157-8.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, rom. VI-VIII, pp. 158-162.

<sup>4</sup> "Congregatio... die XVI mensis Februarii, feria V, 1595. [Causa] Fratris Iordani, filii [Ioannis] Bruni de Nola, apostatae a religione fratrum ordinis Praedicatorum, carcerati in carceribus dicti S. Officii ac inquisiti de et super haeretica pravitae, rebusque aliis, fuit continuata lectura eius constitutorum et ordinatum quod detur Sanctitati Suae nota librorum dicti fratris Iordani qui deficiunt, quia fiet diligentia habendi illos".

mani del S. Uffizio in confronto alla certo diffusa lista esibita dall'inquisito, non senza far cenno alla difficoltà di procurarsi con mezzi ordinari quelle stampe rare per la tiratura scarsa, la materia ardua o curiosa, il luogo d'impressione remoto ed incerto: per questo il 16 febbraio il Pontefice in persona chiese una lista dei libri mancanti, al fine di procacciarli con ogni mezzo più efficace.

Sino a quel momento i giudici avean conoscenza diretta del *De' predicamenti di Dio*, le vecchie lezioni parigine del 1582 rimaste inedite e consegnate dal Mocenigo nell'autografo; del *Cantus Circaeus*, allegato alla terza e menzionato dallo stesso nella quarta denuncia; infine dei "tre libri a stampa" che il denunziante aveva spediti con la prima lettera e che non sono in essa indicati distintamente, ma possono identificarsi con verosimiglianza nel *De minimo*, acquistato nella bottega del Ciotti la primavera del 1591, nel *De monade*, che il Bruno additò sul tavolo de' suoi giudici nel quarto costituito, infine nel *De la causa*, di cui egli ritenne indispensabile difendere nella stessa occasione il cenno alla "diva" Elisabetta d'Inghilterra<sup>1</sup>. Documentazione invero scarsa di fronte alla vastità dell'opera bruniana e tale da consigliare la sospensione della sentenza fino a che non si fosse convenientemente illuminato un aspetto così essenziale della sua personalità. Il 14 di marzo il Bruno fu ancora una volta "interrogatus ac auditus super eius necessitatibus"<sup>2</sup>, ma nulla più si fece o deliberò circa il merito della sua causa. Spezzato il meccanico, incalzante ritmo della procedura, un nuovo orientamento veniva impresso alle indagini, ma queste, di per sé non facili, non furon certo sollecite: il processo entrava in letargo.

## 10. LA CENSURA DEI LIBRI

(marzo 1595-dicembre 1597)

Più d'un anno intero trascorse nell'attesa delle censure: non una volta nel lungo intervallo il nome del Bruno compare nei folti verbali delle sedute della Congregazione, non un foglio si aggiunge alle 246 carte del suo processo. La difficoltà di provvedere i ricercati volumi non basta da sola a giustificare tanto indugio: meglio lo spiegano una certa inerzia dei censori (che non erano stati nominatamente deputati), l'urgere delle moltissime cause in quel tempo dibattute, l'assenza d'ogni stimolo alla fretta, essendo palese ormai a tutti i componenti del tribunale che, nella migliore delle ipotesi, l'inquisito non poteva più sottrarsi ad una lunga detenzione punitiva. Mese per mese, come ad un fatale convegno, ospiti nuovi si avvicendavano nel carcere: reduce da una avventurosa

---

<sup>1</sup> Sul *De' predicamenti* cfr. *Documenti*, pp. 61 e 84, e *Vita*, pp. 310-311; sul *Cantus Circaeus*, *Documenti*, p. 68, e *Sommario*, n. 206; sul *De minimo*, *Documenti*, p. 70, e *Vita*, p. 460; sul *De monade*, *Documenti*, p. 107, dove è citato anche col *De la causa* (su cui vedi la p. 121) il *De l'infinito*: ma quest'ultima citazione bruniana non deve riferirsi ad un'opera immediatamente consultabile, se i libri consegnati dal Mocenigo erano davvero tre soli.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. IX, pp. 163-4. Notisi di sfuggita che è incomprensibile quanto scrive il MERCATI (p. 40) a proposito di questa congiuntura, asserendo che ai primi del '95 si era arrivati "ad una provvisoria e parziale formulazione di processo"; in realtà il processo *ordinario* era terminato, come dicevasi, *usque ad sententiam exclusive*, ed era, per il povero Bruno, tutt'altro che "provvisorio".

apodemia per tutti i paesi e le confessioni d'Europa, vi entrava nel maggio del '94 Francesco Pucci, destinato a morire decapitato in Tor di Nona tre anni dopo; nell'ottobre, vittima di un'altra estradizione veneta, giungeva da Padova con Giambattista Clario, studente di medicina friulano, e con Ottavio Longo, "giudaizzante" pugliese, un giovane domenicano ribelle e fuggiasco, Tommaso Campanella; nel dicembre, da Ascoli, Paolo Attilii e Vincenzo Miliani, due giovani amanti di poesia, che tosto intrecciarono coi compagni filosofiche dispute; poco dopo, da Napoli, un conterraneo del Bruno, il nolano Col'Antonio Stigliola, matematico di grande dottrina. Di tanto in tanto le cause spedite si concludevano nella cerimonia solenne della pubblica abiura: dodici condannati salirono il palco della Minerva nel maggio del '95, altrettanti due anni dopo<sup>1</sup>. Il Bruno parve per tredici mesi dimenticato.

Quando, nella visita del 1 aprile 1596, il suo nome ricompare, sembra quasi ch'egli stesso si faccia avanti a postulare la conclusione del processo. In quell'occasione infatti, sentito il prigioniero circa i suoi bisogni materiali, si ordinò a fra Paolo Isaresi della Mirandola, domenicano e consultore del S. Uffizio, di provvedere nella sua qualità di procuratore dell'Ordine a fornire di qualche sovvenzione di danaro il confratello d'un tempo; inoltre si dispose che i libri e volumi a stampa del Bruno fossero esaminati dai reverendi teologi, al fine di estrarne le proposizioni censurande<sup>2</sup>. L'ordine, si noti bene, non si richiama alla analoga disposizione dell'anno precedente, non fa cenno ad un lavoro comunque avviato: si trattava con ogni probabilità di cominciare la revisione daccapo. Incaricati della bisogna risultavano ovviamente, insieme al Padre Commissario, i consultori meglio qualificati per specifica competenza, cioè, esclusi i canonisti, il P. Bartolomeo de Miranda, maestro del S. Palazzo<sup>3</sup>, il ricordato P. Isaresi, vicario oltre che procuratore dell'Ordine domenicano<sup>4</sup>, e forse Anselmo Dandini, protonotario e referendario apostolico<sup>5</sup>. Anche l'opera loro non riuscì sollecita, se nella seduta del 18 settembre, dopo la lettura d'una imprecisata scrittura in favore del Bruno – probabilmente una istanza di spedizione da lui stesso inoltrata – la Congregazione deliberava che le proposizioni erronee, finalmente estratte, venissero postillate con le opportune

---

<sup>1</sup> Fra i dodici abiurati del 16 maggio 1595 (di cui manca l'elenco per una lacuna nella serie dei *decreta*) furono con ogni verosimiglianza il Campanella, il Clario, l'Attilii e il Miliani; fra i dodici del maggio '97 sono menzionati espressamente il Pucci ed il Longo. Dei processi del Campanella e del Pucci mi occuperò diffusamente in altra sede.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. X, pp. 164-5.

<sup>3</sup> Nato in Spagna nel 1546, professo a Cordova, era quarantenne quando Sisto V lo chiamò a Roma come reggente del collegio della Minerva; il 21 giugno 1587 fu nominato procuratore e vicario generale dell'Ordine e nel marzo del 1591, quando fra Vincenzo Bonardi, suo predecessore, fu eletto vescovo di Gerace, lo sostituì nell'incarico di Maestro del S. Palazzo, che tenne fino alla morte, seguita in Napoli il 7 giugno 1597. Il TAURISANO (*Hierarchia Ord. Praed.*, Roma, 1916, p. 55) lo fa Provinciale di Spagna dal 1550 al '53, ma si tratta evidentemente d'un omonimo.

<sup>4</sup> Fra Paolo Isaresi, mirandolano, professo a Ferrara, domenicano dotto e pio, lettore di teologia alla Sapienza dal '92, il 24 giugno 1595 era stato prescelto come compagno del Generale Beccaria per la sua visita ai conventi spagnuoli e nominato provinciale di Terrasanta. Per la malattia dell'Astorga, procuratore e vicario designato, non poté partire e il 1° ottobre lo sostituì nelle due cariche, deponendo la seconda nell'ottobre 1598 pel ritorno del Beccaria, la prima il 13 agosto 1601, quando fu chiamato al vescovato di Squillace; morì l'anno seguente.

<sup>5</sup> Il Dandini (sul quale cfr. il MERCATI, pp. 1-2) ebbe nel 1599 analogo incarico di censore nei riguardi d'un libro di Giacomo Menocchio (*ibidem*, p. 25), ma la sua competenza era prevalentemente giuridica.



censure, e che tali “*censurae ponantur in processu*”<sup>1</sup>. Tre teologi furono espressamente designati a coadiuvare i consultori nel lavoro, e precisamente il Padre Maestro Guerra, domenicano<sup>2</sup>, fra Pietro Giovanni Saragozza, socio del Maestro del S. Palazzo<sup>3</sup>, e un sacerdote della Compagnia di Gesù di nome Gallo<sup>4</sup>. Tre settimane dopo, il 10 d’ottobre, quando la Congregazione volle essere informata in merito alla situazione processuale di tutti i trentaquattro inquisiti detenuti in quel momento, occupandosi del Bruno non poté che incitare a sollecita conclusione i censori<sup>5</sup>. Finalmente nel dicembre, due anni dopo ch’erano state ordinate, le censure furono pronte e vennero a trovar luogo in processo dalla carta 248 in avanti, probabilmente fino alla 256: in esse si era tenuto conto non dei libri soltanto, ma altresì delle argomentazioni bruniane che, a difesa delle tesi riprovate, già s’eran potute raccogliere dai costituiti<sup>6</sup>. Quando, il 16 dicembre 1596, si eseguì la visita consueta, dopo che il Bruno ebbe parlato della propria causa e delle sue necessità materiali, la Congregazione dispose ch’egli fosse interrogato al più presto circa le proposizioni estratte e le relative censure<sup>7</sup>.

In realtà, ancora un trimestre trascorse senza che l’imputato venisse chiamato a rispondere a quell’elenco di vecchie e nuove accuse; nella visita del 24 marzo egli difese di fronte alla Congregazione adunata talune delle sue dottrine e fu invitato ad abbandonare “siffatte vanità dei molteplici mondi”; risuonò quindi l’ordine reciso: “*quod interrogetur stricte, postea detur ei censura*”<sup>8</sup>. Era la formula “*stricte*” una designazione eufemistica della tortura, appunto come lo era la cosiddetta “*esamina rigorosa*” nei testi dei canonisti? “Avendo il reo negato i delitti oppostigli” scrive il Masini “e non essendo essi pienamente provati... ovvero, fatte le difese, ad ogni modo non avrà purgato gli indizi che contro lui risultano dal processo, è necessario, per averne la verità, venir contro di lui alla rigorosa esamina, essendo stata appunto ritrovata la tortura per supplire al difetto de’ testimoni”<sup>9</sup>. Nel caso del Bruno egli non solo si era mostrato tenacemente negativo e sovente

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XI, pp. 165-6.

<sup>2</sup> Forse quel P. M. Garcia Guerra O. P., che il 3 dicembre 1607 fu nominato vescovo di Mexico e morì sei anni dopo (cfr. EUBEL-GAUCHAT, *Hierarchia cath. medii et recentioris aevi*, vol. IV, Münster, 1935, p. 240).

<sup>3</sup> Fu lui a sottoscrivere l’epitaffio del Miranda in S. Spirito a Napoli (cfr. V. M. FONTANA, *Syllabus magistrorum S. Palatii*, Romae, 1663, p. 149).

<sup>4</sup> Il Carusi lesse: “*Presbiterum Gallum Sa. U.I.D.*”; in effetti un Alessandro Gallo, prete e giureconsulto napoletano, in qualità di vicario generale resse il vescovato di Nola (1585-1614) per conto del vescovo Fabrizio Gallo, che gli era zio, e fu nominato più tardi (1632) vescovo di Massalubrense, morendo nel 1645. Ma un attento riscontro con la minuta del *decretum* suggerisce di emendare la lezione in “*Presbiterum Gallum Soc. J.*”.

<sup>5</sup> Ecco il documento inedito: “*Congregatio... die X mensis octobris, feria V, 1596. In qua quidem congregatione facta fuit relatio omnium carceratorum S. Officii et status causae uniuscuiusque... Frater Iordanus Brunus. Procedatur ad ulteriora in qualificatione propositionum*”. Un curioso documento amministrativo del S. Ufficio pubblicato dal MERCATI (p. 122) mostra che nel novembre 1596 si sborsarono per Bruno quattro scudi per “spese cibarie”, dieci baiocchi “al barbiere, tosato e lavato” ed altri dieci “per averli fatto racconciar un par di calzetti”.

<sup>6</sup> Il titolo suonava infatti: “*Censurae factae ad responsiones, nec non ad libros fratris Iordani*” (cfr. il n. 241 del *Sommario*). Ignoto resta il contenuto della c. 247 del processo.

<sup>7</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XII, p. 167. In tale data i detenuti in attesa di giudizio s’eran ridotti a diciassette; segue alla “*nota carceratorum*” una lista di cinque *habilitati* (cioè liberati con assegnazione a residenza obbligatoria) e di dodici *expediendi in abiuratione publica*, quegli stessi che in effetti abiurarono poi nel maggio successivo.

<sup>8</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XIII, pp. 167-9.

<sup>9</sup> Cfr. E. MASINI cit., p. 239.

ostinato (ad es. sull'argomento espressamente indicato dei *diversorum mundorum*), ma proprio la serie delle testimonianze non era tale da "apportare intera prova"; dei numerosi testi dell'accusa infatti uno soltanto, il Mocenigo, poteva dirsi "intero e senza eccezione alcuna": tutti gli altri, per tacere del Vaia e di fra Giulio *non repetiti*, cioè fra Celestino, il Graziano e il de Silvestris, come scomunicati ed infami, criminosi ed eretici, non erano in grado di fornire attestazioni integralmente probanti. Testimoni siffatti, per comune consenso dei giurisperiti, venivano egualmente accettati in cause d'eresia, ma le loro testimonianze valevano solo a giustificare sospetti ed inchieste, giungevano fino ad autorizzare la tortura, non potevano però fornire prova giuridica di colpevolezza<sup>1</sup>. La *extrema ratio* in questi casi era strappare la confessione col tormento.

Al cadere del marzo 1597 o poco più tardi il Bruno subì pertanto il suo diciassettesimo interrogatorio, l'ultimo menzionato con numerazione espressa nel *Sommario*, forse inasprito dalla usuale mezz'ora di applicazione del supplizio della "corda". Dal verbale, che nel processo occupò almeno le carte 257-261, sappiamo soltanto che egli venne interrogato dapprima ed a lungo sull'incredulità manifestata circa la Trinità e l'Incarnazione: si trattava d'uno dei punti più delicati dell'inchiesta, perché l'imputazione [2], avanzata e ratificata dal Mocenigo, non aveva trovato pur una testimonianza concorde, ma il Bruno, tenacemente, non fece che ripetere quanto già aveva asserito nel terzo, nel quarto e nell'ottavo costituito, definendo le sue antiche esitazioni e respingendo ogni illazione arbitraria che dai suoi dubbi si volesse far derivare. Fu interrogato poi sul tema solito della pluralità dei mondi ed ancora una volta ripeté la propria argomentazione, senza "satisfacere" gli Inquisitori. Nulla di nuovo emerse dal gravoso esame; né la tortura – se tortura ci fu – strappò una parola di confessione al prigioniero<sup>2</sup>: alla fine del costituito, giusta l'ordine, gli fu certo consegnata copia delle censure. Di queste il *Sommario* fornisce il nudo titolo, né possediamo l'elenco dei libri che il S. Ufficio era riuscito a procacciarsi; sono superstiti invece alcuni frammenti delle bruniane *Responsiones ad censuras*, estratti da un nutrito fascicolo di oltre sessanta pagine, che occupava nel processo almeno le carte 266-295<sup>3</sup>.

Se è vero che fino al cadere del 1597 la Congregazione cardinalizia non ebbe più ad occuparsi del Bruno, è pur certo che quegli otto o nove mesi non videro inoperoso il Padre Commissario, che, dopo aver lasciato al prigioniero tempo conveniente per meditare le nuove imputazioni, lo chiamò a rispondere partitamente alle singole censure. Daremo al nuovo interrogatorio il nome di costituito

---

<sup>1</sup> Cfr. N. EYMERICUS cit., pp. 652-663; P. FARINACCI cit., pp. 408 segg., e in particolare a p. 414: "testes infames, criminosi, excommunicati, participes criminis et alias inhabiles, licet admittantur in crimine haeresis, non tamen sunt integri testes, et propterea ad condemnandum non sufficient; sufficient solum vel ad inquirendum, vel ad torquendum".

<sup>2</sup> Ciò risulta chiaro dal *Sommario*, che non trascrive neppure un rigo del costituito XVII e solo vi accenna, come a inutile doppiione, in note marginali ai nn. 26, 29 e 92. Si ignora il contenuto delle carte 262-265 del processo, ma esse contenevano probabilmente null'altro che la fine del costituito e l'atto di consegna delle censure.

<sup>3</sup> Cfr. i nn. 252-261 del *Sommario*. Le *responsiones* potevano aver inizio dalla c. 252 e certo si estendevano ben oltre la c. 295, poiché al di là di essa si iniziava la difesa della molteplicità dei mondi, esposta poi ampiamente "longo digressu" (cfr. il n. 261).

XVIII, perché il *Sommario* manca di precise indicazioni, ma certo si è che l'esame non si esaurì in una sola seduta, come mostra la mole stessa dei verbali raccolti e l'ardua materia minuziosamente analizzata<sup>1</sup>. Quali delle accuse antiche avevan trovato conferma nell'esame dei libri e quali ne erano emerse di nuove?

Seguiamo le risposte del Bruno.

a) La prima censura era "circa rerum generationem", al nocciolo stesso della ontologia bruniana, e la sua dichiarazione di concepire "due reali principi eterni dell'esistenza, da cui tutte le cose derivano, cioè l'anima del mondo e la materia prima<sup>2</sup>", mostra che la sua dottrina metafisica si manteneva sulla linea dei poemi francofortesi e che a questi, al *De minimo* in particolare, era rivolta la censura, che si precisava probabilmente nell'ambito dell'accusa [5] circa l'eternità dell'universo. Ad una diretta interrogazione in tal senso Giordano rispose di ritenere i due principi eterni *a parte post*, ma non *a parte ante*, poiché "sunt creata a Deo et secundum totum esse pendent a Deo".

b) La seconda censura toccava l'altro aspetto della medesima accusa, la dottrina dell'infinito universo, derivata da quel "paio di sillogismi" coi quali nel *De l'infinito* il Bruno, partendo dalla assoluta libertà ed onnipotenza divina, ne aveva dedotta una consequenziale necessitazione dell'Ente Primo alla creazione infinita, perché "chi nega l'effetto infinito, nega la potenza infinita". L'argomentazione delle *responsiones* ricalca fedelmente quella inserita tredici e cinque anni prima nel dialogo italiano e nel terzo costituito, e fu esposta in due riprese, "longo digressu", asserendosi sempre la necessaria esistenza di molteplici mondi, contenenti cose simili in genere e specie a quelle che vediamo nel nostro<sup>3</sup>.

c) La successiva censura riguardava un nuovo aspetto della dottrina bruniana dell'anima, insistendo non già sul motivo della metempsicosi, ch'era al centro dell'accusa [6], ma su quello dell'origine ed essenza intima dell'anima umana, non solo "circa modum creationis" e nel suo rapporto di derivazione dalla asserita *anima mundi*, ma circa l'implicita questione della personalità distinta e conseguente responsabilità delle anime individuali. L'occhio dei censori si era fermato sulle ardue pagine metafisiche del *De la causa* e del *De l'infinito*, in cui la contemplazione dell'assoluto aveva dissolta nelle cose qualunque parvenza di autonomia e distinzione, sicché ogni individualità – fosse

---

<sup>1</sup> L'assenza di indicazioni di costituito e il titolo di *Responsiones* potrebbero far credere che il Bruno avesse replicato per iscritto alle censure, ma il contraddittorio orale è palese nei nn. 252 ("Interrogatus... respondit..."), 256 ("et ad obiectionem... respondet..."), ecc.; erra perciò il MERCATI (p. 36) alludendo in proposito a "brani di nuovi scritti del Bruno". Si avverta comunque che, mentre fino al XVII la numerazione dei costituiti è ufficiale epperò certa, dal XVIII in avanti è apposta da me per chiarezza e pertanto solo ipotetica.

<sup>2</sup> Cfr. il n. 252 del *Sommario*. Si noti nel passo la contrapposizione precisa fra l'*anima mundi*, in cui si riassume totalmente la "sostanza spirituale" dell'universo, e la *materia prima* o "sostanza corporale": si tratta d'un allontanamento progressivo dal monismo del *De la causa*, già avviato nel *De minimo* (cfr. F. TOCCO, *Le opere latine di G. Bruno*, Firenze, 1889, pp. 352 segg.) e maturato negli anni del carcere? O si deve sospettare un accorgimento difensivo, mirante a ravvicinare la tesi dualistica col binomio forma-sostanza dell'aristotelismo delle scuole?

<sup>3</sup> Cfr. i nn. 253 e 261 del *Sommario*, nonché l'argomentazione del *De l'infinito* in *Dialoghi* a cura di G. GENTILE, II ed., Bari, 1925-1927, vol. I, p. 300.

pur essa l'anima dell'uomo – appariva mero fenomeno passeggero, impercettibile quasi nell'eterno infinito: nel sistema delineato nella irruente e torbida prosa dei dialoghi, negli esametri irti dei poemi, una differenza radicale si svela nell'intimo dei *duo realia principia*: “se la parte materiale si risolve tutta in atomi insensibili e irriducibili, la parte spirituale invece codesto frazionamento non conosce, e resta sempre una di qualità e di sostanza<sup>1</sup>”. Un sì rigoroso annientamento dell'individualità dell'anima umana trova – come è noto – nei dialoghi morali un correttivo parziale, sia pure a costo di qualche contraddizione fra l'etica della temperante misura e della gioiosa operosità nel bene, esaltata nello *Spaccio*, e l'etica della pura *ascensio*, della rapita riconversione a Dio, che si dispiega negli *Eroici furori*; ma il Bruno non aveva certo convenienza veruna a citare i suoi dialoghi morali, probabilmente sfuggiti alle ricerche inquisitorie e per altri rispetti compromettenti, solo per addurre prove tenui e indirette a testimonianza della sua considerazione dei problemi dell'individualità umana; egli preferì pertanto chiarire la sola genesi delle anime singole, dedotte dal “principio universale” (dunque l'*anima mundi*) “come dalla generalità dell'acqua viene e dipende la particolarità di quest'e quell'acqua”: non dissimilmente, egli disse: “il spirito che è in me, in te, in quello, viene da Dio e torna a Dio”, dal quale, come da “spirante increato”, deriva, per tramite dello “spirito creato”, che “è quello che, come è stato creato, parimente così sempre resta<sup>2</sup>”. Richiamò poi, per esplicitare il proprio concetto della circolazione della sostanza spirituale dell'universo, un paragone già usato a tal fine nella *Lampas triginta statuarum*: “il spirito poi... quanto al suo essere particolare e individuale... intendo che si produce di nuovo come da un specchio grande generale”, del quale ogni frammento serba “forma intiera” di specchio ed è atto a ricomporre l'unico specchio originario, “si accidat iterum partes omnes in unam massam coalescere<sup>3</sup>”. Una siffatta comunicazione ciclica, che dall'indistinto parte e ritorna, fu sostenuta recisamente per i bruti; per gli uomini invece Bruno si piegò al riconoscimento dell'eternità individuale *a parte post*, ammettendo che “questo privilegio è dell'anima umana, perché la particolarità del suo essere, che riceve nel corpo, lo ritiene doppio la separazione, a differenza dell'anime de' bruti, le quali ritornano all'università del spirito”; l'anima d'un determinato individuo non era prima di lui, ma esiste con la sua vita ed esisterà dopo la sua morte. Si tratta d'un riconoscimento che contrasta nel modo più reciso con le strutture essenziali del sistema bruniano: solo la gravità anche troppo palese d'una affermazione del dissolvimento dell'anima umana nell'*anima mundi* suggerì a Giordano una concessione evidentemente opportunistica.

<sup>1</sup> Cfr. F. TOCCO, *Le opere inedite di G. Bruno*, Napoli, 1892, p. VII.

<sup>2</sup> Cfr. il n. 254 del *Sommario*.

<sup>3</sup> Cfr. il n. 255 del *Sommario*, cui appartiene altresì il discorso seguente. Per la *Lampas triginta statuarum*, cfr. *Opera latine conscr.*, vol. III, Firenze, 1891, pp. 59-60. Bruno richiamò anche il paragone della voce che tutti possono udire, già usato nel *De la causa* (*Dialoghi* cit., vol. I, pp. 195-6).

d) La quarta censura riguardava ancora il *De la causa*, rientrando anch'essa nell'ambito dell'accusa [5]. Il Bruno fu chiamato a spiegare in qual senso avesse asserito che nel mondo nulla si genera e si corrompe rispetto alla sostanza, a chiarire cioè il suo motto Salomonico e Pitagorico, il “*nihil sub sole novum*” che due volte aveva vergato di suo pugno in Wittemberg e aveva ripetuto, appunto a proposito dell'eternità del mondo, di fronte ai giudici veneti nel terzo costituito<sup>1</sup>. Ancora una volta egli spiegò di ritenere incorruttibili le specie prime delle cose, spirito e luce, acqua e terra, eguali sempre a se stesse, immuni da “mutazione sostanziale”, mentre soggetti a corruzione sono soltanto gli enti composti, “secondo l'unione e temperamento e complessione” variamente mutevoli delle sostanze stesse.

e) La successiva censura “circa motum terrae” colpiva l'entusiastica adesione all'ipotesi copernicana palesata dal Bruno nella *Cena delle Ceneri*. Lo scarno sommario già aduna in compendio i motivi antitetici che cozzarono quattro e sette lustri più tardi nei processi di Galileo: con tono spiccatamente fermo e sicuro asserì il Bruno di aver dimostrato “il modo e la causa del moto della terra e della immobilità del firmamento” con “raggioni e autorità, le quali sono certe e non pregiudicano l'autorità della divina scrittura, come ognuno ch'ha buona intelligenza dell'una e dell'altra sarà sforzato anco al fine di ammettere e concedere”. Gli furono allora citati i versetti biblici che parevano contraddirle, ma egli fu pronto a spiegare il *Terra autem in aeternum stat* di *Eccle.* I, 4, rilevando che l'accento va posto sull'eternità, non già sull'immobilità del nostro mondo; quanto al *sol oritur et occidit* del versetto seguente, seppe prontamente ribattere richiamandosi al moto solare apparente ed all'uso del linguaggio quotidiano, enunciando così la spiegazione che concilia realtà naturale e infallibilità scritturale e che la Chiesa stessa ha poi fatta sua. Con uguale lucidità, obbiettandogli i giudici la contrastante autorità dei S. Padri, egli ribatté che la sua tesi non contraddiceva ad essi “in quanto sono santi, buoni ed esemplari, ma in quanto che sono meno de' filosofi pratici e meno attenti alle cose della natura<sup>2</sup>”.

f) Ancora alla *Cena delle Ceneri* riporta la sesta censura, relativa alla bizzarra asserzione bruniana che “li astri ancora sono angeli, corpi animati razionali”, perché nel firmamento rivelano la gloria e potenza di Dio, altro non essendo gli angeli “che nonzii e interpreti della voce divina” e le stelle appunto “angeli sensibili e visibili, oltre quelli altri invisibili e insensibili<sup>3</sup>”. Più che d'una tesi seriamente sostenuta si tratta evidentemente d'uno svolazzo dell'immaginoso e barocco linguaggio bruniano, ed in tal senso dovette certo svilupparsi l'efficace difesa.

---

<sup>1</sup> Cfr. i nn. 255 e 260 del *Sommario*, nonché le pp. 50-51 e 96 dei *Documenti*. Opportunamente il MERCATI rinvia altresì al *De la causa* (in *Dialoghi* cit., vol. I, p. 191) e al *Sigillus sigillorum* (in *Opera* cit., vol. II, parte II, p. 213).

<sup>2</sup> Cfr. il n. 256 del *Sommario*. Il MERCATI (pp. 7-8) acconsente a riconoscere “sensata” l'ultima replica bruniana, e fondata cu motivi “pseudoteologici” la condanna del moto della terra.

<sup>3</sup> Cfr. il n. 257 del *Sommario* e la p. 27 della *Cena* (in *Dialoghi* cit., vol. I).

g) Più grave era, nel testo della *Cena*, l'attribuzione alla terra di un'anima "non solo sensitiva, ma anco intellettuale... come la nostra" e forse più<sup>1</sup>, e su questo punto il Bruno si mosse con impaccio evidente, forzò l'interpretazione del versetto del *Genesi* (1, 24): *Producat terra animam viventem* a spiegar come la terra faccia parte dello spirito proprio agli animali che in essa si generano, così come di sé forma il loro corpo; ne arguì che dovesse essa pure considerarsi un grande animale, razionale per di più, come "è manifesto dall'atto suo razionale intellettuale, che si vede nelle regole del suo moto circa il proprio centro, l'altro circa il sole e l'altro circa l'asse delli suoi poli". Una causa esterna e materiale di tali moti parevagli inaccettabile, quasi per una questione di dignità della terra madre, ed è inutile dire quanto l'argomentazione stravagante lasciasse perplessi e insoddisfatti i censori.

h) L'ultima censura documentata nelle *responsiones*, l'ottava, ci riporta alle tesi del *De la causa*, a quell'esempio dell'anima che "è nel corpo come nocchiero nella nave", che contrastava palesemente con la definizione del concilio di Vienne in cui s'era definito eretico chiunque asserisse "quod anima rationalis intellectiva non sit forma corporis humani per se et essentialiter<sup>2</sup>". Invece il Bruno ripeté audacemente: "non intendo, secondo l'ordine del mio filosofare, l'anima esser forma... ma spirito ch'è nel corpo ora, come abitante nella sua casa, incola nel suo peregrinaggio... come cattivo nel carcere"; aggiungendo che "nessun luogo della divina scrittura" chiama l'anima forma, mentre in "mille altri modi è detta" nella Bibbia e nei Padri unirsi l'anima al corpo, diversi da quello "ch'intese e disse Aristotele".

Altre censure non affiorano dagli scarni compendi delle *responsiones*, ma due sono in breve menzionate in un altro prezioso documento, la famosa lettera che Gaspare Scioppio, giovane luterano convertito, spedì da Roma a Corrado Rittershausen, suo antico maestro di diritto in Altorf, il 17 febbraio 1600, dopo aver assistito *de visu*, l'8 e il 16 di quel mese, alla condanna pubblica ed alla esecuzione del Nolano<sup>3</sup>. Il tribunale ebbe dunque presente anzitutto:

i) L'affermazione bruniana dell'identità dell'*anima mundi* con lo Spirito Santo, già discussa nel terzo costituito, ma ora appoggiata alle parole di Mosè, "dum scribit eum fovisse aquas". Nel *De la causa* si legge appunto Mosè aver detto: "che l'intelletto efficiente (chiamato da lui spirito) covava sopra l'acqui", mentre il *De rerum principiis* ricorda "Moises, qui spiritum Dei incubantem in aquis

---

<sup>1</sup> Cfr. il n. 258 del *Sommario* e le pp. 81 e 83 della *Cena*, ma anche *De la causa*, pp. 138 e 182-4, e *De l'infinito*, pp. 274 e 304.

<sup>2</sup> Cfr. il n. 259 del *Sommario* e la p. 182 del *De la causa* (*Dialoghi* cit., vol. I); l'esempio del nocchiero ricorre anche nello *Spaccio* (*Dialoghi* cit., vol. II, p. 9) e nella *Lampas triginta statuarum* (*Opera*, vol. III, p. 246); cfr. altresì *De umbris idearum* (*Opera*, vol. II, parte I, p. 42).

<sup>3</sup> La si veda in *Documenti*, rom. XXX, pp. 198-206. I dubbi sull'autenticità della lettera, che presenta secondarie inesattezze, sono già stati ampiamente dissipati (cfr. *Vita*, pp. 794-8); si osservi tuttavia, ad ulteriore conferma, come quattro dei capi d'accusa riferiti dallo Scioppio (nn. IX, X, XI e XIV dell'elenco che fornirò a suo tempo), privi per l'addietto di conferma nei documenti noti, abbian trovato largo appoggio nel *Sommario*, corrispondendo alle accuse [14], [16], [12] e [15].

introduxit”; si tratta invero di una attenta critica testuale, forse sostenuta dalla conoscenza che il Bruno aveva della lingua ebraica, poiché la Volgata in *Gen.* 1, 2 legge “ferebatur super aquas” in luogo dell’ebraico “merefeth”, che ha appunto il senso di “covare”: critica usata poi con dubbia opportunità a sostegno della dottrina dell’*anima mundi*, ma comunque ineccepibile, tanto è vero che essa già era stata esposta da S. Girolamo, con espressa identificazione dello spirito vivificatore del *Genesi* con lo Spirito Santo anziché con lo *spiritus mundi*, “ut nonnulli arbitrantur”<sup>1</sup>.

l) La seconda censura cui allude lo Scioppio riguardava l’adesione del Bruno alla credenza preadamitica, coll’asserire che gli Ebrei soltanto discendevano da Adamo ed Eva, gli altri uomini invece da due progenitori “biduo ante” creati da Dio, Ennoc e Leviathan, “maxima Iudaeae ut credebat portio gentis” e come Giordano aveva appreso “ex Ebraeorum monumentis” e dichiarava di credere fermamente<sup>2</sup>. Si tratta d’una tradizione rabbinica, che già aveva destato un eco nelle pagine di Giuliano l’Apostata, ma che trovò formulazione diffusa solo nel *De praeadamitis* (1653) di Isaac de la Peyrère. Un caso nuovo per il S. Uffizio.

In questi dieci paragrafi si assomma il poco che sappiamo delle censure, sufficiente tuttavia a mostrare la scarsa diligenza impiegata nella ricerca dei libri, con risultati tanto meschini da non giustificare in modo alcuno l’estrema lentezza della revisione. Dei volumi che già sappiamo allegati al processo fin dal maggio dei ‘92, il *Cantus Circaeus* non fermò l’attenzione dei revisori, al *De minimo* e al *De monade* fu apposta una sola censura (capi *a* ed *l*), mentre cinque toccarono al *De la causa* (capi *c*, *d*, *g*, *h*, *i*). Al *De l’infinito*, che forse era già anch’esso in mano dei giudici fin dai tempi veneziani, si riferirono tre censure (capi *b*, *c*, *g*) ed altrettante alla *Cena delle Ceneri* (capi *e*, *f*, *g*), il libro che il Bruno aveva menzionato a Venezia nel quinto costituito, ammettendo anch’esso potesse contenere “qualche errore”<sup>3</sup>, e che rappresenta l’unico frutto certo della annosa ricerca delle opere a stampa, cui s’era interessato il Pontefice in persona.

Quanto alla situazione processuale dell’inquisito, essa riuscì certo aggravata dalle censure, anche se l’indagine non aveva rivelato più d’una espressione compromettente<sup>4</sup>. Delle accuse sino a quel momento raccolte furono confermate solo la quinta circa l’eternità e infinità del mondo (censure *b* e *d*) e in maniera assai indiretta la sesta sulla dottrina dell’anima (censura *e*). Ammettendo perciò la risoluzione in artificio retorico della bizzarra equiparazione degli astri agli angeli e concedendo al Bruno di poter sostenere l’opinabilità, in assenza di condanna espressa, delle tesi sul moto terrestre

<sup>1</sup> Cfr. il capo VIII dell’elenco Scioppiano, la p. 242 del *De la causa* (*Dialoghi*, vol. I) e la p. 510 del *De rerum principiis* (*Opera*, vol. III). L’importante passo di S. Girolamo è trascritto dal MERCATI, p. 10, in nota.

<sup>2</sup> Cfr. nella lettera dello Scioppio il capo XII, la p. 284 del *De immenso* e la p. 363 del *De monade* (*Opera*, vol. I, parte II).

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, p. 121.

<sup>4</sup> Basti ricordare le lodi a Lutero e gli insulti al Papa (*Oratio valedictoria*, p. 20; *Oratio consolatoria*, p. 32; *De immenso*, p. 289), la negazione dell’Inferno e del peccato carnale (*De vinculis*, pp. 683 e 697-8); i frequenti spunti eretici dello *Spaccio* (cfr. *Vita*, pp. 378-9) fra cui hanno immediata rispondenza nel processo lo sprezzo per Mosè e i profeti, la redenzione negata, la derisione del culto dei Santi e l’approvazione delle pratiche demoniache.

e sulla triplicità dei progenitori, chiaro risulta dalle censure che il *punctum dolens* del processo si incentrava ormai nella dottrina bruniana dell'animazione universale, sia nell'aspetto dell'*anima mundi*, identificata o meno con lo Spirito Santo (censure *a, c, g, i*), sia nella definizione dell'anima individuale (censure *c, h*). La condotta difensiva rivela incertezze e sbandamenti ignoti alla prima fase delle indagini: accanto ad ammissioni evidentemente forzate e opportunistiche (negazione dell'eternità del mondo, concessione dell'immortalità futura dell'anima umana), stanno argomentazioni artificiose e le gravi dichiarazioni circa l'anima razionale dell'uomo e del globo terrestre.

## 11. DALLE RITRAZZIONI AL ROGO

(gennaio 1598-febbraio 1600)

Gli interrogatori sulle censure e l'esame delle *responsiones* dell'inquisito occuparono probabilmente tutto il corso del 1597; quando il Brano comparve davanti alla Congregazione, per la visita consueta, il 23 dicembre di quell'anno<sup>1</sup>, nessun provvedimento fu deliberato in merito alla sua causa, ma in realtà tutte le esigenze procedurali erano ormai soddisfatte, ogni possibilità giuridica d'indagine esaurita: a due anni di distanza si ritornava alla difficile bisogna della sentenza. Stavolta il consesso non ricominciò la lettura integrale degli atti, ormai troppo voluminosi e intricati, ed ordinò invece la compilazione di un sistematico sommario riassuntivo, che nella seduta del 16 marzo 1598 fu dichiarato *absolutum* e pronto per essere consegnato ai consultori<sup>2</sup>: una delle molte copie allora allestite, e precisamente quella destinata "Al signor Marcello Filonardi, Assessore del S. Ufficio", è appunto identificabile col *Sommario* che il Mercati ha rintracciato di recente. Di ciò invero il dotto editore non par convinto, "perché come sommario d'ufficio avrebbe dovuto essere più copioso e particolareggiato", dal che egli è indotto a supporre che la compilazione a noi

---

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XIV, pp. 169-170. A quella data tredici soltanto erano i detenuti nel S. Ufficio. Il documento, edito dal Carusi e riprodotto dallo Spampanato, riproduce la minuta; la bella copia, inedita, reca (vol. 1597-99, fol. 101): "Nota carceratorum in carceribus S. Ufficii. Frater Iordanus Brunus Nolanus ordinis Praedicatorum, carceratus die 27 februarii 1593. Visitatus et auditus fuit".

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XV, pp. 170-1. In questo caso il Carusi ha trascritto il riassunto; fornisco qui l'inedito e più diffuso testo della prima stesura: "Congregatio... die 16 mensis martii, feria II, 1598. Frater Iordanus, filius quondam Bruni de Nola, presbiter professus ordinis fratrum Praedicatorum, carceratus in carceribus S. Ufficii ac inquisitus de causis de quibus in actis, eductus e dictis carceribus et ad locum Congregationis, coram supradictis illustrissimis et reverendissimis dominis Cardinalibus generalibus Inquisitoribus praesentatus, et ab illis visitatus et auditus fuit super eius necessitatibus etiam victus; deinde, illo amoto a loco Congregationis et facta relatione summarium eius causae esse absolutum, dandum dominis Consultoribus, illustrissimi Domini dixerunt, quod, ante discessum Sanctissimi Ferrariam versus, eius causa expediri non poterit".



pervenuta “sia stata voluta dal Filonardi all’inizio della sua nuova carica”, circa l’estate 1597<sup>1</sup>; ma sembra in verità poco credibile che negli otto mesi intercorsi fra il luglio ‘97 e il marzo ‘98 si operasse per due volte una sì laboriosa compilazione, e non si vede d’altronde qual bisogno avesse il Filonardi, nell’assumere la carica di assessore, di prender sommaria informazione d’un incarto processuale dal quale egli stesso aveva estratti gli articoli del Fisco ed i cui atti aveva giorno per giorno seguiti e ispirati. Il *Sommario* era invece per riuscire prezioso ai consultori ed è facile riconoscere, raffrontandolo col testo integrale dei documenti veneti, ch’esso fu condotto con notevole ampiezza e diligenza da colui che, rappresentando l’accusa, era chiamato d’ufficio a documentarla: il Monterenzi.

Quando finalmente il *Sommario* fu pronto, si rese indisponibile l’intero tribunale: nel marzo 1598 infatti l’esultanza per il riacquisto di Ferrara, conseguito il 15 gennaio coll’accordo di Faenza, e i preparativi per il solenne viaggio papale nella nuova legazione, occupavano tutta la curia; la partenza di Clemente VIII, avvenuta il 13 aprile, accompagnata e seguita da quella di moltissimi cardinali e prelati, paralizzò l’attività del S. Uffizio, le cui sedute il Papa presiedeva personalmente con somma frequenza. Otto mesi durò la nuova interruzione, poiché solo il 19 dicembre avvenne il ritorno del Pontefice nell’Urbe, funestato quattro giorni più tardi dalla spaventosa inondazione del Tevere che devastò l’intera città<sup>2</sup>. Nell’imminenza di quel ritorno, il 16 dicembre, fu ripresa la visita dei reclusi e il Bruno, che forse era venuto meditando un supplemento alle proprie difese, chiese ed ottenne carta per scrivere, obbligandosi a render conto dell’uso che ne avrebbe fatto, nonché un breviario del suo Ordine<sup>3</sup>.

Un mese più tardi, a mezzo il gennaio 1599, la spedizione della causa cominciò finalmente a delinearsi. Si trattava in verità d’un caso singolarmente intricato, che ottanta mesi d’indagini e tutti gli espedienti procedurali non erano riusciti a chiarire: se si eliminano dal repertorio dell’accusa

---

<sup>1</sup> Cfr. MERCATI cit., pp. 30 e 41; il TROILO cit., p. 473, non fa che ripetere. La esatta data *post quam* del *Sommario* è il 2 luglio 1597, giorno in cui il Filonardi prestò di fronte alla Congregazione il giuramento prescritto nell’assumere l’ufficio di assessore, imitato subito dopo dal Monterenzi, già consultore ed ora suo successore alla procura del Fisco. Poco dopo, il 16 luglio, prestò giuramento in qualità di consultore un altro Domenicano, quel G. B. Lanci, emiliano di Reggio, che dopo essere stato inquisitore a Genova, segretario della Congregazione dell’Indice, socio del generale fra Sisto Fabri, teologo del card. Bernerio e provinciale di Terrasanta, era stato nominato Maestro del S. Palazzo in sostituzione del Miranda, defunto il 7 giugno; men che un anno dopo, il 15 aprile 1598, passò a miglior vita anche il Lanci.

<sup>2</sup> Cfr. L. von PASTOR, *Storia dei Papi* cit., vol. XI, Roma, 1929, pp. 606-618.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XVI, pp. 172-3. Quello del breviario sembra al MERCATI (p. 41) “particolare che fa conoscere come Giordano era già entrato nella via del ritorno”, ma l’indizio è in verità assai tenue. Ecco l’inedita stesura integrale del documento: “Jordanus Brunus de Nola, presbiter professus ordinis fratrum Praedicatorum, sacrae theologiae magister, carceratus in carceribus S. Ufficii ac inquisitus et processatus de et super haeretica pravitare rebusque aliis, eductus e carceribus et in aulam Congregationis coram supradictis illustrissimis et reverendissimis dominis Cardinalibus generalibus Inquisitoribus praesentatus et ab illis visitatus et auditus fuit super eius necessitatibus ac aliis sibi occurrentibus, ac ordinatum quod detur ei carta ad scribendum, iniuncto ei ut reddat rationem quid de ea faciat; provideatur ei de Breviario quo utuntur fratres ordinis Praedicatorum”. Si avverta che il titolo di *theologiae magister* è un *lapsus* notarile (ripetuto anche in doc. rom. XXIV): il Bruno ebbe nel 1575 il dottorato, ma non mai l’ambito e raro titolo magistrale.

alcuni pochi punti fondati sul fraintendimento di innocenti espressioni bruniane<sup>1</sup>, è facile raggruppare i restanti capi d'imputazione in tre nuclei essenziali. Il più nutrito comprende tutta la serie delle affermazioni libertine, le parole e i gesti irriverenti, le infrazioni disciplinari, i sintomi trapelanti dell'azione sovvertitrice vagheggiata dal Bruno sul terreno politico-religioso; dall'apostasia giovanile al proposito clamoroso di dar fuoco al convento e rivarcare le Alpi, v'è tutta una serie di indizi palesi: le invettive contro il malgoverno della Chiesa e i frati "asini" e troppo ricchi, l'avversione generica al dogmatismo, il mancato rispetto ai Santi, alle reliquie ed alle immagini, le vivaci critiche al breviario, l'indulgere al peccato della carne, l'abitudine alla bestemmia, le pratiche superstiziose<sup>2</sup>. Si tratta d'un quadro anche troppo noto agli ufficiali del S. Uffizio e che si riassume nella lunga persistenza nell'apostasia: i dinieghi dell'imputato sull'uno o l'altro punto e la stessa deficienza di prove in tutto concludenti erano in questo ambito di ben scarso momento. Malgrado la diretta implicazione dogmatica di quasi tutte le asserzioni bruniane, il tribunale ben sapeva come per solito casi consimili si esaurissero sul piano disciplinare, avendo le manifestazioni censurate un comune carattere di insofferenza esteriore, grave talvolta, capace comunque di indurre la *suspicio* di eresia, non la prova di eresia formale, purché l'inquisito, confesso o convinto che fosse circa il fatto, avesse negato l'*intentio* eterodossa.

Questa era invece innegabile nel secondo gruppo delle accuse, in materia strettamente teologica, convergenti con significativa univocità sulla Cristologia bruniana: la dissoluzione del dogma trinitario s'era infatti in lui operata da un lato con l'identificazione dello Spirito Santo con l'anima del mondo, dall'altro con l'umanizzazione del Cristo, semplice mago esperto di artifici naturali e peccatore in punto di morte. Le parallele asserzioni circa le arti magiche e la mala fine di Mosè, dei Profeti e degli Apostoli avevano un evidente carattere di estensione analogica, ma l'incredulità corrosiva si appuntava contro la seconda Persona, derivandone il diniego della divinità del Figlio, dell'incarnazione, della transustanziazione e della verginità di Maria: non a torto il Corsano ha parlato d'una oscura aspirazione del Bruno all'instaurazione d'una chiesa che della romana serbasse le strutture esterne, l'affascinante rituale, le gerarchie, la funzione sociale, e rinunciasse invece alla totalità del magistero dogmatico: una chiesa che fosse l'antitesi stessa della spirituale comunità cristiana vagheggiata dall'irenismo ecumenico, un assurdo cattolicesimo scristianizzato<sup>3</sup>. Già i due giovanili processi napoletani erano stati "strettamente impegnati sulla critica del dogma trinitario e cristologico"<sup>4</sup>. Fortunatamente per Bruno, su questo scottante terreno la sua posizione non era gravemente compromessa: non essendo probante la testimonianza dei concarcerati in Venezia, la

<sup>1</sup> Ad esempio, le discussioni sopra la forma della croce, la presunta derisione del Papa nel *Cantus Circaeus*, la negata adorazione dei Magi, l'identificazione degli astri con gli angeli; cfr. le accuse [3], [23] e [24], nonché la censura *f*.

<sup>2</sup> Cfr. le accuse [1], [7], [9], [10] e [16-22].

<sup>3</sup> Cfr. le accuse [2-4], [8], [11], [14-15], nonché il CORSANO cit., p. 292.

<sup>4</sup> Cfr. A. CORSANO, Recensione al MERCATI in "Giorn. crit. della filos. ital.", XXIV, 1943, p. 90.

sola deposizione del Mocenigo riusciva insufficiente a renderlo convinto, tanto più che nessuno aveva suffragato due dei capi più gravi, il secondo circa la Trinità e l'incarnazione e l'ottavo sulla verginità di Maria; senza esito erano riuscite su questo punto le censure e costanti i dinieghi dell'accusato, di guisa che l'unica acquisizione del tribunale si riduceva alla parziale confessione del terzo e del quarto costituito, in cui Giordano aveva ammessi i suoi dubbi non sull'incarnazione in se stessa, ma solo circa "il modo inefabile" di quella.

L'ultimo gruppo di accuse riguardava invece le novità speculative del sistema bruniano, il complesso delle dottrine scientifico-filosofiche da lui asserite come verità d'ordine naturale e razionale, ma che in realtà interferivano in modo palese con riconosciute verità di fede. Per tacere della tesi preadamitica, rientravano in questo campo le dottrine dell'universo infinito ed eterno, del moto terrestre e della circolazione delle anime, alla quale ultima appartenevano come accessioni marginali solo apparentemente autonome la negazione della perpetuità dell'Inferno, statico luogo di pena delle anime sottratte al perenne rifluire della spiritualità universale, nonché la curiosa preferenza per l'agricoltore Caino nei confronti del pastore Abele, "carnefice d'animali" ch'erano essi pure vivificati dalla medesima spiritualità: la dottrina dell'*anima mundi* e dell'anima umana come "nocchiero nella nave" erano i punti più scoperti e dogmaticamente condannabili che le censure e le *responsiones* avevano rivelato nei fondamenti metafisici della "nolana filosofia"<sup>1</sup>. Qui la posizione del Bruno era indubbiamente grave, poiché le dichiarazioni dei costituiti e quelle stampate nei libri, senza che s'avesse a discutere la validità dei testimoni, bastavano da sole a farlo considerare pienamente confesso.

In tale intricata situazione, che certo dava luogo a discordi pareri dei canonisti, un passo decisivo per la spedizione della causa fu compiuto il 12 gennaio 1599 per iniziativa del più autorevole dei teologi consultori del S. Uffizio, il celebrato autore delle *Controversiae*, Roberto Bellarmino; egli propose infatti che, superata la fase delle prove legali e delle contestazioni, si sottoponesse all'inquisito un elenco di proposizioni sicuramente erranee, estratte dal processo ma formulate dai giudici in termini inequivocabili, invitandolo a riconoscerne l'eterodossia e a dichiararsi pronto ad abiurarle. L'intento era in sostanza quello di far rinnovare al Bruno la professione di obbedienza recitata a Venezia con tanta prontezza, ma che si voleva sentir reiterare dopo il gran tempo trascorso e i palesi segni di ostinazione mostrati nel XVIII costituito<sup>2</sup>. Due giorni dopo, le proposizioni eretiche, estratte in numero di otto dal processo e dai libri (cioè dalle censure) per cura del

---

<sup>1</sup> Cfr. le accuse [5-6], [12-13], e l'intero gruppo delle censure.

<sup>2</sup> Ecco l'inedito documento: "Die XII Ianuarii, feria 3, 1599. [Causa] Fratris Iordani. Ordinatur quod proponantur ei propositiones et illas consideret et ponderet; et in alia congregatione proponatur ut illas revocet, et si noluerit revocare... Propositae per P. Bellarminum. Concessa licentia". I puntini sospensivi fanno chiaramente sottintendere la intimazione formale del termine di 40 giorni *ad respiscendum*; la "licentia" menzionata avrà riguardato qualche agevolezza richiesta dal prigioniero.

Tragagliolo e del Bellarmino, furono lette in seno alla Congregazione, che approvò la scelta e ordinò che ne fosse data copia al Bruno; la sua risposta avrebbe avuto valore decisivo nella risoluzione della causa, poiché, non essendo egli *relapsus*, l'impenitenza lo votava a quella morte certa, che l'abiura escludeva in modo altrettanto sicuro: le otto proposizioni significavano l'*aut aut* fra il rogo ed una detenzione di non molti anni<sup>1</sup>. Si badi tuttavia che la prova sarebbe stata conclusiva solo in caso di rifiuto, perché nelle proposizioni non si esauriva la materia del processo e, accertata che fosse la buona disposizione dell'inquisito, assai più copiosi argomenti avrebbero intessuto il testo dell'abiura definitiva. Ciò risulta palese dal fatto che nella stessa seduta del 14 gennaio si ordinava di prendere in esame le altre proposizioni eretiche del processo e dei libri<sup>2</sup> e giova a sminuire il nostro rammarico per la perdita del testo integrale delle otto proposizioni, delle quali, come si vedrà, una soltanto ci è nota in modo sicuro.

Se l'importanza risolutiva di quell'elenco è stata esagerata, una specie di leggenda circonda addirittura l'intervento del Bellarmino, che, sulla traccia d'una voce diffusa a Roma al tempo della condanna<sup>3</sup>, fu dalla storiografia ottocentesca assunto a simbolo della reazione intransigente e fanatica contro l'araldo dei nuovi tempi: ampiamente sfruttato dal Berti, il motivo ricorre nello Spampanato<sup>4</sup> e fin nelle recentissime pagine del Mondolfo<sup>5</sup>, senza che nessuno si sia curato di render ragione a un apologeta del santo Cardinale, che aveva giustamente rilevata la data assai tarda del suo ingresso nella Congregazione rispetto alla lunga vicenda del processo bruniano<sup>6</sup>. Giuseppe Viganesi, un teste del processo di beatificazione del Bellarmino svoltosi a Montepulciano nel 1627<sup>7</sup>, riferì di aver visto due volte soltanto offuscata la suprema imperturbabilità del Santo, la prima apprendendo la morte in stato di concubinaggio d'un gentiluomo concittadino, la seconda nel vedere un condannato del S. Uffizio morire impenitente; se è tutt'altro che certo che la commozione del Santo fosse provocata dalla tragica fine del Bruno (perché non da quella del Pucci o di fra

---

<sup>1</sup> Si tratta di una rigida prassi, intorno alla quale non è lecito equivocare, come sembra fare lo SPAMPANATO (*Vita*, pp. 577-8), che distingue la pena del rogo per l'eretico impenitente e la decapitazione o impiccagione, "secondo che fosse nobile o plebeo", per chi si piegava all'abiura. Tale seconda forma di esecuzione valeva per i *relapsi*, che la Chiesa non poteva più accogliere nel foro esteriore, non essendo giuridicamente credibile il nuovo pentimento, ma che essa accoglieva nel foro della coscienza, accordando una misericordia spirituale che ammetteva il reo a penitenza e comunione, sicché, rilasciandolo poi al braccio secolare, esigeva una esecuzione rapida, senza l'atrocità del fuoco: fu questa, nel luglio 1597, la fine di Francesco Pucci. È comunque assoluto l'accordo dei canonisti circa l'esclusione della pena di morte per i *lapsi* non impenitenti. Fra i testi menzionati dallo Spampanato son dunque erronei quelli dell'Amabile e del Gentile, esatta l'asserzione del bistrattato Augusto Conti.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XVII e XVII<sup>2</sup>, pp. 173-4.

<sup>3</sup> Riferisce un menante a proposito del Bruno: "dicono in Germania abbia più volte disputato col card. Bellarmino" (cfr. *Documenti*, rom. XXVIII, p. 196).

<sup>4</sup> Cfr. *Vita*, pp. 548 segg., in cui si richiama addirittura l'ostilità fra Domenicani e Gesuiti per la questione della predestinazione, senza che si comprenda a qual titolo il Bruno potesse rappresentare l'Ordine, che aveva abbandonato da oltre un ventennio.

<sup>5</sup> Cfr. la voce *Bruno* in "Enciclopedia italiana", vol. VII, 1930, pp. 980 segg., ch'è ora trasferita con scarsi aggiornamenti in *Tres filósofos del Renacimiento*, Buenos Aires, 1947, pp. 9 segg. (sul Bellarmino cfr. la p. 30).

<sup>6</sup> Cfr. X. M. LE BACHELET, *Bellarmin et G. Bruno*, "Gregorianum", IV, 1923, pp. 193-210, pedestremente orecchiato da S. GALLO, *Il card. Bellarmino e due celebri condanne: Galilei e Bruno*, "Vita e Pensiero", XVIII, 1932, pp. 266-8.

<sup>7</sup> Vedine il *Summarium*, Romae, 1712, p. 31.

Celestino?), certo si è per contro ch'egli intervenne in processo quando gli interrogatori e le censure erano ormai cosa fatta. Solo dopo la morte del dotto cardinal Toledo, seguita il 14 settembre 1596, Clemente VIII dovette provvedersi d'un nuovo teologo e, dietro suggerimento del pio Baronio, fece cadere la sua scelta sul nipote di Marcello II, di sei anni più vecchio del Bruno, che, allontanato da Roma due anni avanti per gelosie del generale Acquaviva, reggeva allora la provincia napoletana della Compagnia di Gesù. Solo ai primi di gennaio 1597 il Bellarmino lasciò quell'incarico e si trasferì a Roma, venendo assegnato al S. Uffizio in qualità di consultore giusto un mese più tardi e prestandovi giuramento, come si legge nei decreti, il 5 febbraio 1597<sup>1</sup>.

Pur tenendo nel dovuto conto le acute notazioni del Corsano, specie per quanto riguarda l'attenzione del Bellarmino per la questione copernicana (oggi sicuramente documentata fra le censure) ed "il carattere fortemente volontaristico della teologia gesuitica"<sup>2</sup> contrastante aspramente con la dottrina bruniana della assoluta necessitazione divina, il primo intervento nel processo del teologo di Montepulciano sembra ispirato dal desiderio di condurre l'inchiesta su un terreno concreto, con modi conclusivi, piuttosto che da un riesame analitico delle accuse e dei libri. Il 18 gennaio 1599, giusta l'ordine emanato quattro giorni avanti, il Bruno fu condotto di fronte alla Congregazione, che gli consegnò l'elenco delle otto proposizioni, con l'intimazione perentoria del termine di sei giorni per decidere circa l'abiura; come questo fu trascorso, il 25 dello stesso mese, egli ricomparve nell'aula e dichiarò "che, se la Sede Apostolica e la Santità di Nostro Signore avevano dette otto proposizioni come deffinitivamente eretiche, o che Sua Santità le conoscesse per tali, o per il Spirito Santo le difinisca per tali", era "disposto a revocarle"; contemporaneamente presentò una scrittura, che affermò pertinente alla propria difesa<sup>3</sup>. Si rese conto il Bruno della stringente mossa del Bellarmino ed applicò una semplice tattica dilatoria? Troppo poco contava un rinvio di giorni o di mesi perché egli potesse appigliarvisi con qualche seria speranza: bisogna dunque pensare ch'egli si illudesse veramente di venir condannato non già come eretico, ma come assertore pentito di errori dannati dalla Chiesa soltanto *ex nunc*, il che ci mostra come le otto proposizioni dovevano fondarsi essenzialmente sulle censure, mettere in gioco soprattutto il gruppo filosofico-teologico delle imputazioni, implicare la reiezione di tesi nucleari del sistema bruniano. Certo egli non poteva sensatamente pretendere che la Chiesa dannasse per la prima volta i suoi dubbi sulla Trinità o sulla incarnazione, sicché mi par certo che il suo intento precipuo nel

---

<sup>1</sup> D. BARTOLI nella *Vita di Roberto card. Bellarmino* (Roma, 1678, p. 143) rileva la folta attività del dotto teologo fuor dell'incarico del S. Uffizio, "i cui affari erano la meno parte delle sue fatiche". Il Bellarmino ebbe poi la porpora il 3 marzo 1599 e prestò nel S. Uffizio il nuovo giuramento il 16 dello stesso mese.

<sup>2</sup> Cfr. A. CORSANO, *Il pensiero di G. Bruno* cit., pp. 301-2. A ragione lo stesso CORSANO definisce "più generosamente poetica, che vigilata da critica cautela" la tesi gentiliana dei "socratici colloqui" nel carcere fra il Bruno e il Bellarmino (cfr. *G. Gentile e gli studi sul Rinascimento*, "Giorn. crit. della filos. ital.", XXVII, 1948, p. 241).

<sup>3</sup> Ciò è minutamente narrato nella copia della sentenza di cui disponiamo (cfr. *Documenti*, rom. XXVI, pp. 190-1). Quello del 25 gennaio deve dirsi il XIX costituito bruniano (cfr. *Documenti*, rom. XVIII<sup>2</sup>, p. 175).

richiedere la condanna *ex nunc* – estendendo a tutte le otto proposizioni quel che semmai era sostenibile solo per le tesi sui preadamiti e il moto terrestre – fosse, in linea pratica, quello di diminuire la propria responsabilità, come di opinante in materia non definita, evitando una lunga detenzione a seguito dell’abiura; ma è pure palese sul piano speculativo la difesa tenace della legittimità e coerenza del proprio sistema anche di fronte ai capisaldi obbligati del dogma.

Il tentativo fallì. Nella seduta della Congregazione, tenutasi con l’intervento del Pontefice il 3 o il 4 febbraio<sup>1</sup>, letto il verbale del recente costituito, considerato il processo e raccolti i voti dei consultori, si deliberò che il P. Beccaria, generale dei Domenicani, il Bellarmino e il Tragagliolo dichiarassero formalmente a Giordano che le otto proposizioni non solo erano eretiche e contrarie alla fede cattolica, ma tali non per definizione recente, bensì pel consenso de’ Padri più antichi, e dalla Chiesa riprovate e condannate; gli rinnovassero poi l’invito all’abiura e, in caso di rifiuto, gli intimassero il termine di 40 giorni, che si soleva concedere agli impenitenti e pertinaci. Chiamato il 15 febbraio al suo ventesimo costituito, il Bruno si arrese e dichiarò “di riconoscere dette otto proposizioni per eretiche ed essere pronto per detestarle ed abiurarle in loco e tempo che piacerà al S. Offizio<sup>2</sup>”. Tre giorni dopo, in seno alla Congregazione venne letta la risposta finalmente esauriente, fu presentato un memoriale del Bruno di ignoto tenore, e fu ordinata la raccolta delle proposizioni erronee dal processo e dai libri: si trattava di un compito specifico del Padre Commissario, che doveva formulare, sulla traccia degli atti, la lista degli errori da includere sia nella sentenza sia nell’atto di abiura<sup>3</sup>. Il processo parve giunto in porto senza drammatico epilogo.

Due settimane più tardi, il 5 aprile, ebbe luogo la periodica visita: ben quattro elenchi ci serbano i nomi dei 21 detenuti che sfilarono quel giorno davanti la Congregazione<sup>4</sup> e tutti si aprono col nome del Nolano, che in quell’occasione, ascoltato circa la causa ed il vitto, presentò “quandam scripturam eius manu”, che venne tosto data in esame al Bellarmino; a fianco delle scarne

---

<sup>1</sup> Si hanno due differenti stesure dello stesso documento, la prima con la data integrale del 4 febbraio “feria quinta”, e la seconda, più particolareggiata, con la data incompleta di febbraio, “feria quarta”, che può corrispondere ai quattro mercoledì di quel mese (giorni 3, 10, 17 e 24), ma va certo riferita al primo di essi, visto che la disposizione è sostanzialmente la stessa; anche la sentenza reca la data del 4 febbraio (cfr. *Documenti*, rom. XVIII, XVIII<sup>2</sup> e XXVI, pp. 174-6 e 191). Erra perciò il MERCATI (p. 42, nota 90) pensando al 10 o al 17; anzi, la seconda data è affatto impossibile, perché il giorno 15 ebbe luogo il nuovo costituito del Bruno.

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XXVI, p. 191. La frase che nella sentenza segue immediatamente quella citata (“e non solo le dette otto proposizioni, ma anco che eri apparecchiato a fare ogni obbedienza circa l’altre che ti erano apposte”) va riferita – come si vedrà – a data più tarda.

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XIX, p. 176, e, per la stesura della sentenza, L. von PASTOR, *Allgemeine Dekrete* cit., p. 45 (disposizione del 22 marzo 1589). Il suddetto doc. XIX fu dal Carusi ricavato dalla cit. trascrizione in bella copia (vol. 1599, fol. 287), ma ha luogo anche fra le minute, con la data anticipata di due giorni e qualche variante; ecco l’inedito: “Congregatio... die XVI mensis februarii, feria III, 1599. [Causa] fratris Iordani Bruni carcerati in S. Officio fuit lectum eius constitutum factum XV supradicti mensis februarii et relatum eius memoriale. Ordinatum fuit quod colligantur alii errores ex processu et libris”. Di qui appar chiaro che le otto proposizioni, presentate in via quasi sperimentale, eran solo una parte di quelle che il Bruno avrebbe dovuto abiurare.

<sup>4</sup> Se ne vedano tre in *Documenti*, rom. XX, XX<sup>2</sup> e XX<sup>3</sup>, pp. 177-181. Ecco il quarto, inedito: “Lista de’ carcerati nel S. Officio fatta a’ 5 Aprile 1599 per la visita. Fra Giordano Bruno del quondam Giovanni Bruni da Nola, apostata dell’ordine de’ frati Predicatori, carcerato 27 febbraio 1593, carceratus in carceribus etc., eductus e carceribus et ad locum Congregationis praesentatus et ibi visitatus et auditus fuit super omnibus ad causam et ad victum spectantibus”.

indicazioni il notaio menzionò l'imminenza della seduta conclusiva per l'emanazione della sentenza, annotando: "Si ha da proporre la causa". Invece la spedizione non procedette in modo sollecito: solo il 24 agosto il Bellarmino riferì alla Congregazione circa il contenuto della scrittura presentata nel corso della visita e relativa alle otto proposizioni abiurande, accertando che il riconoscimento dei propri errori appariva "clare" in tutto l'autografo bruniano e che solo in due punti si ravvisava una certa reticenza o esitazione ("videtur aliquid dicere, si melius se declararet"), precisamente nell'ambito della prima proposizione, "ubi de haeresi Novatiana", e della settima, "ubi tractat an anima sit in corpore sicut nauta in navi"<sup>1</sup>. Se è chiaro che la settima proposizione derivava dalla censura *h* e trovava il Bruno recalcitrante ad ammettere l'anima come *forma corporis per se et essentialiter*, sibillina appare invece l'allusione all'eresia Novaziana. E noto infatti che Novaziano, vescovo in Roma a mezzo il secolo III e antipapa dal 251 al 268, capeggiò lo scisma degli intransigenti, che non intendevano usare indulgenza ai cristiani *lapsi*, piegatisi cioè all'abiura per timore delle persecuzioni, e finirono coll'asserire (abusando di *Hebr.* VI, 4) che l'uomo peccante dopo il battesimo non può purificarsi con la penitenza e che la Chiesa non ha facoltà di rimettere i peccati gravi, perché, assumendoli sopra di sé, ne riuscirebbe essa medesima contaminata<sup>2</sup>. Orbene, in materia penitenziale l'accusa mossa al Bruno di sostenere "che non vi è punizione di peccati", era stata pressoché trascurata in processo, malgrado un breve accenno del de Silvestris nelle ripetizioni, dopo la professione di fede nell'efficacia delle buone opere fatta dall'imputato nel IV costituito<sup>3</sup>: trattavasi d'una negazione del tutto analoga a quella dell'Inferno e come quella strettamente connessa alla dottrina dell'animazione universale, cioè in sostanza d'una tesi estremamente lassistica, tale da divergere radicalmente dall'eccesso rigoristico dei Novaziani e da non potersi ragionevolmente connettere con la prima proposizione formulata dal Bellarmino. Per parte mia ritengo che il quesito possa risolversi partendo dal brevissimo titolo 19 del *Sommario* "circa Sacramentum Poenitentiae", fondato su un'asserzione bruniana del IV costituito<sup>4</sup>: per giustificare i lunghi sedici anni del suo astenersi dalla confessione sacramentale egli aveva allora narrato come per due volte in quell'intervallo si fosse presentato al confessore con intenzione di venire a

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XXI, p. 182.

<sup>2</sup> Solo nel preciso senso penitenziale è menzionata l'*haeresis Novatiana* non solo – come nota il MERCATI (p. 37) – nelle *Controversiae* del Bellarmino, ma altresì nei testi dei canonisti (Cfr. N. EYMERICUS cit., pp. 15 e 260). Mi par dunque non si possa pensare, come in via di ipotesi propone lo stesso Mercati, ad una connessione fra il subordinazionismo del Figlio al Padre, sostenuto da Novaziano nel *De Trinitate*, con i dubbi del Bruno in materia trinitaria. Se è vero che il *De Trinitate*, a lungo attribuito a Tertulliano, era stato fin dal 1579 restituito a Novaziano, come bene il Bellarmino sapeva, l'uso della semplice formula "haeresi Novatiana" pare debba alludere al più noto e tipico errore sostenuto dagli scismatici. Mi sembrano perciò in errore tanto il Guzzo, affermando senza esitazione che la proposizione verteva sulla "unione ipostatica del Verbo con la natura umana" (cfr. la recensione al MERCATI nella rubrica *La filosofia oggi*, "Gazzetta del popolo", 30 ottobre 1942), quanto il MONDOLFO, che sostiene la stessa tesi (*Tres filósofos* cit., p. 30).

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, p. 60, e i nn. 198-200 del *Sommario*.

<sup>4</sup> Cfr. *Documenti*, p. 104, e il n. 157 del *Sommario*.

penitenza, e come nell'uno e nell'altro caso gli venisse da quei sacerdoti risposto che “non potevano” assolverlo “per essere apostata”. Nel desiderio di scusare la sua lunga apostasia il Bruno avrà forse insistito oltre misura sulle difficoltà incontrate nell'essere ammesso a penitenza, giungendo a parlare d'una impossibilità della propria assoluzione e ingenerando nel Bellarmino un sospetto di Novazianesimo.

Nella stessa seduta del 24 agosto si decise di proporre la causa del Nolano, per la trattazione conclusiva, nella prima adunanza cui fosse intervenuto il Pontefice, e si soddisfece parzialmente la richiesta avanzata in un memoriale del prigioniero, cui furon concessi occhiali, penne, carta ed inchiostro, negandogli invece un coltello o temperino e un compasso<sup>1</sup>. Due settimane più tardi, il 6 di settembre, giorno di lunedì, la discussione finale della causa bruniana fu assegnata alla seduta del giovedì prossimo venturo<sup>2</sup>, nella quale appunto ebbe luogo. L'inedita minuta del verbale non fornisce soltanto la scarna decisione finale, ma i distinti pareri dei singoli consultori, e riesce perciò del più grande interesse:

*Congregatio... die IX septembris, feria V, 1599.*

[Causa] fratris Iordani Bruni de Nola, ordinis fratrum Praedicatorum, sacrae theologiae doctoris, carcerati in carceribus dicti S. Officii ac inquisiti et processati de et super haeretica pravitate, rebusque aliis in actis causae huiusmodi latius deductis, et illorum occasione relato processu contra eum formato, super quo data fuerunt vota infrascripta:

R. D. Iulius Monterentius, procurator fiscalis, fuit voti circa primam partem processus illum non esse convictum de propositionibus ei obiectis; quoad alias propositiones torqueatur.

R. D. Marcellus Filonardus, assessor S. Officii, fuit voti quod frater Iordanus non habeatur pro convicto; nihilominus torqueatur graviter, et praefigatur terminum ad resipiscendum quoad alios articulos.

R. P. Albertus de Florentiola<sup>3</sup>, Commissarius Generalis S. Officii stante infamia istius viri, stante quod non possit habere alios testes nisi carceratos criminosos et accedente eius confessione, propterea in multis est convictus, et in multis non esse convicturus, et in illis in quibus non est convictus torqueatur graviter, et in quibus est convictus praefigatur terminum ad resipiscendum.

R. P. D. Petrus Millinus fuit voti quod dictus frater Iordanus torqueatur in illis in quibus non est convictus, et in articulis in quibus est convictus praefigatur ei terminus ad resipiscendum.

---

<sup>1</sup> Nella chiusa del doc. XXI il Carusi lesse: “dentur pennae, carta, atramentum et pennicilla”, ma la minuta reca: “dentur perspicilia, charta, atramentum” (cfr. il lat. class. *conspicilium*). Evidentemente il Bruno meditava nuove difese, e la richiesta del compasso fa pensare che volesse fornire dimostrazioni grafiche dell'ipotesi copernicana, rifacendo ad esempio per uso dei giudici la figura che è alla p. 106 della *Cena*.

<sup>2</sup> Ecco l'inedito: “Congregatio... die VI mensis septembris, feria II, 1599. [Causa] fratris Iordani Bruni de Nola, ordinis Praedicatorum, carcerati in S. Officio, ordinatum fuit quod eius causa proponatur die Iovis proxime venientis”.

<sup>3</sup> Il Tragagliolo, ch'era nativo di Firenzuola d'Arda.



R. P. [Ippolytus Beccaria<sup>1</sup>] vovit torquendus nedum semel vel bis: ex his quae deponet iudicetur.

R. P. D. Anselmus [Dandinus<sup>2</sup>]: in illis articulis in quibus est convictus praefigatur terminus ad resipiscendum; circa caput Sanctissimae Trinitatis torqueatur, et si non satisfecerit, tradatur curiae seculari; quo ad dicta...

Sanctissimus Dominus Noster Dominus Clemens Papa VIII praedictus, auditis votis supradictorum Reverendorum Dominorum Praelatorum ac Patrum, sacrae theologiae et iuris utriusque doctorum, dictae S. Inquisitionis consultorum, decrevit et ordinavit quod praefigatur sibi terminus ad resipiscendum pro his quaa confessus est; interim videantur bene dicta testium et illius confessiones, et iterum proponatur causa<sup>3</sup>.

Era dunque opinione concorde dei consultori che, all'infuori delle confessioni del Bruno, facesse difetto la prova giuridica della sua colpevolezza: essendo tutti i testi tranne uno qualificati come "carcerati criminali", l'imputato non poteva dirsi convinto "circa primam partem processus", che comprendeva ovviamente tutte le denunce e le ripetizioni, mentre la parte seconda era costituita dalle censure e dalle relative *responsiones*. In tal caso, come sappiamo, l'applicazione della tortura aveva effetto discriminante: se il suppliziato cedeva, diveniva senz'altro confesso; se reggeva con inflessibile animo, conseguiva una dimostrazione formale di innocenza, *purgava* cioè *gli indizi*, cancellando col proprio arduo diniego la taccia infertagli dai dubbi testimoni. Non uno dei sei consultori si mostrò contrario alla tortura, che avrebbe dovuto essere ordinaria a detta del Monterenzi, del Millini e del Dandini<sup>4</sup>, particolarmente severa secondo il Filonardi e il Tragagliolo, addirittura reiterata pel Beccaria. Solo per quest'ultimo tuttavia l'applicazione del tormento era condizione imprescindibile per veder chiaro nel processo: tutti gli altri membri furono d'accordo nel ritenere provata la colpevolezza del Bruno per un certo numero di capi d'accusa e nel proporre che su questi per intanto egli dichiarasse il proprio ravvedimento. Quest'ultima sentenza incontrò l'approvazione del Pontefice, che deliberò si intimasse al Bruno la ritrattazione degli articoli sui quali poteva dirsi confesso, e non volle per contro autorizzare la tortura a chiarimento dei capi contestati, visto il disaccordo dei consultori in tale materia: essi furono perciò invitati a considerare con maggiore attenzione le deposizioni dei testi e i costituiti<sup>5</sup> bruniani. La sospirata conclusione della causa subiva dunque un nuovo rinvio; comunque, la deliberazione parziale del 9 settembre

<sup>1</sup> Il Ms. ha una lacuna, ma l'integrazione, suggerita dall'elenco dei consultori presenti, è certa.

<sup>2</sup> Altra lacuna del Ms. e non meno sicura integrazione.

<sup>3</sup> Nella raccolta dei riassunti trascritti in bella copia (vol. 1599, fol. 389) si ha un compendio estremamente laconico di questo verbale, che non è menzionato nell'indice di cui il volume è fornito e sfuggì perciò al Carusi: "In causa fratris Iordani Bruni de Nola, carcerati in S. Officio, Sanctissimus decrevit quod praefigatur ei terminus ad resipiscendum".

<sup>4</sup> Il più benevolo è il Monterenzi, che, considerando il Bruno definitivamente "non convictus", chiedeva la tortura per integrare le confessioni; anche il Dandini proponeva la tortura per la sola confessione parziale dell'errore trinitario (accusa [2]).

<sup>5</sup> Certo ad essi allude il termine, qui improprio, di *confessiones*.

1599 fornisce due indizi preziosi: da un lato conferma il carattere meramente *sperimentale* delle otto proposizioni proposte dal Bellarmino, il sondaggio psicologico allora posto in atto, senza un vero e proprio vaglio sistematico degli errori elencati e senza una efficacia formale e conclusiva della dichiarata sottomissione del Bruno. Sembra probabile inoltre che le esitazioni palesate nel XIX costituito e nella scrittura del 5 aprile rendessero desiderabile una ritrattazione piena e inequivocabile, senza reticenze o contestazioni parziali.

Mentre lo schema di abiura proposto a Giordano il 18 gennaio ci è quasi totalmente ignoto, possiamo ricostruire pressoché integralmente sulla traccia delle confessioni quello del settembre. In esso gli si imponeva anzitutto di ritrattare due capi di carattere prevalentemente disciplinare, cioè l'abitudine blasfema<sup>1</sup> e l'apostasia, comprendendovi l'abbandono dell'abito, la fuga in paese d'eretici, la trascuranza del digiuno, la lettura dei libri proibiti, l'astensione dai sacramenti, il complesso degli atteggiamenti libertini<sup>2</sup>. Altri due articoli avevano carattere strettamente teologico, riguardando i due maggiori errori confessati dal Nolano a Venezia e già menzionati dal Nunzio di fronte al Collegio come vertenti "intorno alla incarnazione del Salvator nostro ed alla santissima Trinità". Circa l'incarnazione, egli aveva palesato i suoi dubbi antichi e la "incostante fede" nei riguardi della unione ipostatica delle due nature in Cristo, "cuius modus est incomprehensibilis", respingendo invece l'accusa di non credere nella divinità del figlio<sup>3</sup>; l'errore trinitario consisteva nella negazione delle tre Persone divine, sia attraverso l'umanizzazione del Cristo, sia nell'identificazione dello Spirito Santo con l'*anima mundi*, chiaramente palesata nel III costituito<sup>4</sup>. Quest'ultima dottrina si connette direttamente agli errori censurati nel cuore stesso della metafisica bruniana: la necessitazione divina alla creazione infinita e perenne, in assoluto contrasto con l'arbitrario e il contingentismo dell'atto divino particolarmente sottolineato dai teologi della Controriforma<sup>5</sup>; la dottrina dell'animazione universale, spinta da un lato sino all'attribuzione di un'anima razionale al globo terrestre<sup>6</sup>, dall'altro alla consequenziale dissoluzione della personalità, eternità e responsabilità umana, partecipe indifferenziata essa medesima della circolazione perpetua della spiritualità cosmica, non riducibile alla formula aristotelica della *forma corporis* che l'avrebbe vincolata ad un solo e inconfondibile corpo materiale<sup>7</sup>. Ultime venivano le due proposizioni che si potevano dire tuttavia opinabili: la tesi storico-esegetica sull'esistenza dei preadamiti<sup>8</sup> e

---

<sup>1</sup> Cfr. l'accusa [19], confermata da sei testimoni e parzialmente ammessa nel X costituito.

<sup>2</sup> Cfr. l'accusa. [10] e il racconto del Bruno nel I, II e IV costituito.

<sup>3</sup> Cfr. le accuse [2-3] e le deposizioni del III, V e VIII costituito.

<sup>4</sup> Cfr. l'accusa [2], i costituiti citati nella nota precedente e la censura *i*.

<sup>5</sup> Cfr. l'accusa [5], le larghe discussioni dei costituiti III, XII e XIV, nonché le censure *b* e *d*. Cfr. anche la cit. recensione del CORSANO, p. 91.

<sup>6</sup> Cfr. le censure *a* e *g*.

<sup>7</sup> Cfr. l'accusa [6], confermata da quattro testimoni, dalle confessioni del IV e dell'XI costituito, dalle censure *c* e *h*.

<sup>8</sup> Cfr. la censura *l*.

l'appassionata difesa del moto terrestre e dell'intera ipotesi copernicana<sup>1</sup>, abbracciata dal Bruno non tanto per la sua matematica e sperimentale evidenza, cui la *Cena* mostra interesse ben scarso e non esente da fraintendimenti grossolani, bensì per la concordanza di quella cosmologia, che spezzava le chiuse sfere tolemaiche e strappava la terra dal centro immobile dell'universo, con la propria dottrina del creato senza confini. Tutta la trita congerie delle accuse minori, la lunga serie delle delazioni e dei dinieghi scompare così dal processo: il sistematico riesame ordinato dal Pontefice non venne compiuto: sui pochi punti elencati, i più gravi, i più vitalmente radicati nel sistema bruniano, si accentrò il dibattito supremo.

Il dì seguente, 10 di settembre, ebbe luogo il XXI costituito, aperto con l'intimazione delle proposizioni abiurande: in esso Giordano dovette mostrarsi arrendevole anche più del consueto, poiché nella seduta del 16 settembre si lesse una sua dichiarazione, rilasciata in quella circostanza, nella quale egli assicurava di voler riconoscere i suoi errori e di essere pronto a fare qualunque cosa la S. Chiesa Cattolica Romana fosse per ordinargli<sup>2</sup>. Contemporaneamente però, avendo fatto buon uso della carta e delle penne ottenute il 24 agosto, egli aveva presentato un memoriale, diretto a Clemente VIII, di cui nella stessa seduta del 16 settembre fu appena iniziata la lettura<sup>3</sup>: ancora una volta, contraddicendo alla formale ma generica professione di obbedienza, egli rievocava in discussione con quella scrittura le opinioni censurate, riapriva le contestazioni, rivelava di fatto una ostinazione smentita soltanto a parole. Purtroppo questo momento decisivo del processo, questa situazione psicologica intessuta di sì sconcertanti e contraddittori motivi, è illustrata da un documento essenziale, la copia della sentenza, che appare viziato da incongruenze palesi. Si consideri innanzi tutto che il testo da noi posseduto<sup>4</sup> non risponde alla vera e propria sentenza ufficiale, ma ad una minuta messa in carta dal notaio Adriani per allestire una speciale trascrizione della sentenza stessa, destinata ad essere "consignata illustrissimo Gubernatori Urbis", quale giustificativo dell'esecuzione capitale. Data la rigorosa tutela del segreto prescritta nelle cause di S. Ufficio, tale copia doveva omettere l'elenco degli errori dottrinali del condannato e fornire soltanto, coi consueti formulari, il dispositivo finale. Riprodotta infatti la composizione del tribunale e l'intestazione della causa, l'Adriani omise un brano certo assai diffuso della sentenza originale,

---

<sup>1</sup> Cfr. la censura *e*, non priva di connessione con l'accusa [5].

<sup>2</sup> Inedito: "Congregatio... die XVI septembris, feria V, 1599. [Causa] fratris Iordani Bruni de Nola, ordinis Praedicatorum, lecto ultimo examine ac declaratione facta, quod intendit recognoscere eius errores et facere totum et quicquid ei iniunctum fuerit a Sancta Ecclesia Catholica Romana, nec non memoriale missum Sanctissimo Domino Nostro". Con grande precisione un documento posteriore (rom. XX<sup>26</sup> pp. 188-9) ricorda che il Bruno fu invitato a riconoscere per eretiche le proposizioni "in suis scriptis contentas" (cioè quelle censurate) e quelle "suis constitutis ab ipsomet prolatis" (cioè le confessioni), mentre non fa cenno alle accuse dei testi; ivi si legge pure che egli "se paratum ad id facere ostenderit". La data del XXI costituito (10 settembre) si deduce da un documento che analizzerò poco oltre.

<sup>3</sup> La presentazione è menzionata nell'inedito sopra trascritto, la lettura parziale in un sincrono testo edito del Carusi (*Documenti*, rom. XXII, p. 182).

<sup>4</sup> In *Documenti*, rom. XXVI, pp. 189-195; ma si veda altresì il fac-simile del Ms. nella cit. pubblicazione del Gentile. Del tutto ingiustificate le accuse di manipolazione del testo della sentenza avanzate in *Vita*, pp. 562 e segg.

quello in cui erano ordinatamente enumerate le accuse del Mocenigo, quelle di fra Celestino, le censure e le otto proposizioni del Bellarmino, riprendendo poi la copia con le parole “Le quali proposizioni ti furono presentate alli 18 di Gennaro 1599”, ecc.; il notaio trascrisse quindi un riassunto delle vicende processuali dell’ultimo anno e via via l’intero documento originale sino alla fine. Parendogli poi di avere anche troppo abbondato nei particolari, cassò con alcuni tratti di penna gran parte del racconto dei casi del 1599 ed aggiunse invece fra le righe, in carattere minuto, la menzione della prima accusa estratta dalle lettere del Mocenigo, tanto per non lasciare in sospeso la frase: “Essendo tu... stato denunziato nel S. Offizio di Venezia già otto anni sono...”, cui fece seguito in tal guisa la dicitura: “che tu avevi detto ch’era biastema grande il dire che il pane si transustanzii in carne”. Uno sbrigativo “etc., *ut infra*” indica la vasta omissione seguente. Può darsi pertanto che anche il resoconto degli ultimi avvenimenti sia stato riferito dall’Adriani in compendio sommario, risultandone qualche confusione e inesattezza, come sembrami indubbio nel passo seguente:

“E dicesti allora [15 febbraio 1599, XX costituito] di riconoscere dette otto proposizioni per eretiche ed essere pronto per detestarle ed abiurarle in loco e tempo che piacerà al S. Offizio; e non solo le dette otto proposizioni, ma anco che eri apparecchiato a fare ogni obediencia circa l’altre che ti erano apposte. Ma poi, avendo tu dato altre scritture nell’atti del S. Offizio, dirette alla Santità di Nostro Signore ed a noi [Cardinali Inquisitori], dalle quali aparisce manifestamente che tu perseveravi pertinacemente negli sudetti tuoi errori; ed essendosi anco avuto notizia che nel S. Officio di Vercelli eri stato denunziato che, mentre eri in Inghilterra, eri tenuto per ateista e che avevi composto un libro di *Trionfante bestia*, ti fu alli diece del mese di settembre 1599 prefisso il termine di 40 giorni a pentirti, doppo il quale si saria proceduto contra di te, come ordinano e comandano li sacri Canon; e tuttavia restando tu ostinato ed impenitente in detti tuoi errori ed eresie, ti furono mandati il M. rev. frate Ipolito Maria Beccaria”, ecc.

Stando alla sentenza la successione degli eventi comprenderebbe pertanto la sottomissione del 15 febbraio (con una formula tanto ampia da riuscire sospetta dopo le recenti contestazioni), il successivo inoltro del memoriale in cui si ribadivano gli errori, la simultanea comparsa d’una terza delazione, l’intimazione del termine in data 10 settembre e la conseguente ostinazione bruniana fino ed oltre la visita, disposta *in extremis* il 21 dicembre 1599, del generale Beccaria e del procuratore Isaresi. Ma dai decreti risulta per contro che sino al 24 agosto almeno, quando il Bellarmino attestò il permanere delle ottime disposizioni di Giordano, il memoriale ribelle non era ancor stato presentato; che nella seduta del 9 settembre nessuno ancora sospettava l’improvvisa pertinacia del

prigioniero; infine, che sei giorni dopo l'asserito inizio dell'impenitenza finale, il 16 settembre, il Bruno rilasciò la più umile e completa delle dichiarazioni di sottomissione. Anche qui un passo della lettera scioppiana può dipanare il garbuglio: quello dove il neofita tedesco narra come il Bruno, "esaminato nell'Inquisizione e convinto da sommi teologi, una prima volta ottenne 40 giorni per decidersi, promise quindi la ritrattazione, riprese poi a difendere le sue fantasie (*nugas*), richiese di bel nuovo altri 40 giorni, e alla fin fine altro non fece se non deludere Pontefice ed Inquisitori<sup>1</sup>". Due furono pertanto le intimazioni formali del *terminus ad resipiscendum*: la prima seguì immediatamente l'ordine del 9 settembre, sicché per essa può accogliersi senz'altro la data della sentenza, che addita il giorno 10 (XXI costituito); fu pronunciata allora dal Bruno quell'ampia formula ("e non solo le dette otto proposizioni...") che il documento a torto collega con la ritrattazione del febbraio precedente. Tra la fine d'agosto e i primi di settembre Giordano aveva intanto composto il memoriale contenente la rinnovata difesa delle opinioni censurate, quello appunto di cui si intraprese la lettura il 16 settembre e che dovette sollevare l'indignazione dei giudici, inaspriti dalla comparsa del terzo delatore, forse un reduce dall'Inghilterra, che a Vercelli ripeté due antiche accuse contro il Nolano: la taccia di ateismo e d'irriverenza contro il Pontefice<sup>2</sup>. Tra la fine di settembre ed i primi d'ottobre venne perciò reiterata l'intimazione perentoria, da allora computandosi senz'altra dilazione quel lasso di 40 giorni ch'era accordato all'estrema meditazione degli ostinati: quand'esso fu trascorso, il 17 novembre, si ordinò di procedere senz'altro alla spedizione della causa, risultando ormai accertata la finale impenitenza dell'imputato<sup>3</sup>. Nelle more seguite a quella deliberazione ebbe luogo, il 21 dicembre, la consueta visita prenatalizia dei carcerati, ed il Bruno, primo come sempre a comparire, fu interrogato circa i bisogni suoi materiali e della causa e venne invitato ancora una volta a sottomettersi: in quel XXII ed ultimo costituito egli replicò che non voleva né doveva ritrattarsi, che non aveva materia di ritrattazione, che non sapeva su che cosa si dovesse ritrattare: nel breve intervallo fra il 16 settembre e il 21

<sup>1</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XXX, p. 201. Vano di fronte ai nuovi documenti appare il generoso sdegno dello SPAMPANATO (*Vita*, p. 570), che parla a questo proposito di "parole velenose" e di "maligna interpretazione".

<sup>2</sup> Cfr. le accuse [1] e [24]; la sentenza non dice che il "libro di *Trionfante bestia*" fosse rivolto contro il Papa – e di fatto non lo era – ma tale fu certo l'accusa, come mostra il n. IV delle imputazioni menzionate dallo Scioppio: "libellum edit de *Bestia triumphante*, hoc est de Papa, quem vestri [i riformati] honoris causa bestiam appellare solent". Il fatto che l'accusa appaia presa in considerazione mostra che i giudici non ebbero modo di controllarla sul testo, cioè che, fra le altre, anche lo *Spaccio* era sfuggito alla ricerca delle opere a stampa. La deposizione nel S. Ufficio di Vercelli richiama alla mente il vercellese Vialardo: si trattò forse di una tarda vendetta del compagno di carcere tornato in patria e memore delle delazioni del Bruno a suo carico?

<sup>3</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XXIII, p. 183; un errore di lettura del Carusi (*egreditione* in luogo di *expeditione*) potrebbe far credere che pel Bruno si preparasse allora la liberazione, invece del rogo. Ecco il più diffuso testo fornito dalla minuta del medesimo decreto: "Congregatio... die XVII Novembris, feria IV, 1599. [Causa] fratris Iordani Bruni de Nola, ordinis fratrum Praedicatorum, carcerati in carceribus dicti S. Officii ac inquisiti ex causis de quibus in actis, illustrissimi et reverendissimi domini Cardinales generales Inquisitores praedicti ordinarunt quod fiat congregatio coram illustrissimis et reverendissimis dominis Cardinalibus theologis pro expeditione". Eran presenti alla seduta i card. Madruzzi, Santori, Deza, Pinelli, Bernerio, Sasso, Borghese, Arrigoni e Bellarmino, i consultori Dandini, Millini e Isaresi, il commissario Tragagliolo col socio P. Francesco Pietrasanta da Ripalta, l'assessore Filonardi, il fiscale Monterenzi e il notaio Adriani.

dicembre si era maturata definitivamente una decisione ormai irrevocabile. Pazientemente il consesso operò un estremo tentativo ed impose ai due più autorevoli confratelli del Nolano, il generale Beccaria e il procuratore Isaresi, di recarsi nella cella dell'ostinato per convincerlo, mostrargli i suoi errori, chiarirgli le enunciazioni ch'egli avrebbe dovuto abiurare, indurlo a penitenza<sup>1</sup>. Giordano respinse ogni raccomandazione, asserendo di non aver mai scritto o pronunciato proposizioni eretiche, ma che i ministri del S. Uffizio le avevano interpretate in mal senso, appoggiando a quel fraintendimento le accuse. Perciò egli era pronto a rispondere d'ogni suo scritto e parola, pronto a difenderli contro qualunque teologo: alle opinioni di costoro non intendeva inchinarsi, ma solo alle definizioni della Sede Apostolica, sempre che ve ne fossero in materia de' suoi libri o discorsi, ed ai sacri Canoni, sempre che si trovasse in essi determinazione contraria alle proprie dottrine. Invano gli fu dichiarato che il S. Uffizio aveva ravvisato aperte eresie ne' suoi libri e nei suoi costituiti. Quando il Beccaria, nella seduta del 20 gennaio 1600, riferì l'esito del colloquio avuto col prigioniero, riesaminato il processo e raccolti i voti dei consultori, Clemente VIII ordinò che si conchiudesse la causa con sentenza di condanna e che il Bruno, come eretico formale, impenitente e pertinace, venisse consegnato al braccio secolare. All'inizio della seduta un ultimo memoriale di fra Giordano, indirizzato al Pontefice, era stato "apertum, non tamen lectum", e forse esagera il Troilo nel ritenere "il fatto veramente inaudito", poiché va notato che il termine per la ritrattazione era ormai varcato, che la missione affidata ai due prelati domenicani già rappresentava un segno di speciale considerazione e tolleranza e che, trascorso il tempo delle laboriose argomentazioni, la somma delle decisioni si accentrava ormai nella brutale alternativa d'un sì o di un no senza appello<sup>2</sup>. Il giorno 8 febbraio, dopo sette anni continui di detenzione, il Bruno usciva così dal palazzo del S. Uffizio e veniva tradotto alle case del card. Madruzzi, accanto a S. Agnese in piazza Navona, dove, alla presenza dei nove Cardinali Inquisitori riuniti in congregazione, dei consultori Benedetto Mandina, vescovo di Caserta, Francesco Pietrasanta, socio del Commissario, e Pietro Millini, referendario delle Segnature, convocati in qualità di testimoni, fu a voce alta dal notaio Adriani letta la sentenza, ascoltata da gran folla di persone dentro e fuori la sala: per bocca sua la Chiesa dichiarava il Bruno eretico impenitente, pertinace ed ostinato, lo condannava alla degradazione, lo espelleva dal Foro ecclesiastico e lo rilasciava al Governatore di Roma perché fosse convenientemente punito, ordinando nel contempo che tutti gli scritti suoi venissero

<sup>1</sup> Possediamo tre diverse redazioni del decreto (*Documenti*, XXIV, XXIV<sup>2</sup>, XXIV<sup>3</sup>, pp. 183-6) e le due prime, frettolosamente trascritte dal Manzoni nel 1849, abbisognano di copiose emendazioni, che qui non trascrivo, visto ch'esse non toccano la sostanza delle notizie. Errate le integrazioni proposte dallo SPAMPANATO (*Vita*, p. 776) e accolte dal MERCATI (p. 44).

<sup>2</sup> Cfr. *Documenti*, rom. XXV e XXV<sup>2</sup>, pp. 186-9, nonché il TROILO cit., p. 480. Come ben nota Marino GENTILE (*Rileggendo il Bruno*, "Humanitas", III, 1948, p. 1161) il "non lectum" va inoltre inteso nel senso che non si ebbe un esame collegiale del documento, forse perché in esso il mittente "trascorreva a manifestazioni verbali" violente, forse perché ripeteva il consueto motivo dell'incomprensione, riaprendo una discussione ormai chiusa: certo del foglio "apertum" qualcuno aveva preso visione.

pubblicamente bruciati in piazza S. Pietro e inseriti nell'indice dei libri proibiti<sup>1</sup>. L'impenitenza finale aveva convalidata *ipso iure* tutta la massa ingente delle testimonianze malcerte, sicché la somma delle imputazioni elencate nella sentenza non era certo lontana dalla trentina; una sola ci è serbata dalla parziale copia superstite, quella di aver negato la transustanziazione, ma un teste oculare, lo Scioppio, riferendo a memoria nove giorni più tardi le sue impressioni di quella giornata, ne rammentò non meno di quattordici, e cioè:

- I. Negare la transustanziazione (accusa [4]).
- II. Mettere in dubbio la verginità di Maria (accusa [8]).
- III. Aver soggiornato in paesi d'eretici vivendo alla loro guisa (accusa [10]).
- IV. Aver scritto contro il Papa lo *Spaccio della Bestia trionfante*<sup>2</sup>.
- V. Sostenere l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni (accusa [5]).
- VI. Asserire la metempsicosi e la possibilità che un'anima sola informi due corpi (accusa [6]).
- VII. Ritenere la magia buona e lecita (accusa [7]).
- VIII. Identificare lo Spirito Santo con l'anima del mondo (censura *i*).
- IX. Affermare che Mosè simulò i suoi miracoli e inventò la Legge (accusa [14]).
- X. Dichiarare che la S. Scrittura non è che un sogno<sup>3</sup>.
- XI. Ritenere che perfino i demoni si salveranno (accusa [12]).
- XII. Opinare l'esistenza dei preadamiti (censura *l*).
- XIII. Asserire che Cristo non è Dio, ma ingannatore e mago, e che a buon diritto fu impiccato (accusa [3]).
- XIV. Asserire che anche i profeti e gli apostoli furono maghi e che quasi tutti vennero a mala fine (accusa [15])<sup>4</sup>.

In ginocchio ascoltò il Bruno la sentenza, ma a lettura finita, levatosi in piedi e con viso minaccioso, rivolto ai giudici esclamò la frase celebre (non più leggendaria oggi che s'è visto qual fedele cronista si fosse lo Scioppio): "Forse con maggior timore pronunciate contro di me la sentenza, di quanto ne provi io nel riceverla". Otto giorni ebbe ancora di vita nel carcere di Tor di Nona, sempre

---

<sup>1</sup> In cui figura infatti l'*Opera omnia* del Bruno, ma con la data singolarmente ritardata del 7 agosto 1603. Per la sentenza cfr. *Documenti*, rom. XXVI-VII pp. 189-196; per la degradazione compiuta poco dopo da Leonardo Abel, vescovo di Sidonia, che n'ebbe l'usuale mercede di due scudi, cfr. doc. XXXIII, p. 208; rettificando un errore del De Martinis (passato in *Vita*, p. 582) mostra il MERCATI (p. 45) che governatore di Roma era allora mons. Ferrante Taverna.

<sup>2</sup> Si tratta dell'accusa [24] integrata dall'ultima denuncia rilasciata a Vercelli.

<sup>3</sup> Secondo il MERCATI (p. 10) non v'è riscontro in altri testi a questa asserzione del Bruno; a me pare invece palese l'identità con l'accusa [16]. Molti anni dopo il Campanella nel *Quod reminiscitur* (Padova, 1939, vol. I, p. 193) ricordava: "Vidi Romae detineri in carceribus haereticum impudenter asserentem non magis credendum esse Scripturis quam Ariosto". Non avrà alluso al Bruno?

<sup>4</sup> Le due ultime accuse sono le sole che lo Scioppio rammentò dieci anni dopo in un passo dei suoi libri *Contra regem Angliae* (cfr. *Documenti*, rom. XXXIV, p. 208).

restando “obstinatissimo” malgrado le visite quotidiane di teologi e confortatori; poi su l’alba del giovedì 17 di febbraio la lugubre processione della Compagnia di S. Giovanni Decollato rilevò il prigioniero dal carcere, dopo che sette padri di quattro ordini diversi ebbero cercato “con ogni affetto e con molta dottrina”, ma sempre invano, di rimuovergli dall’intelletto quei “mille errori e vanità”. Condotta così in Campo di Fiori, “quivi spogliato nudo e legato a un palo”, sempre “con la lingua in giova, per le bruttissime parole che diceva”, già tra le fiamme del rogo con viso torvo e sprezzante distolse lo sguardo dall’immagine del Crocefisso che gli era mostrata e finì “bruciato vivo”, conscio di morire “martire e volentieri, e che se sarebbe la sua anima ascenda con quel fumo” a ricongiungersi all’anima dell’universo<sup>1</sup>.

## 12. CONCLUSIONE

Le pagine che precedono rappresentano un tentativo di lettura integrale ed obbiettiva dei documenti e le deduzioni ultime che se ne possono trarre sembrano recare finalmente un po’ di luce sul problema nucleare del processo bruniano: il motivo centrale della condanna, ossia – trovando la condanna piena giustificazione legale nell’impenitenza – il motivo della pertinace ostinazione suprema. Tre spiegazioni sono state abbozzate e con varia argomentazione difese: la fedeltà indefettibile al proprio credo filosofico; la constatazione desolata del fallimento d’ogni aspirazione alla riforma religiosa; una frattura d’ordine psicologico-sentimentale, fatta di sdegno verso i giudici, di cupa disperazione, di indurato orgoglio, financo di follia<sup>2</sup>.

La prima tesi può dirsi quella tradizionale, ricorre nel Berti e nel Tocco, trova pagine eloquenti nel Gentile, costruisce il mito del Bruno eroico e indomabile, non più mero difensore della teoria della doppia verità<sup>3</sup>, ma assertore della supremazia assoluta del vero speculativo sui dogmi delle religioni positive, ridotte a semplice funzione pratica e sociale. La sua sottomissione veneziana viene spiegata così come un coerente ossequio alla *religio loci*, un atto niente affatto umiliante, doveroso anzi, e in armonia con la severa riprovazione del Nolano per i seminatori di pubblico scandalo; quando poi i giudici veneti – alquanto artificiosamente dipinti come superficiali dabbenuomini – cedettero il posto agli inquisitori romani, al sottile Bellarmino, quando cioè l’esteriore sottomissione meramente disciplinare apparve insufficiente e si volle che il Bruno subordinasse al dogma il

---

<sup>1</sup> Notissimi sono i ragguagli, non tutti in tutto attendibili, sulla morte del Bruno (cfr. *Documenti*, rom. XXVIII-XXXII, pp. 196-207). Lo SPAMPANATO (*Vita*, p. 585) pone l’esecuzione al “venerdì, 17 febbraio”, ma il 17 febbraio 1600 cadde sicuramente di giovedì, come mostrano il doc. XXVII dell’8 febbraio “feria III”, cioè di martedì, il doc. XXVIII del “12 febbraio, sabato”, i docc. XXXI-II, che assegnano l’esecuzione al “giovedì mattina”; solo il doc. XXIX ha la data “Giovedì, a dì 16 detto”, che richiama il giorno dell’esecuzione con la data del precedente, perché i fatti narrati iniziano “a ore 2 di notte”, cioè dalla sera del mercoledì 16.

<sup>2</sup> Bene schematizza queste ipotesi il GARIN (*La filosofia*, in “Storia dei generi lett. ital.”, Milano, vol. II, 1947, p. 148).

<sup>3</sup> Come voleva G. S. FELICI, *Le dottrine filosofico-religiose di T. Campanella*, Lanciano, 1895, p. 215.



proprio credo filosofico, passando dal piano pratico al piano speculativo Giordano si sarebbe mostrato inflessibile, senza un attimo di esitazione o di debolezza, fino alla morte<sup>1</sup>.

V'è in questa tesi, come vedremo, tanta parte viva di verità quanta basta ad assicurare da tutti gli antichi e nuovi detrattori la grandezza del Bruno, ma v'è anche un semplicismo, una tendenza a ridurre a moduli elementari e puramente razionali un comportamento certo complesso e intessuto di molteplici motivi, a disumanare l'eroe della vicenda per raggelarlo in una mitologia. Appunto come le belle favole degli eroi, costruzioni siffatte si reggono solo fin quando il fermo dato analitico non sopravviene a dissipare l'alone poetico e v'è financo il pericolo, quando ciò accade, che anche l'intima verità che s'era vestita di quei colori leggendari venga frettolosamente negletta. È bastato infatti che pochi decreti del S. Uffizio mostrassero il Bruno tutt'altro che inflessibile fin negli ultimi tempi del processo romano, è bastato che il Mercati additasse fra i trenta e più titoli del *Sommario* solo tre o quattro punti di interesse filosofico contro una massa schiacciante di imputazioni strettamente teologiche e disciplinari, perché si giungesse a smentire in maniera apparentemente inoppugnabile non solo il mito del Bruno "eroe del pensiero", ma financo il contenuto essenzialmente filosofico della disputa ultima, riducendo quel ch'era stato per gli uni cozzo ideale di due mondi consapevolmente antitetici ed impenetrabili a disquisizione di teologi in riconosciute materie di fede. I "forse" ed i "pare" coi quali uno storico di larga visione qual'è il Mondolfo<sup>2</sup> accenna alle reiterate sottomissioni romane del Bruno, documentate in modo tanto sicuro, tradiscono l'imbarazzo evidente in cui son venuti a trovarsi i sostenitori della tesi tradizionale, ridotti a insinuar dubbi sull'attendibilità di scritture ufficiali per restar fedeli ad una ipotesi fallace.

Non cade invece in questo errore il Corsano, che accetta sostanzialmente il riconoscimento della piena legittimità del processo, in cui non si trattava di colpire la scienza, ma di perseguire eterodossie formali e gravi infrazioni disciplinari; di tale riconoscimento egli non fa tuttavia un punto di arrivo – come il Mercati vorrebbe – per considerar chiusa la questione definitivamente, ma un punto di partenza<sup>3</sup>. Basta forse aver ricondotto il dibattito al terreno teologico per negare serietà etico-religiosa alla riforma vagheggiata dal Bruno, per disconoscere l'originalità del suo impulso di rinnovamento delle intere strutture ecclesiastiche? Ammettendo la coesistenza legittima e l'eguale absolutezza di verità razionale e verità rivelata, di scienza e teologia, Bruno giungeva necessariamente a riconoscere "solidarietà e connessione" fra i due ordini di conoscenze, a risolvere in elevazione e purificazione di fede ogni illuminazione filosofica. Lungi dall'essere risolto, il

---

<sup>1</sup> Del GENTILE cfr. in particolare: *Il pensiero italiano del Rinascimento*, Firenze, 1940, pp. 282 segg.; lo SPAMPANATO (*Vita*, p. 572 e passim) non fa che ripetere fedelmente.

<sup>2</sup> Cfr. in *Tres filósofos* cit., p. 31: "por lo que parece resultar de una alusión... Bruno, después de siete años de resistencia, habría tenido alguna vacilación", e ancora: "puede sospecharse que... hubiese revocado algo y explicado en parte". Son le stesse espressioni già usate nella cit. "voce" dell'*Enciclopedia*.

<sup>3</sup> Cfr. A. CORSANO, recensione al Mercati cit., pp. 91-92.

problema appare così meramente trasposto d'uno in altro campo, né il sacrificio del Bruno è per apparire meno luminoso se la testimonianza da lui resa si deve ascrivere a favore della libertà religiosa, anziché di quella filosofica.

Infine il Garin, che la lettura dei documenti lasciava alquanto scettico circa la possibilità di giungere a un chiarimento definitivo, avverte opportunamente di non insistere eccessivamente nel tentativo di ridurre tutta quanta la vicenda ultima del Bruno “entro gli schemi di un procedimento rigorosamente e conseguentemente logico<sup>1</sup>”. Vi sono motivi psicologici – esuberanze, sbalzi d'umore, indecisioni, debolezze, impennamenti improvvisi – che certo ebbero parte rilevante negli atteggiamenti decisivi, ma occorre tuttavia somma cautela nel tener conto di elementi sovente imponderabili: diversamente si rischia di seguire il Mercati in un ritratto psicologico del Bruno, persuasivo in sulle prime (l'esule non mai immune da rimorsi, incerto sempre, ma pur sincero nei mal perseguiti impulsi di ravvedimento e di ritorno all'ovile, sospinto fiaccamente, “non efficacemente”, ma da un reale intimo assillo, che tutto lo sommuove di pentimento nei primi tempi del processo veneto, che gli detta le umili e dolenti professioni del quarto, del quinto, del settimo costituito), per farsi tosto scopertamente arbitrario, quando la ricaduta nella ribellione orgogliosa, le escandescenze nel carcere veneziano, l'induramento ostinato sono risolte dal biografo in un cieco, dissennato trionfo di finale superbia satanica, “chiaro indizio di perturbazione di mente e fors'anco di alterazione psichica, che i giudici compresero come pervicacia e ostinazione<sup>2</sup>”. Che dovremmo pensare di questi giudici, che pure sappiamo cauti e avveduti, se davvero essi fossero stati incapaci di distinguere la pervicacia della follia, se davvero avessero mandato a morte, contro il divieto espresso dei canoni, un povero demente?

Ben altro indica, in verità, la lettura dei documenti: anzitutto, che non v'è troppo da rimpiangere la perdita delle otto proposizioni del Bellarmino e dei capi d'accusa della sentenza. Troppo ristretto elenco ci fornirebbe il primo documento, frutto d'una scelta improvvisa e personale, volto a scopo di chiarimento preliminare dello stato d'animo dell'inquisito e privo di specifica validità formale; troppo vasto riuscirebbe invece l'elenco del secondo, avendo l'impenitenza convalidata tutta l'eterogenea e spesso non probante congerie delle testimonianze. Perciò non è lecito neppure attribuire importanza decisiva al *Sommario*, che rispecchia una fase arretrata del processo e tiene sì scarso conto delle censure, assurte invece in primo piano nella fase conclusiva. Il documento capitale del 9 settembre 1599 ci mostra come gran parte della materia del *Sommario*, tutta la “prima

---

<sup>1</sup> Cfr. E. GARIN, *La filosofia* cit., p. 148: “nessuna spiegazione, per quanto ingegnosa, chiarisce del tutto”; si veda in particolare la cit. recensione al MERCATI, pp. 224-5. Eguale scetticismo mostra di recente il CORSANO, che accenna al processo come a “vicenda sulla quale non sarà forse possibile far piena luce” (cfr. *G. Gentile e gli studi sul Rinascimento* cit., p. 243).

<sup>2</sup> Cfr. le pp. 47-51 del *Sommario*. Un altro ecclesiastico, interpretando alla lettera, si sbriga bellamente del Bruno, commiserandone “l'ingegno poderoso travolto dalla follia” (cfr. P. ROMANO, *Reviviscenze bruniane*, “L'Osservatore romano”, 20 aprile 1947).

pars” dell’inchiesta, non abbia avuto peso nelle decisioni supreme, poiché l’intimazione del 10 settembre riguardava le sole *confessiones*, quelle per l’appunto su cui si indurò la ostinazione del Nolano. Qui si vorrebbe davvero un completo elenco ufficiale, ma almeno stavolta siamo in grado di surrogare quasi integralmente il documento mancante, poiché nessuna delle confessioni rilevanti, nessuna delle censure capitali può essere stata omessa dal compilatore del *Sommario*.

Orbene, in questo ambito limitato è palese che la preponderanza di imputazioni a stretta base teologica, asserita dal Mercati, riesce affatto capovolta: non certo l’apostasia o la bestemmia furono difese da Giordano con sì lunga tenacia, e neppure i dubbi sulla Trinità e l’incarnazione, sicuramente connessi con la dissoluzione del dogma che la sua filosofia implicava, ma d’una sì chiara impronta eterodossa da non poter venire sostenuti da persona ragionevole davanti a tribunale ecclesiastico. D’altronde, fin dai primi interrogatori, il Bruno aveva sottolineato la propria esitazione di fronte al carattere “ineffabile” di quei dati della rivelazione, aveva confessato la riluttanza della ragione nel piegarsi al mistero, mai s’era accinto a scalzare razionalisticamente quelle pietre angolari dell’intera religione cristiana. Certo dunque si è che la lunga disputa, alterna di contestazioni, di arrendevolezza e di ripulse, che si disnoda nel corso del 1599, ebbe il suo terreno precipuo nel cuore della filosofia bruniana, sopra le tesi dell’infinita creazione senza tempo, dell’animazione universale e del moto terrestre. Di fronte alle accuse disciplinari o teologiche ben noto ci è il contegno del Bruno: negare il negabile, attenuare l’incerto, invocare il perdono per le colpe provate; nel campo filosofico invece egli non nega né sminuisce l’opinione che le stampe documentano, e si rifiuta altresì di riconoscerne l’errore, cioè l’inconciliabilità nei riguardi del dogma e della Scrittura. È in questo senso che a Venezia aveva dichiarato di “saper più degli Apostoli”, e in Roma aveva negato ai Santi Padri autorità in materia di scienza, e si era detto preparato a “chiarire tutti i primi teologi del mondo, che non sapiano rispondere”: la verità certa e primaria, quella della propria filosofia, doveva parergli conciliabile con la verità rivelata, sia pure sfrondando duramente le sovrastrutture dogmatiche, ritenute in gran parte arbitrarie.

È in tale direzione che si manifesta, nella fase ultima del processo romano, l’aspirazione del Nolano ad una radicale riforma religiosa. In questo conato si innestano quei “rudimenti di critica biblica”, che già erano stati acutamente rilevati nello *Spaccio*<sup>1</sup> e che più largamente ricompaiono nei costituiti, là nel tentativo di ridurre il cristianesimo a favola morale, qui di forzare – spesso con evidente artificio – determinati versetti, onde foggiane sostegno alle proprie tesi naturalistiche.

---

<sup>1</sup> Cfr. A. GUZZO, *I dialoghi del Bruno* (Torino, 1932, pp. 110 e 113) e, dello stesso, la cit. recensione al MERCATI; influssi della critica biblica di parte protestante rileva il Guzzo nella riprovazione del culto dei Santi, delle reliquie e delle immagini.

Si tratta d'un atteggiamento che richiederà analisi più minuta, trovandosi a fianco a fianco testimonianze d'una lucida e penetrante visione del rapporto tra natura e Scrittura (ad es. nella soluzione delle obiezioni al moto terrestre) e faticose manipolazioni testuali, che sembrano tradire il mero espediente difensivo; per non parlare della contraddizione non avvertita fra l'avversione al dogma ed al magistero ecclesiastico ed il ricorso al libro sacro, di cui la continuità storica di quella Chiesa è garanzia capitale.

L'atteggiamento del Bruno nel corso del 1599 si illumina così d'una piena coerenza: non quella monolitica del diniego costante, ma quella umana e viva della lunga ed alterna disputa coi giudici e più con se stesso.

Non folle ostinazione, non petulanza di grafomane si rivela nel suo comportamento, ma volontà ferma di non lasciarsi soffocare, ansia di farsi comprendere, parabola dolorosa dalla speranza, allo stupore, alla disperazione. Il 25 gennaio Giordano si piega all'intimazione del Bellarmino, ma chiede la condanna *ex nunc* e presenta un memoriale a difesa: chiara è la contestazione del valore dogmatico di alcune almeno delle proposizioni censurate: il filosofo si sottomette docile, ma chiede in cambio riconoscimento di coerenza speculativa e nega ogni preesistente definizione della materia controversa. La reiterata imposizione del 15 febbraio vede la capitolazione del Bruno, ma già il 5 aprile egli riapre la discussione su due dei capi da abiurare. Una terza volta, il 10 settembre, si proclama disposto alla più larga obbedienza, ma consegna simultaneamente uno scritto che riconferma l'intima fedeltà alle tesi condannate. Fra queste il moto della terra doveva trovarsi in primissimo piano, come mostra la sua insistenza nel negarne il carattere dogmatico, avvalorata dal piccolo ma significativo indizio della richiesta d'un compasso. È palese che le ritrattazioni sono da lui pronunciate con le labbra, senza adesione completa dell'intelletto: non per finzione, che gli sarebbe stato troppo facile continuare, ma per dissociazione effettiva fra comportamento e convincimento, come se l'espediente forzoso, adottato per uscire dalla strettoia dell'intimazione perentoria, venga subito rigettato nella riflessione successiva. Si genera in lui la persuasione di essere vittima d'una congiura di teologi che voglion far passare per errore quello che tale non è, o almeno mai fu definito, ed egli sente che l'opinione sua vale la loro e non vuole accettarne la sentenza; nega perciò di aver mai sostenuto eresie, non riferendosi insensatamente alla massa di accuse del processo, ma al ristretto elenco di tesi filosofiche condannate, e rifiuta di rinnegarle non per ostinazione assoluta, ma per non soggiacere a quello che gli pare un sopruso; si appella con gli ultimi memoriali al Papa, sperando che Clemente VIII possa intervenire, giudice imparziale, in una disputa nella quale Giordano vede se stesso e i membri del tribunale in qualità di contendenti, eguali

affatto per autorità e dignità. Inaccettabile mi sembra pertanto quanto scrive Marino Gentile<sup>1</sup>, che, sottolineando la “meditata e consapevole” condotta processuale del Nolano, vorrebbe spiegarne le oscillazioni apparenti come un semplice gioco d’astuzia, una tattica elusiva e dilatoria applicata nel superficiale convincimento di aver di fronte nel consesso giudicante degli “asini” ottusi e creduloni. Non in questa ingenua e fallace destrezza si esaurisce il dibattito fra l’inquisito, certo dei propri veri, e gli inquisitori intesi a sradicare da lui un altrettanto certo errore: dibattito che si fa via via più teso e affannoso, fino a che l’una e l’altra parte non giunge a riconoscere il fallimento del proprio sforzo di persuasione, fino a che alla sentenza dei giudici non si contrappone nell’animo del Bruno una non meno sdegnata e recisa sentenza di condanna.

Solo questo doloroso disinganno, questo senso di grave ingiustizia patita spiega la frase ch’egli rivolge ai suoi materialmente vittoriosi avversari il giorno della condanna: la “paura” ch’essi dovrebbero provare non è quella del magistrato ecclesiastico che condanna l’eretico pertinace – ché paura non sarebbe, ma senso austero del dovere compiuto – bensì il rimorso sordo di chi abusa del proprio potere e soffoca la voce del leale contendente per non riconoscere la propria sconfitta.

Così, mentre stendeva la paziente argomentazione delle ultime scritture, il Bruno deve essere passato dalla confidente speranza nel riconoscimento delle proprie valide ragioni, allo sdegno per l’incomprensione dei giudici, all’accorato stupore nel vedersi inascoltato dallo stesso Pontefice in cui tanto aveva sperato, fino al distacco ultimo, che lo condusse a morire “martire e volentieri”, spoglio ormai d’ogni illusione terrena, con la coscienza di perire per ingiusta sentenza, ma fedele alla verità di cui si sentiva portatore. Ripensava forse ai versi dell’amato Tansillo, che aveva inseriti negli *Eroici furori*?

*Ch’i cadrò morto a terra, ben m’accorgo,  
ma qual vita pareggia al morir mio?*

Era quello pure un volo icario, uno spregiare il mondo e volgersi al cielo, un mantenere la promessa profetica inserito dieci anni avanti nel *De monade*:

*At nos, quantumvis fatis versemur iniquis...*

*Propositum tamen invicti servamus...*

*... ut mortem minime exhorrescimus ipsam<sup>2</sup>.*

Non piegò infatti all’orrore del rogo e rese, intera, la sua testimonianza.

---

<sup>1</sup> Cfr. M. GENTILE, *Rileggendo il Bruno* cit., p. 1159. Il breve saggio offre notazioni acute sull’anticlericalismo del Bruno, mal dissociato dai giovanili schemi scolastici; sulla giustificazione storica dell’intransigenza ecclesiastica; sul più profondo dramma del processo, che non si incentra nella durezza della detenzione e neppure nel finale supplizio, ma “nell’assedio cui fu sottoposta un’anima da chi era convinto che, facendola capitolare, le avrebbe guadagnata la salvezza temporale e quella eterna” (p. 1161).

<sup>2</sup> Cfr. la p. 369 dello *Spaccio* (in *Dialoghi* cit., vol. II) e i versi 38 segg. del *De monade* (in *Opera* cit., vol. I, parte II, p. 324).

Di fronte a questo Bruno riumanizzato, restituito alle sue intemperanze, ai suoi errori, alle sue debolezze, ma altresì alla sua grandezza di pensatore e di assertore di libertà, è tempo ormai che la lunga polemica sul suo nome si plachi e ch'egli non sia più idolo di ottuse venerazioni né vittima di avvelenate calunnie. In realtà i contendenti muovono su due piani diversi, dove non l'assurda conciliazione, ma neppure uno scontro concreto è possibile tra i due punti di vista, che non sia quello inane e disgustoso delle contumelie.

Nessuno vorrà negare alla Chiesa cattolica che il processo fu condotto secondo il rispetto della più stretta legalità, senza acredine preconcepita, semmai con accenni di tollerante comprensione per l'eccezionale personalità dell'inquisito. Fare del caso del Bruno un punto di partenza per mettere sotto inchiesta l'istituto complesso dell'Inquisizione implicherebbe un capovolgimento del problema talmente arbitrario da pregiudicare ogni ragionevole soluzione: basti col Mercati riconoscere alla Chiesa facoltà di "legiferare nel suo campo con sanzioni... che rispondono alle concezioni ed agli usi dei tempi<sup>1</sup>", constatare la situazione veramente drammatica della cattolicità nell'ultimo decennio del '500, quando le guerre civili di Francia avevan lasciato al Papato poco più dell'Italia, della Spagna e di qualche provincia imperiale, mentre il Turco urgeva alle porte; basti tener conto infine del fatto che la coscienza religiosa, sociale e giuridica degli Italiani del tempo considerava esecrabile l'eresia e meritoria la sua estirpazione, mentre usitatissima era la pena di morte, anche per reati di lieve entità (piccoli furti), spesso accompagnata da supplizi pubblici ed atroci. Quanto alla materia del processo, se l'aver delimitato quasi esclusivamente al terreno filosofico la finale ostinazione del Bruno restituisce coerenza e significato al suo contegno, non per questo risulta intaccata la legittimità della condanna<sup>2</sup>. I dogmi della Trinità, dell'incarnazione, dello Spirito Santo, della creazione, dell'anima umana, della vita ultraterrena venivano più o meno direttamente invalidati dalla filosofia bruniana; la stessa tesi sui preadamiti, facendo discendere da Adamo gli Ebrei soltanto, rendeva immuni tutte le altre genti dal peccato originale e negava indirettamente la redenzione, già implicitamente sminuita dalla dottrina degli infiniti mondi simili al nostro; solo la teoria del moto terrestre fu condannata per motivi "pseudoteologici", secondo la necessaria ammissione del Mercati, ma non va dimenticato che ancora quindici anni più tardi il Bellarmino, e con lui tutti i più autorevoli teologi, erano concordi nel ritenere insopportabile una tesi che pareva dare "alle Scritture un senso contrario alli S. Padri ed a tutti li espositori greci e

---

<sup>1</sup> Cfr. le pp. 12-13 e 52 del *Sommario*.

<sup>2</sup> La legittimità deve perciò ridursi al delimitato senso legale e non può (come fa il MERCATI, p. 13) parlarsi di sentenza "non contro ragione": proprio i diritti della ragione furono al Bruno negati nel punirlo quale negatore di verità dogmatiche. Così l'asserzione della p. 8: "non è certo per essa [la tesi del moto terrestre] che si ebbe la condanna, dovuta esclusivamente a legittimi motivi religiosi", sarà da respingere affatto.

latini”, e sembrava da considerarsi materia di fede, se non *ex parte obiecti*, almeno *ex parte dicentis*<sup>1</sup>.

Si potrà per ultimo concedere al Mercati che indubbiamente l'esteriore contegno del Bruno, le orrende bestemmie, i gesti insultanti, le affermazioni perturbatrici del sentimento cristiano delle anime pie non eran fatti per attirargli simpatia, ma già si rischia di scivolare in tal guisa in una ulteriore giustificazione della condanna, vagamente psicologica e sentimentale, ch'è non solo superflua, ma financo mortificante per chi la invoca. Tutti sappiamo che il Bruno era nelle sue asserzioni dommatico e intransigente non meno dei suoi censori, che il suo “caratteraccio” era commisto di orgoglio sprezzante, litigiosità, volgarità, volubile mutevolezza, ma basterebbero forse queste e cento altre accuse di tal fatta a giustificare un solo tizzo del rogo? Buon gioco ha perciò avuto il Corsano nel ravvisare in certe violenze e scurrilità una sorta di sventurata dantesca grandezza, mentre il Guzzo vi legge le “esuberanze, gli sbalzi d'umore, le estrosità, la ridondante fantasia” di un “temperamento da veggente e da artista”<sup>2</sup>. Allo stesso modo, vano mi sembra il tentativo di distinguere la sentenza di condanna dalla consegna al braccio secolare, quasi accettando la prima per accogliere con “rossore” la seconda<sup>3</sup>. L'esecuzione capitale e il mezzo atroce non costituirono provvedimento specifico ed eccezionale, ma automatico ed implicito nella sentenza stessa, inseparabile da essa tanto nella coscienza dei giudici quanto nella bruniana consapevolezza del sacrificio: tali dunque debbono restare nel giudizio dello storico moderno.

---

<sup>1</sup> Cfr. la celebre lettera del Bellarmino a Paolo Foscarini, in GALILEO, *Opere*, Ed. Naz., vol. XII, pp. 171-2.

<sup>2</sup> Entrambi nelle cit. recensioni al Mercati.

<sup>3</sup> Come sembra proporre appunto il GUZZO (*Bruno nel IV centenario della nascita*, “Giornale di metafisica”, III, 1948, pp. 453-4). Le non rade esecuzioni romane degli ultimi decenni del '500 ben mostrano come la condanna al rogo dell'impenitente costituisse provvedimento ordinario.

Per la Chiesa cattolica, autoritaria tutrice del suo ministero dommatico, etico e sociale, altro non fu il Bruno che l'apostata fuggitivo, l'impenitente ostinato da reprimere con la forza dopo che ogni persuasione era riuscita vana: non credo perciò che essa voglia oggi di proposito, come il Croce dice<sup>1</sup>, indurare il volto e ingiuriare, né che le tocchi parlare di quella sua vittima come "chi si sente in colpa e vuole violentemente scuotere dal suo dosso il peso della colpa"<sup>2</sup>. Sarebbe stato più facile in tal caso lasciar ingiallire il *Sommario* fra le carte private di Papa Pio IX, anziché darlo in luce, risvegliando tante questioni temporaneamente sopite.

Per quanti ritengono invece arbitrario e violento, nel regno dello spirito, ogni atto di autorità, e nella libera ricerca riconoscono la più genuina vocazione umana, Bruno rimane la vittima di una intolleranza, la cui giustificazione non va oltre il piano storico, l'assertore non già di opinioni filosofiche contingenti, ma del diritto dell'uomo di credere a ciò che pensa, non di pensare per forza quello cui altri vuol ch'egli creda. Giordano ed i suoi giudici restano così personificazioni di due mondi antitetici, radicalmente inconciliabili oggi come allora. Agli uomini dell'una e dell'altra schiera soltanto si può chiedere che le rissose contumelie degli orecchianti, il loro sconsigliato zelo, non turbino quel dibattito che ancora continua, dopo la sentenza ed il rogo, dovunque autorità e libertà si contrappongono, in dialettica perenne, nella storia dell'uomo.

---

<sup>1</sup> Cfr. B. CROCE, *Insulti a G. Bruno*, "La Critica", XL, 1942, p. 283.

<sup>2</sup> A buon diritto invece addita il Croce "rozzezza di sentimenti" e "voluta inintelligenza di giudizi" nella anonima recensione al MERCATI apparsa sull'"Osservatore romano" il 20 giugno 1942, cui va appaiato il cit. articolo di P. ROMANO e l'altro, nuovamente anonimo, or ora pubblicato nella stessa sede (19 settembre 1948), che con stupore si apprende dovuto alla penna d'un cultore della storiografia filosofica, mons. F. Olgiati (come rivela un altro anonimo a proposito de *Le seconde manifestazioni bruniane*, ivi, 3 ottobre 1948).

POSTILLA. Ai documenti relativi a fra Celestino a suo luogo forniti si aggiunga il seguente, che ho rintracciato or ora: "Congregatio... die X mensis februarii, feria IV, 1593. [Causa] fratris Celestini de Verona, professi ordinis minorum capuccinorum, carcerati et inquisiti in S. Officio Inquisitionis Veronensis [*quasi certamente è un error di penna per: Venetiarum*]: examinetur Generalis eius ordinis an unquam penes ipsum et eius religionem fuit inquisitus dictus frater Celestinus; deinde, datis defensionibus, torqueatur arbitrio". Ho veduto altresì un diffuso documento del 17 febbraio 1593, che reca i singoli pareri dei consultori per la spedizione del Graziano.



## INDICE DEL VOLUME

1. Vecchi e nuovi documenti
2. Il ritorno in Italia del Bruno (agosto 1591)
3. Inizio del processo: denuncia e prime testimonianze (maggio 1592)
4. La fase veneta del processo offensivo (maggio-luglio 1592)
5. L'extradizione (agosto 1592-febbraio 1593)
6. La seconda denuncia (estate 1593)
7. Continuazione e fine del processo offensivo (ultimi mesi del 1593)
8. Il processo ripetitivo (gennaio-marzo 1594)
9. Ultimi incidenti, difesa e avvio di spedizione (aprile 1594-febbraio 1595)
10. La censura dei libri (marzo 1595-dicembre 1597)
11. Dalle ritrattazioni al rogo (gennaio 1598-febbraio 1600)
12. Conclusione